# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

# GESTIONE E CONTROLLO

**adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

**SICA S.r.l.**

| Rev. | Oggetto | Approvazione | Data |
|---|---|---|---|
| | Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 | Determina Amministratore | |

# SOMMARIO

**1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ..... 9**

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato previsto dal D.Lgs. 231/2001 ..... 9

1.2 I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità ..... 10

1.3 I criteri soggettivi di imputazione della responsabilità ..... 11

1.4 I c.d. reati presupposto ..... 12

1.4.1 I reati presupposto commessi all'estero ..... 15

1.4.2 I reati tentati ..... 16

1.5 Le vicende modificative dell'ente ..... 16

1.6 Apparato sanzionatorio ..... 18

1.7 L'esonero dalla responsabilità amministrativa da reato ..... 20

1.8 Sindacato di idoneità del Modello ..... 22

**2. INFORMAZIONI GENERALI E DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTA DALLA SICA S.r.l ..... 23**

2.1 SICA S.r.l. – Attività svolta ..... 23

2.2 Governance della SICA S.r.l. ..... 25

**3. IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA SICA S.r.l. ..... 25**

3.1 Premessa ..... 25

3.2 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della SICA S.r.l. ..... 26

3.3 Destinatari del Modello ..... 27

3.4 Struttura del Modello – Metodologia di elaborazione ..... 27

3.5 Adozione, modifica ed aggiornamento del Modello ..... 29

3.6 Comunicazione del Modello – Formazione ..... 30

**4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SICA S.r.l. ..... 31**

4.1 Premessa – Funzioni dell'Odv di SICA S.r.l. ..... 31

4.2 Struttura, composizione e requisiti dell'Organismo di vigilanza della SICA S.r.l. ..... 32

4.3 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza ..... 34

4.4.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – C.d. WHISLEBLOWING ..... 36

4.4.2 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari ..... 40

4.4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni ..... 41

**5. SISTEMA DISCIPLINARE DELLA SICA S.r.l. ..... 41**

5.1 Funzione del sistema disciplinare ..... 41

5.2 Sanzioni applicabili ai dipendenti ..... 43

5.3 Sanzioni applicabili agli Amministratori ..... 44

**6. ASPETTI GENERALI ..... 47**

6.1 Premessa ..... 47

6.2 I reati presupposto ..... 47

6.3 Mappatura ed analisi delle aree aziendali a rischio commissione dei reati presupposto – Principi generali ..... 48

6.4 Controlli e procedure per la prevenzione dei reati presupposto - Principi generali ..... 50

**7. INTELLIGENZA ARTIFICIALE ..... 50**

7.1 Premessa ..... 50

7.2 Intelligenza artificiale nella SICA S.r.l. – Possibili usi ..... 51

7.3 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale ..... 52

**PARTE SPECIALE "A" - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e25 D.Lgs. 231/2001) ..... 55**

A.1 Le nozioni di Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio ..... 55

A.2 La tipologia dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione ..... 57

A.3 Destinatari della Parte Speciale ..... 73

A.4 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 73

A.5 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati contro la P.A. ed il suo patrimonio ..... 77

A.6 Sanzioni disciplinari ..... 92

**PARTE SPECIALE "B" - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 bis D.Lgs. 231/2001) ..... 94**

B.1 La tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati ..... 95

B.2 Destinatari della Parte Speciale ..... 103

B.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 103

B.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati informatici e trattamento illecito di dati ..... 104

B.5 Sanzioni disciplinari ..... 110

**PARTE SPECIALE "C" - REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) ..... 113**

C.1 La tipologia dei reati di criminalità organizzata ..... 114

C.2 Destinatari della parte speciale ..... 119
C.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 119
C.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati dei reati di criminalità organizzata ..... 119
C. 5 Reati transnazionali ..... 122
C.6 Sanzioni disciplinari ..... 123
**PARTE SPECIALE "D" - REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (Artt. 25 bis e 25 octies 1 D.Lgs.231/2001) ..... 125**
D.1 La tipologia dei reati contro la fede pubblica ..... 126
D.2 Destinatari della parte speciale ..... 133
D.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 134
D.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati contro la pubblica fede ..... 134
D.5 Sanzioni disciplinari ..... 138
**PARTE SPECIALE "E" – REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (Artt. 25 bis. 1 e 25 quaterdecies D.Lgs.231/2001) ..... 140**
E.1 La tipologia dei reati contro l'industria ed il commercio ..... 141
E.2 Destinatari della parte speciale ..... 149
E.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 150
E.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati contro l'industria ed il commercio ..... 151
E.5 Sanzioni disciplinari ..... 157
**PARTE SPECIALE "F" - REATI SOCIETARI (Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001) ..... 160**
F.1 La tipologia dei reati societari ..... 161
F.2 Destinatari della parte speciale ..... 172
F.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 172
F.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati societari 173
F.5 Sanzioni disciplinari ..... 179
**PARTE SPECIALE "G" - REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO (Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001) 181**
G.1 La tipologia dei reati con finalità di terrorismo ..... 182
G.2 Destinatari della parte speciale ..... 190
G.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 190
G.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati con finalità di terrorismo ..... 190

G.5 Sanzioni disciplinari ..... 193

**PARTE SPECIALE "H" - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (Artt. 25 quater 1 e 25 quinquies D-Lgs. 231/2001) ..... 195**

H.1 La tipologia dei reati contro la personalità individuale ..... 196

H.2 Destinatari della parte speciale ..... 204

H.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 204

H.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati contro la personalità individuale ..... 205

H.5 Sanzioni disciplinari ..... 208

**PARTE SPECIALE "I" - REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001) ..... 210**

I.1 La tipologia dei reati di abuso di mercato ..... 211

I.5 Sanzioni disciplinari ..... 213

**PARTE SPECIALE "L" - REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001) ..... 215**

L.1 La tipologia dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ..... 216

L.2 Destinatari della Parte Speciale ..... 219

L.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 220

L.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ..... 221

L.5 Sanzioni disciplinari ..... 232

**PARTE SPECIALE "M" - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO (Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001 ..... 234**

M.1 La tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio ..... 235

M.2 Destinatari della Parte Speciale ..... 239

M.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 240

M.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio ..... 240

M.5 Sanzioni disciplinari ..... 244

**PARTE SPECIALE "N" - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001) ..... 246**

N.1 La tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore ..... 247

N.2 Destinatari della Parte Speciale ..... 253

N.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 253

N.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore ..... 254

N.5 Sanzioni disciplinari ..... 257

**PARTE SPECIALE "O" - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZION O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001) ..... 259**

O.1 Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ..... 259

O.2 Destinatari della Parte Speciale ..... 260

O.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 261

O.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ..... 261

O.5 Sanzioni disciplinari ..... 263

**PARTE SPECIALE "P" - REATI AMBIENTALI (Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001) ..... 265**

P.1 La tipologia dei reati ambientali ..... 265

P.2 Destinatari della parte speciale ..... 288

P.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 289

P.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati ambientali ..... 290

P.5 Sanzioni disciplinari ..... 299

**PARTE SPECIALE "Q" - REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (Art.25 duodecies D.Lgs. 231/2001) ..... 301**

Q.1 La tipologia dei reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ..... 301

Q.2 Destinatari della parte speciale ..... 304

Q.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 304

Q.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ..... 305

Q.5 Sanzioni disciplinari ..... 307

**PARTE SPECIALE "R" - REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001) .. 309**

R.1 La tipologia dei reati di razzismo e xenofobia ..... 310

R.2 Destinatari della parte speciale ..... 311

R.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 311

R.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati razzismo e xenofobia ..... 312

R.5 Sanzioni disciplinari ..... 314

**PARTE SPECIALE "S" - REATI TRIBUTARI (ART. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001) ..... 316**

S.1 La tipologia dei reati tributari ..... 317
S.2 Destinatari della Parte Speciale ..... 323
S.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 323
S.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati tributari. 324
S.5 Sanzioni disciplinari ..... 330
**PARTE SPECIALE "T" - CONTRABBANDO (ART. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001) ..... 332**
T.1 La tipologia dei reati di contrabbando ..... 333
T.2 Destinatari della Parte Speciale ..... 347
T.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 347
T.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati di contrabbando. ..... 348
T.5 Sanzioni disciplinari ..... 351
**PARTE SPECIALE "U" – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ARTT. 25 septiesdecies, 25-octiesdecies D.Lgs. 231/2001) ..... 353**
U. 1 La tipologia dei reati contro il patrimonio culturale ..... 354
U.2 Destinatari della Parte Speciale ..... 359
U.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 360
U.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati contro il patrimonio culturale. ..... 360
U.5 Sanzioni disciplinari ..... 363
**PARTE SPECIALE "V" – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25-octies 2 D.Lgs. 231/2001) ..... 365**
V. 1 La tipologia dei reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea ..... 366
V.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato ..... 370
V.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea ..... 371
V.5 Sanzioni disciplinari ..... 376

# PARTE GENERALE

# 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

## 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato previsto dal D.Lgs. 231/2001

Nell'ottica di una politica aziendale volta ad assicurare correttezza e trasparenza nella gestione della propria attività, la SICA S.r.l. ha deciso di uniformarsi alla normativa contenuta nel D.Lgs. 231/2001 e sue successive integrazioni, attraverso l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'emanazione di tale Decreto ha determinato l'introduzione, nell'ordinamento giuridico italiano, di una serie di norme dirette all'affermazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel caso di commissione di determinati reati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, da parte di soggetti che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente e che:

a) svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) siano sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dalla lettera a).

Con la normativa in commento, viene introdotta la possibilità di infliggere sanzioni autonomamente e direttamente in capo all'ente a cui è riconducibile la persona fisica che ha commesso un determinato reato nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso.

La responsabilità amministrativa delle società si aggiunge a quella penale della persona fisica che è l'autore materiale dell'illecito e non la sostituisce. La stessa sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure se il reato medesimo si è estinto nei confronti del reo per causa diversa dall'amnistia.

Il D.Lgs. 231/2001 introduce il quadro generale della responsabilità dettando i principi generali, i criteri di attribuzione, i reati per i quali è attribuibile la responsabilità dell'Ente (i c.d. reati presupposto), le sanzioni, l'impatto sul patrimonio dell'Ente e sulle sue vicende modificative, nonché la procedura di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

## 1.2 I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

Oltre alla commissione (o tentativo) di uno dei c.d. reati presupposto, affinché vi sia un'attribuzione in concreto di responsabilità in capo all'ente, occorre che siano soddisfatti alcuni criteri di natura oggettiva ed altri di natura soggettiva, specificatamente previsti dal Decreto.

L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 pone tre criteri di natura oggettiva, in base ai quali è possibile attribuire all'ente la responsabilità per un reato commesso nell'esercizio dell'attività tipica.

1. Il primo fondamentale ed essenziale criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato commesso «*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*».

Tale criterio pone due condizioni, fra loro alternative, per l'attribuzione di responsabilità, che si sostanziano nel beneficio che l'ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito.

La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ovvero alla possibile utilità dell'ente; la seconda attiene all'effettiva utilità conseguita dall'ente, ovvero il beneficio di natura patrimoniale realizzato dall'ente stesso. Tale beneficio economico può consistere, oltre che in un effettivo guadagno, anche in un risparmio di spesa per la persona giuridica.

2. Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del reato. L'illecito deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:

- «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*», c.d. soggetti apicali dell'ente.

Rientrano in tale categoria soggetti quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente. Simili funzioni possono essere ricoperte in via derivativa grazie alla c.d. "delega di funzioni" e quindi anche il soggetto delegato, pur se formalmente legato all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, deve rientrare in questa categoria;

- «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*». Tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei c.d. soggetti apicali.

3. Il terzo criterio oggettivo d'imputazione prevede che gli autori del reato non abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. Infatti, se il soggetto autore materiale del reato ha avuto finalità diverse dal profitto dell'Ente, viene meno il collegamento tra il reato e l'ente medesimo e quindi il giudizio di "rimproverabilità" di quest'ultimo. Tuttavia, se l'autore del reato ha agito anche solo in parte nell'interesse dell'ente, quest'ultimo rimane responsabile per il reato.

## 1.3 I criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il D.Lgs. 231/2001, agli artt. 6 e 7, individua una serie di condizioni, alcune previste in positivo, altre in negativo, di natura soggettiva, che costituiscono dei criteri di imputazione, appunto, soggettivi del fatto illecito rimproverato alla società. La normativa delinea la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; il Legislatore, infatti, ha ritenuto che non fosse sufficiente una mera riconducibilità oggettiva del reato all'attività dell'ente.

Tale forma d'imputazione soggettiva del fatto–reato è stata individuata nella circostanza che il reato si sia realizzato come espressione di una politica aziendale, e, quindi, sia attribuibile ai soggetti in posizione apicale, oppure che il reato derivi da una colpa di organizzazione, e, pertanto, sia attribuibile oggettivamente ai soggetti in posizione subordinata.

- Soggetti in posizione apicale

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale all'interno dell'ente, la Legge presuppone che la commissione del reato sia espressione della politica d'impresa dell'ente stesso e, quindi, ne presuppone la responsabilità, salvo, ovviamente sia fornita prova contraria.

In questi casi è l'ente che deve fornire la prova della propria estraneità e questa prova deve consistere nel fatto che:

1. prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed attuato in modo efficace un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire il reato stesso;

2. l'ente ha affidato ad un proprio organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, compiti di vigilanza circa il funzionamento e l'osservanza del modello, e tale organismo ha svolto in modo adeguato i propri compiti;

3. l'autore del reato lo ha commesso eludendo fraudolentemente il modello.

- Soggetti in posizione subordinata

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata all'interno dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo è connessa alla violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza sul subordinato. Tuttavia, non sussiste violazione dell'obbligo qualora l'ente abbia adottato ed attuato efficacemente un Modello di Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire la commissione del reato. Diversamente da quanto previsto in relazione ai soggetti in posizione apicale, l'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo costituisce una presunzione di conformità a favore dell'ente. L'onere della prova circa l'inidoneità del modello stesso spetta, infatti, all'accusa.

## 1.4 I c.d. reati presupposto

In base al D.Lgs. 231/2001 la responsabilità dell'ente sorge in relazione a specifici criteri soggettivi ed oggettivi d'imputazione, sopra specificati, e qualora un reato venga commesso nell'ambito dell'attività d'impresa. L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati tassativamente richiamati dagli artt. da 24 a 25 duodevicies del D.Lgs. n. 231/2001, i c.d. reati presupposto.

Si tratta di una serie di reati tipici del contesto aziendale, legati, cioè, potenzialmente all'attività di qualsiasi impresa. Tale elenco è in continua espansione, oggetto di frequenti interventi legislativi, anche in adeguamento a obblighi di natura internazionale e comunitaria. Sarà pertanto compito della SICA S.r.l., tramite il proprio Organismo di Vigilanza, verificare periodicamente l'elenco dei reati previsti dal Decreto ed, eventualmente, valutare l'opportunità di aggiornamento del Modello.

L'elenco dettagliato dei reati presupposto è contenuto in appendice.

I reati presupposto possono essere compresi, per praticità di esposizione, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 quali corruzione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato. L'art. 1, comma 77, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha aggiunto all'art. 25 il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. La Legge 09/01/2019 n. 3 (c.d. anticoruzione) ha introdotto, tra i reati presupposto, il reato di traffico di influenze illecite, previsto dall'art. 346 bis. c.p. Ulteriori reati sono stati previsti dal D.Lgs. 75/2020, attuativo della c.d. direttiva P.I.F. dell'U.E.: frode nelle pubbliche forniture, indebita percezione di contributi in agricoltura, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio (tali ultimi tre reati sono imputabili all'ente collettivo solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea);

- delitti contro la fede pubblica, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25 bis del Decreto, e introdotti dalla legge 23 novembre 2001 n. 409. Con l'art. 15, comma 7, lett. a) della Legge n. 99/2009 sono stati aggiunti anche i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

- reati societari. Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001). L'art. 1, comma 77, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha aggiunto all'art. 25 ter il reato di corruzione tra privati;

- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7);

- delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25 quater.1 del D.Lgs. n. 231/2001);

- abusi di mercato, richiamati dall'art. 25 sexies del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62;

- delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25 quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù; nell'ambito di tali fattispecie, la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 ha introdotto il reato di Intermediazione Illecita e Sfruttamento dei Lavoratori;

- reati transnazionali. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della trasnazionalità;

- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsti dall'art. 25 septies, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007;

- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25 octies, introdotto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007;

- reati informatici e di trattamento illecito di dati, previsti dall'art. 24 –bis, introdotto dalla Legge n. 48 del 18 marzo 2008. Il D.L. n. 93/2013 ha inserito nell'art. 24 –bis le ipotesi delittuose contenute: A) nell'art. 640 –ter, terzo comma, c.p. (Frode Informatica), B) art. 55, comma 9, del D.Lgs. n. 231/2007 e C) artt. 167, 168 e 170 del D.Lgs. n. 196/2003 (T.U. Privacy);

- delitti contro l'industria e il commercio, previsti dall'art. 25 bis.1, introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, lettera b, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, quali la turbata libertà dell'industria o del commercio, l'illecita concorrenza con minaccia o violenza, le frodi contro le industrie nazionali, la frode nell'esercizio del commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, previsti dall'art. 25 novies, introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, lettera c, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009. I reati previsti sono contenuti negli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171 septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633;

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 25 decies;

- reati ambientali, previsti dall'art. 25 undecies, introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011. Tale norma ricomprende alcune fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 152/2006 (scarichi, rifiuti, inquinamento atmosferico) e in altre disposizioni in materia di tutela ambientale; ulteriori fattispecie di reato sono state inserite nell'art. 25 undecies dalla Legge n. 68/2015;

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto all'art. 25 duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, che individua, quale fattispecie di reato, il delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998;

- reati di razzismo e xenofobia, previsti dall'art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001, articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167;

- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, previsti dall'art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001;

- reati tributari, previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, che individua alcuni dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000;

- reati di contrabbando, previsti dall'art. 25 sexiesdecies, introdotto dal D.Lgs. 75/2020 attuativo della c.d. Direttiva P.I.F. dell'Unione Europea;
- reati contro il patrimonio culturale, previsti dagli artt. 25 septiesdecies, 25 duodevicies;
- reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, art. 25 octies 2.

### 1.4.1 I reati presupposto commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati, previsti dallo stesso Decreto, commessi all'estero.

Tale scelta va interpretata come la volontà del Legislatore di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti della responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;

- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- l'ente risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);

- sempre se nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

### 1.4.2 I reati tentati

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso di tentativo di uno dei reati presupposto. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tale ipotesi, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Quanto all'istituto del tentativo, occorre rinviare all'art. 56 c.p., ai sensi del quale "*chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica*".

## 1.5 Le vicende modificative dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 prevede una specifica disciplina del regime della responsabilità patrimoniale dell'ente in relazione alle vicende modificative dell'ente, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Preliminarmente si precisa che, ai sensi dell'art. 27, comma 1, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. La norma in esame manifesta la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (art. 8 del D.Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede che resta ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001).

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, riguardanti la determinazione delle sanzioni nell'ipotesi che tali operazioni siano intervenute prima della conclusione del giudizio. In particolare, vale il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, riferendosi alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'Ente a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a condizione che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;

- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (ai fini della confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

Nel caso in cui ricorrano le suddette vicende modificative, il giudice può tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le ipotesi della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33).

Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salva la preventiva escussione

dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario, oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento), è, peraltro, limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Diversamente, le sanzioni interdittive inflitte al soggetto cedente non si estendono al cessionario.

## 1.6 Apparato sanzionatorio

L'apparato sanzionatorio delineato dal Decreto (artt. 9–23) è incentrato, principalmente, su sanzioni pecuniarie e su sanzioni interdittive, oltre che su altre tipologie di sanzioni.

In particolare, la normativa in commento prevede l'applicabilità delle seguenti sanzioni:

**Sanzioni pecuniarie (applicabili anche quale misura cautelare, in forma di sequestro)**

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;

- quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente

il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; o ancora se è stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25 sexies del Decreto e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

**Sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare)**

Sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi ed una durata massima di 2 anni.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente. Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. In particolare, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate nei casi più gravi in via definitiva (art. 16).

E', altresì, prevista la possibilità di proseguire l'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, almeno, si sia adoperato in tal senso;
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, ai fini della confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il D.Lgs. 231/2001 prevede altre due sanzioni:

- **la confisca** (e sequestro preventivo quale misura cautelare reale), che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguirla direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);

- **la pubblicazione della sentenza di condanna** in caso di applicazione di sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

## 1.7 L'esonero dalla responsabilità amministrativa da reato

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è, poi, espressamente esclusa dal D.Lgs. 231/2001 qualora i soggetti menzionati dal suddetto art. 5 D.Lgs. 231/2001, abbiano agito nell'esclusivo interesse o a vantaggio proprio o di terzi.

L'esclusione della responsabilità dell'ente è, poi, espressamente esclusa, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, qualora, pur in presenza della verificazione di uno dei reati previsti dal Decreto stesso, l'ente riesca a dimostrare che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) ha vigilato sull'osservanza, sul funzionamento e sull'aggiornamento di tali Modelli tramite un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (organismo di Vigilanza);

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel caso il reato sia stato commesso da soggetti apicali);

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

L'adozione di un efficace ed effettivo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, può consentire, pertanto, l'esclusione della responsabilità dell'ente anche nel caso in cui sia stato realizzato un reato previsto dal Decreto da parte dei soggetti indicati nell'art. 5 D.Lgs. 231/2001.

In particolare, nel caso di commissione dei reati da parte di soggetti che si trovino in posizioni apicali nella gerarchia dell'Ente, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, occorrerà, di volta in volta, che l'ente riesca a dimostrare l'idoneità del proprio già adottato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire reati di quello nella specie verificatosi.

Ai fini di tale idoneità, ai sensi del II co. dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'organo dirigente, dovrà prevedere:

a) le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) obblighi di informazione dei confronti dell'organismo di controllo (deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli);

e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Qualora, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e dell'Organismo di Vigilanza, l'ente sarà ritenuto responsabile qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza di tali obblighi.

In tale ultimo caso, tuttavia, l'ente andrà esente da responsabilità, qualora riesca a dimostrare di avere adottato, prima della commissione del fatto, un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello nella specie verificatosi.

Nel caso di reati commessi da persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza, dunque, sarà compito del Giudice dimostrare eventualmente l'inadeguatezza del Modello a prevenire reati del tipo di quello commesso.

Parte integrante del Modello è, poi, rappresentata dal Codice Etico della SICA S.r.l. (allegato), contenente le linee di condotta ed i principi generali di comportamento propri dell'ente e la cui violazione comporta, pertanto, indirettamente, la violazione del Modello stesso, nonché la applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Il Codice Etico della SICA S.r.l., in particolare, esprime i principi di deontologia aziendale ai quali tutti gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori e i consulenti aziendali devono attenersi nello svolgimento dell'attività.

Tali principi richiedono a tutti gli anzidetti soggetti di:

- rispettare leggi e normative inerenti all'attività aziendale considerata nel suo complesso;

- fondare sui valori della legalità, lealtà, correttezza e trasparenza i propri rapporti con tutti gli interlocutori aziendali.

L'esonero della responsabilità per l'ente, rappresenta la principale utilità dell'adozione preventiva di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, secondo i dettami normativi del D.Lgs. 231/2001.

## 1.8 Sindacato di idoneità del Modello

L'accertamento della responsabilità della società è attribuito al giudice penale, secondo le regole del processo penale. Tale accertamento avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;

- il sindacato di idoneità sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è svolto secondo il criterio della c.d. prognosi postuma.

Il giudizio di idoneità va, cioè, formulato secondo un criterio *ex ante,* in base al quale il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato la fattispecie di reato per verificare la congruenza del Modello adottato. In sostanza, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

## 2. INFORMAZIONI GENERALI E DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTA DALLA SICA S.r.l

### 2.1 SICA S.r.l. – Attività svolta

SICA S.r.l. è una società con sede legale in San Marzano sul Sarno (SA) alla Via Martiri della Loggia n. 51 e con le seguenti sedi operative: stabilimento per la lavorazione del pomodoro e la produzione di conserve di pomodoro, sito in Pagani (SA) alla Via Termine Bianco n. 14; stabilimento per la produzione di scatole e coperchi vuoti in banda stagnata, sito in Scafati (SA) alla Via Nuova san Marzano 33; deposito sito in Sant' Egidio del Monte Albino (SA) Località Quarto trav. S.S. 18; deposito sito in Pagani (SA) alla Via Filettine snc.; deposito sito in Scafati alla Via Nuova San Marzano 32. Gli impianti sono strutturati in aree coperte e scoperte.

La società è iscritta nel registro presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno.

Sica S.r.l. opera nel settore agroalimentare. La principale attività svolta consiste nella lavorazione e trasformazione del pomodoro fresco in conserve alimentari, nei formati destinati al settore Ho.Re.Ca. L'azienda commercializza i suoi prodotti in Italia e all'estero con i marchi propri "SICA", "BUON SOLE" e "POMITALIA" o, a richiesta, con marchio del cliente stesso. Ulteriori attività svolte dalla SICA S.r.l. sono: la produzione di scatole e coperchi vuoti in banda stagnata (tale produzione è riservata quasi esclusivamente ad uso interno, solo una minima parte viene commercializzata); attività di deposito dei prodotti realizzati.

Per lo svolgimento delle attività indicate la Società è in possesso delle necessarie autorizzazioni, in particolare quella relativa al sistema H.A.C.C.P. e l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

La SICA S.r.l. possiede, altresì, diverse certificazioni conseguite nel tempo: ISO 9001:2015, UNI EN ISO 22005:2008, SMETA CAPR, KOSHER, HALAL, BRC.

Ai fini del presente Modello, nell'ambito dalla SICA S.r.l. si distinguono tipologie di attività distinte:

- **Amministrazione**
- **Produzione**

**L'amministrazione** riguarda tutte le funzioni tipicamente di "corporate" (gestione amministrativa, contabilità, operazioni commerciali, investimenti, gestione delle risorse umane, gestione e partecipazione a gare, bandi pubblici e finanziamenti pubblici, gli affari legali, nonché ogni altro aspetto amministrativo connesso all'attività della Società)

L'attività amministrativa è svolta, logisticamente, all'interno delle aree ufficio e servizi presenti nei vari stabilimenti, oltre che presso la sede legale.

**La produzione** consiste, nel dettaglio:

**Lavorazione pomodoro**

- acquisto materia prima (pomodoro fresco) dai produttori;

- lavorazione del pomodoro fresco;

-trasformazione del pomodoro in conserve (pomodori pelati, polpa e passate di pomodroro);

- confezionamento delle conserve;

- commercializzazione del prodotto finito.

**Lavorazione banda stagnata**

- acquisto materia prima (banda stagnata) dai produttori;

- lavorazione della banda stagnata;

- produzione di scatole e coperchi vuoti in banda stagnata;

- commercializzazione del prodotto finito residuale.

**Attività di deposito**

- Stoccaggio e conservazione dei prodotti finiti

## 2.2 Governance della SICA S.r.l.

SICA S.r.l. è una società a responsabilità limitata, con costituzione in data 26/6/1991, con termine in data 30/12/2050. La costituzione della società è avvenuta con atto notarile del 26/6/1991 (rep. N. 30459)

Il capitale sociale è di 7.000.000 €, interamente versato.

La Società è composta da 3 soci: OLIVA Silvestro, con quota sociale di 3.640.000 €, pari al 52%; OLIVA Gaetano, con quota sociale di 1.680.000 €, pari al 24%; OLIVA Luigi, con quota sociale di 1.680.000 €, pari al 24%.

Il sistema di amministrazione adottato è quello dell'amministratore unico, il quale è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il sistema di controllo societario è quello del collegio sindacale, con i compiti e poteri previsti dalla Legge.

# 3. IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA SICA S.r.l.

## 3.1 Premessa

SICA S.r.l. è una società operante nel settore agroalimentare con sede legale in San Marzano sul Sarno (SA) alla Via Martiri della Loggia n. 51 e con le seguenti sedi operative: stabilimento per la lavorazione del pomodoro e la produzione di conserve di pomodoro, sito in Pagani (SA) alla Via Termine Bianco n. 14; stabilimento per la produzione di scatole e coperchi vuoti in banda stagnata, sito in Scafati (SA) alla Via Nuova san Marzano 33; deposito sito in Sant' Egidio del Monte Albino (SA) Località Quarto trav. S.S. 18; deposito sito in Pagani (SA) alla Via Filettine snc

SICA S.r.l. è una società a responsabilità limitata e, come tale, fornita di personalità giuridica. Pertanto, rientra pacificamente fra gli enti ai quali è attribuita la responsabilità amministrativa derivante da reato, secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 231 del 2001, ai sensi del quale "*le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Tanto premesso, la SICA S.r.l. risponde ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se il reato è commesso (art. 5 D.Lgs. 231/2001):

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Di qui la scelta della SICA S.r.l. di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

## 3.2 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della SICA S.r.l.

La scelta della SICA S.r.l. di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo riflette la più ampia politica d'impresa della società, che si concretizza in iniziative, operazioni interne ed interventi finalizzati, innanzitutto, a sensibilizzare sia il personale interno (governance e lavoratori dipendenti) sia tutti i collaboratori esterni all'azienda ed eventuali partner, circa un'organizzazione ed una gestione corretta e trasparente della società. Gli interventi della Società sono, altresì, finalizzati a divulgare il concetto del rispetto delle normative giuridiche vigenti, nonché dei principi fondamentali di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

La previsione di precise regole interne alla Società persegue il fondamentale scopo di organizzare il sistema interno dei poteri, della linea decisionale, di regolamentare le varie attività svolte all'interno della SICA S.r.l. attraverso una precisa procedimentalizzazione.

La SICA S.r.l. si propone di perseguire, attraverso l'adozione del presente Modello previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il principale obiettivo di razionalizzare e formalizzare il sistema di regole e di protocolli interni già esistenti, rendendolo conforme allo spirito ed alle finalità del D. Lgs. 231/2001. In particolare, si vuole rendere il sistema di regole e di controlli conforme alla finalità di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 stesso e, di conseguenza, della responsabilità amministrativa dell'ente. Tale scelta risponde anche alla volontà di affermare e rendere pubblico all'interno ed all'esterno dell'azienda la propria politica in materia. Sottolineare ed anche pubblicizzare che la SICA S.r.l. condanna con fermezza ogni condotta contraria a principi etici, leggi e regolamenti

Proprio in tale ottica, l'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo garantisce l'obiettivo di informare il personale interno nonché i collaboratori e quanti entrano in contatto con la Società delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione di reati tipizzati, assicurando la prevenzione

della commissione stessa degli illeciti, anche penali, nell'ambito dell'attività della Società attraverso il continuo ed effettivo monitoraggio e controllo di tutte le aree ed settori di attività a rischio di commissione di reati.

## 3.3 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano ai seguenti soggetti:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della SICA S.r.l.;
- ai lavoratori subordinati della SICA S.r.l., di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale;
- a chi, pur non appartenendo alla società, opera su mandato della medesima;
- a chi intrattiene rapporti lavorativi con la SICA S.r.l. (collaboratori esterni ed eventuali business partner).

I destinatari sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei generali doveri di legalità, lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla SICA S.r.l.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla Legge, dalle previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico della SICA S.r.l., anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

## 3.4 Struttura del Modello – Metodologia di elaborazione

Il processo di elaborazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo parte dalle *linee guida* elaborate da Confindustria. Tali linee guida si sostanziano in principi, procedure, regole e *best practices* che mirano a orientare le imprese nella realizzazione dei Modelli.

Ulteriore spunto è tratto dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria cui fa riferimento la SICA S.r.l., ovvero quelle operanti nel settore agroalimentare e manufattiero. Tali linee guida sono state sviluppate applicandole alla realtà aziendale della SICA S.r.l., ovvero alle concrete situazioni che caratterizzano l'attività della Società, ovvero a tutte le reali attività e strutture organizzative e gestionali e, quindi, ai reali rischi di reati prospettabili in relazione ad esse. Seguendo questa metodologia si sono resi effettivi, attuandoli, i principi generali ed astratti contenuti nelle menzionate linee guida e nel D.Lgs. 231/2001.

La predisposizione del Modello di Organizzazione e di Gestione della SICA S.r.l ha previsto una preliminare attività preparatoria, attraverso l'analisi della documentazione essenziale della Società e l'acquisizione di tutte le necessarie informazioni. Questa operazione è stata poi seguita da varie attività, suddivise in diverse fasi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, che all' art. 6 co. 2 individua le esigenze fondamentali cui deve rispondere un Modello e che ne costituiscono il nucleo centrale.

L'elaborazione del presente Modello è avvenuta attraverso tre differenti fasi.

- **I fase: <u>acquisizione di informazioni sulla SICA S.r.l.</u>**

In questa prima fase si è concentrata la preliminare attività di reperimento di tutte le informazioni sulla Società utili e necessarie all'elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La raccolta delle informazioni è avvenuta attraverso l'intervista dei titolari, dell'Amministratore e dei responsabili di settore della SICA S.r.l., nonché attraverso l'analisi di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la Società, in particolare:

a) visura storica aggiornata;
b) atto costitutivo della società
c) statuto della società;
d) organigramma e ripartizione di attività, funzioni e competenze;
e) documentazione contabile;
f) autorizzazioni e certificazioni;
g) contratti principali con soggetti esterni;

- **II fase: <u>identificazione dei settori e delle attività a rischio</u>**

Lo svolgimento di tale fase ha comportato un'analisi capillare della realtà aziendale della SICA S.r.l., con l'obiettivo di individuare le aree e settori aziendali a rischio di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, "presupposto" della responsabilità dell'ente.

Nell'ambito di tale procedimento di mappatura delle aree a rischio, sono state identificate le singole operazioni svolte dalla SICA S.r.l., analizzandone i contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, verificando per ciascuna di esse la sussistenza o meno di rischi di commissione dei reati e le potenziali modalità secondo le quali essi si possono verificare. Ciò è avvenuto attraverso l'intervista dei soggetti apicali, i responsabili di settore ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in azienda ed una meticolosa attività di

monitoraggio delle procedure delle singole operazioni svolte dalla società, nonché dei controlli e presidi già esistenti.

L'analisi dei potenziali rischi e delle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali rappresenta un'attività fondamentale e propedeutica ad una corretta progettazione delle misure preventive.

- **III fase: progettazione del sistema di controllo preventivo**

Individuate e valutate le aree e le attività aziendali a rischio, si è proceduto alla predisposizione/adeguamento di un sistema di controllo capace di contrastare efficacemente i rischi identificati, cioè azzerarli o ridurli ad un livello "accettabile".

Per ciascuna attività in cui è stata identificata un'ipotesi di rischio di commissione di reato è stato definito un protocollo per la programmazione, formazione ed attuazione delle decisioni della SICA S.r.l. Si tratta di una disciplina, fatta di principi, regole e procedure standardizzate da seguire, ritenuta la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati al principio fondamentale di rendere tracciabili, quindi documentate e verificabili, le varie fasi del processo decisionale.

## 3.5 Adozione, modifica ed aggiornamento del Modello

L'Amministratore ha competenza per l'adozione e la modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In particolare:

**a)** l'Amministratore modifica tempestivamente il Modello qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;

**b)** l'Amministratore aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e in ogni caso dopo averlo consultato al proposito, qualora intervengano apprezzabili eventi, mutamenti o modifiche: o nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività della società o nella struttura societaria, nell'organizzazione o articolazione della società; o nell'attività della Società o dei suoi servizi o beni offerti alla clientela; o nell'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora l'Amministratore ritenga di discostarsi dal parere dell'Organismo di Vigilanza, deve fornire adeguata motivazione.

## 3.6 Comunicazione del Modello – Formazione

SICA S.r.l., al primario scopo di attuare efficacemente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, intende assicurare una corretta diffusione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione aziendale.

In particolare, obiettivo della SICA S.r.l. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della SICA S.r.l. in forza di rapporti contrattuali.

Tale attività di divulgazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità (principio di reiterazione) al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di "*promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello*".

- **Dipendenti**

Ogni dipendente della SICA S.r.l è tenuto:

**a)** acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello, compreso il Codice Etico;

**b)** conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività

A tal fine, ai lavoratori, ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della SICA S.r.l. sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello, compreso il Codice Etico.

Ai nuovi lavoratori, dirigenti e ai nuovi componenti degli organi sociali sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello, compreso il Codice Etico, al momento dell'accettazione della carica loro conferita.

- **Altri destinatari**

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con SICA S.r.l. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

## 4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SICA S.r.l.

### 4.1 Premessa – Funzioni dell'Odv di SICA S.r.l.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 individua, tra le condizioni esimenti la responsabilità amministrativa dell'ente, l'istituzione, all'interno della società, di un Organismo di Vigilanza (anche OdV), cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e che è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'affidamento di tali compiti all'OdV e l'efficace svolgimento degli stessi sono, pertanto, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente, sia che il reato sia stato commesso da soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Da quanto richiamato, si evidenzia il fondamentale ruolo dell'OdV nel dare effettività e concretezza al Modello, nonché la complessità dei compiti che esso deve ottemperare.

In osservanza del D.Lgs. 231/2001, contestualmente all'adozione del Modello è istituito dalla SICA S.r.l. un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

All'Organismo di Vigilanza competono le seguenti funzioni:

- vigilare con continuità di azione sull'osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari dello stesso;

- vigilare con continuità di azione sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità delle prescrizioni in esso contenute di prevenire la commissione dei reati;

- acquisire informazioni relative alle violazioni delle disposizioni del Modello, anche attraverso la creazione di una rete di comunicazioni interna;

- segnalare la necessità di eventuali procedimenti disciplinari;

- vigilare sullo stato di aggiornamento del Modello e promuoverne la modifica quando si riscontrino mutamenti della struttura e dell'organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

4.2 Struttura, composizione e requisiti dell'Organismo di vigilanza della SICA S.r.l.

Il D.Lgs. 231/2001, nel delineare le caratteristiche, i requisiti ed i compiti dell'OdV, non fornisce specifiche indicazioni circa la sua composizione, con riferimento al numero di componenti e, pertanto, un ente può optare per una composizione monocratica o collegiale. La scelta tra le due soluzioni, non imposta dal Legislatore, è rimessa alla valutazione da parte dell'ente, che dovrà tener conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dell'ente stesso, al fine di garantire l'effettività di controlli.

La norma, tuttavia, prevede che negli enti di piccole dimensioni i compiti spettanti all'OdV possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'OdV.

Infine, i componenti dell'OdV possono essere sia interni che esterni all'ente.

SICA S.r.l., in considerazione della dimensione e dell'organizzazione aziendale, ha optato, nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, per un **Organismo di Vigilanza monocratico**. Tale scelta è ritenuta in linea con i principi fissati dalla norma ed idonea a garantire l'effettività dei controlli cui l'OdV è preposto dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza è nominato con atto dell'Amministratore, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e di conoscenza dei profili giuridici richiesti dal Decreto.

In attuazione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, l'Amministratore della SICA S.r.l. procede alla nomina di un OdV che possegga i seguenti requisiti: autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

**a) Autonomia ed indipendenza**

Tali requisiti vanno riferiti, primariamente, alla funzionalità dell'OdV. Essi sono essenziali ed indispensabili affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività operative che rappresentano l'oggetto della sua attività di controllo e possa, così, adempiere in modo effettivo ai suoi compiti. La posizione dell'OdV deve garantire l'autonomia dell'attività di controllo da ogni forma d'interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della Società, in particolare dell'organo dirigente.

Nella SICA S.r.l i requisiti di autonomia ed indipendenza sono così assicurati:

- attribuzione all'OdV di una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo che esso risponda solo all'Amministratore;
- non essere legati alla Società da rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- non essere legati da rapporti di parentela con amministratori della Società o di società controllate;
- esclusione dell'OdV da compiti operativi, che ne minerebbero l'obiettività nella propria attività di controllo.

**b) Professionalità**

Tale requisito si riferisce, specificamente, alle competenze tecniche che l'OdV deve possedere per poter svolgere in modo efficace l'attività di vigilanza e di analisi affidata. A tal scopo è possibile l'apporto di consulenti esterni.

Nella SICA S.r.l il requisito di professionalità è così assicurato:

- nomina, quale componente dell'OdV, di un soggetto dotato di competenze tecnico-pratiche, essendo perfetto conoscitore della disciplina prevista dal D.Lgs.231/2001.

**c) Continuità d'azione**

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è necessaria la presenza di un OdV che si dedichi a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello stesso

Nella SICA. S.r.l. il requisito della continuità d'azione è così garantito:

- l'OdV è una struttura "interna" all'azienda, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- esclusione dell'OdV da compiti operativi, che rappresenterebbero un ostacolo ad un impegno esclusivo ed a tempo pieno;
- previsione di una durata consistente (almeno biennale) della carica del nominato Odv, per garantire la continuità d'azione.

La revoca, del membro costituente l'OdV spetta all'Amministratore, con apposita delibera e nel rispetto delle indicazione previste dalla Legge, che provvede contestualmente alla sua sostituzione.

La revoca può essere disposta elusivamente per giusta causa, e quindi per ragioni connesse a gravi inadempimenti in ordine al mandato conferito, per il sopravvenire di cause d'incompatibilità/ineleggibilità o per ragioni di ristrutturazione organizzativa della SICA S.r.l. E' sempre riconosciuta al membro dell'OdV la facoltà di rinuncia al mandato.

In particolare, sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità cui al precedente paragrafo precedente;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

## 4.3 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza competono le seguenti funzioni:

- vigilare con continuità di azione sull'osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari dello stesso;

- vigilare con continuità di azione sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità delle prescrizioni in esso contenute di prevenire la commissione dei reati;

- acquisire informazioni relative alle violazioni delle disposizioni del Modello, anche attraverso la creazione di una rete di comunicazioni interna;

- segnalare la necessità di eventuali procedimenti disciplinari;

- vigilare sullo stato di aggiornamento del Modello e promuoverne la modifica quando si riscontrino mutamenti della struttura e dell'organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

Al fine di adempiere ai suindicati compiti, all'OdV della SICA S.r.l. sono assegnate le seguenti attività:

- verifica costante delle attività ed operazioni individuate nei settori a rischio;
- verifica del rispetto dei controlli preventivi e dei protocolli previsti dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dai flussi informativi e dalle segnalazioni interne;
- valutazione dei flussi informativi e delle segnalazioni interne;
- segnalazione tempestiva all'Amministratore di tutte le violazioni del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo, sensibili al fine della responsabilità della società, nonché di anomalie o atipicità;
- segnalazione all'Amministratore le necessità di aggiornamento del Modello in ogni sua parte a seguito di modifiche aziendali e/o legislative;
- reporting almeno semestrale con l'Amministratore sull'attività svolta, attraverso apposita relazione informativa generale;
- reporting almeno annuale con l'Assemblea e l'Organo di controllo sull'attività svolta, attraverso apposita relazione informativa generale;
- coordinamento con il management aziendale (Amministratore ed Assemblea) per sollecitare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, che spetta in ogni caso all'Assemblea;

- verbalizzazione e documentazione di tutte le attività svolte.

Per lo svolgimento delle suindicate attività, l'OdV della SICA S.r.l. dispone dei seguenti poteri:

- Insindacabilità delle attività poste in essere dall'OdV, fermo restando che l'Amministratore è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV;
- libero accesso presso tutti i settori della Società, senza necessità di consenso preventivo;
- possibilità di avvalersi del contributo di consulenti esterni;
- sollecitazione dell'Amministratore al fine dell' applicazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello;
- disponibilità di un budget adeguato , che consenta un pieno ed autonomo adempimento dei propri compiti; tale budget è fissato dall'Amministratore con la delibera di nomina dell'OdV.
- autoregolamentazione delle proprie attività.

## 4.4 Flussi informativi

Apposita sezione è dedicata ai flussi informativi.

Tali flussi d'informazioni si sostanziano in obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e nei doveri informativi dell'OdV verso gli organi societari. Tali scambi d'informazioni rappresentano un aspetto particolarmente rilevante al fine di un corretto svolgimento dei compiti dell'OdV.

### 4.4.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – C.d. WHISLEBLOWING

Per quanto riguarda i flussi informatavi verso l'Organismo di Vigilanza, l'art. 6 co. 2 lett d) del D.Lgs. 231/2001 stabilisce obblighi di informazione nei confronti dell'OdV. Come sottolineato, l'obbligo di informazione all'OdV è concepito come ulteriore e necessario strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo, nonché di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Tale obbligo informativo ha ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere sottoposti all'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e le procedure predisposti nel Modello.

Destinatari di tali obblighi sono tutti soggetti interni alla SICA S.r.l., con qualsiasi mansione, responsabilità e ruolo.

I suindicati soggetti destinatari degli obblighi sono tenuti a comunicare all'OdV:

- informazioni relative all'attuazione del Modello;
- anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito aziendale;
- violazioni delle disposizione e dei protocolli previsti dal Modello e del Codice Etico;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da polizia giudiziaria e/o dall'Autorità Giudiziaria, dai quali emerga l'esistenza di indagini nei confronti della SICA S.r.l. o a carico di soggetti interni;
- richieste di assistenza legale inoltrata dall'Amministrazione;

Specifico obbligo informativo è previsto in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà relazionare all'OdV periodicamente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

E' fatta particolare menzione alle **SEGNALAZIONI** aventi ad oggetto violazioni di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Tale materia è disciplinata, oltre che dal D.lgs. 231/2001, dalla L. 179/2017 e dal D.Lgs. 24/2023 (**c.d. WHISTLEBLOWING**).

Per tali segnalazioni sono previsti ed istituiti un canale interno ed un canale esterno a disposizione dei segnalanti.

CANALE INTERNO (segnalazioni all'Organismo di Vigilanza)

Tutti i dipendenti (a tempo determinato/indeterminato, anche durante l'eventuale periodo di prova), nonché i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la proprio attività presso la Società, e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo,

vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, possono inoltrare all'Organismo di Vigilanza delle segnalazioni, anche anonime.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto le seguenti violazioni di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo (anche fondati sospetti sulla base di elementi concreti):

- eventuali commissioni o tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, ovvero la violazione o l'elusione del Modello 231;

- violazioni del diritto dell'Unione Europea (art. 2 lett. a) nn. 3-4-5-6 D.Lgs. 24/2023) In particolare: 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

SICA S.r.l. incoraggia tutti i soggetti su indicati a sollevare tali segnalazioni, se fondate. Allo stesso tempo sono previste sanzioni disciplinari a carico di chiunque sollevi intenzionalmente accuse o segnalazioni false.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. E', altresì, prevista la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'adozione di misure ritorsive e discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti può essere oggetto di denuncia all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed oggetto di specifiche sanzioni. Soggetti che possono comunicare la ritorsione ad ANAC sono :i segnalanti, i facilitatori (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo) le persone del medesimo contesto lavorativo e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro, ed i soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

L'OdV si impegna a garantire la riservatezza sulle segnalazioni ricevute e delle informazioni ricevute, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Al fine di raccogliere le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse.

CANALE ESTERNO (segnalazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione)

Il D.Lgs. 24/2023 ha previsto, in aggiunta ai canali interni di segnalazione, la possibilità di una segnalazione "esterna" indirizzata all'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'ANAC, a tal fine, attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art.4; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all'ANAC sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il D.Lgs. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica, attraverso la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato di persone (art. 2 co. 1 lett. f).

Resta ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, l'ANAC applica al responsabile specifiche sanzioni amministrative pecuniarie: quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni; quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla; quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023; quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo; quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo; quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni; quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

### 4.4.2 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

Per quanto riguarda gli obblighi informativi a carico dell'Organismo di Vigilanza, essi consistono nella periodica attività di reporting nei confronti degli organi dirigenti della SICA S.r.l. In particolare, è fatto obbligo all'OdV di sottoporre all'Amministratore apposita relazione informativa sull'attività svolta, con cadenza almeno annuale; è fatto obbligo all'OdV di sottoporre all'Assemblea ed all'Organo di controllo apposita relazione informativa sull'attività svolta, con cadenza annuale.

Viene, in ogni caso, fatto salvo l'obbligo per l'OdV di comunicare all'Amministratore, in qualsiasi momento, le violazioni sensibili ai fini della responsabilità della Società, nonché anomalie o atipicità.

L'Amministratore ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere all'Amministratore di convocare detto organo per motivi urgenti.

### 4.4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni, segnalazioni, report o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

## 5. SISTEMA DISCIPLINARE DELLA SICA S.r.l.

### 5.1 Funzione del sistema disciplinare

Ulteriore presupposto indispensabile al fine di garantire l'efficacia e l'idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati e la responsabilità della SICA S.r.l. ex D.Lgs. 231/2001 è la previsione di sistema disciplinare. Si tratta di un sistema di sanzioni disciplinari da applicare a tutti i soggetti interni alla SICA S.r.l. che abbiano tenuto condotte e comportamenti in violazione delle disposizioni e dei protocolli previsti dal presente Modello e del Codice Etico.

Il D.Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Ciò è specificatamente previsto dagli artt. 6 co. 2 lett E) e 7 co. 4 lett B) del D.Lgs. 321/2001, ai sensi dei quali il Modello di Organizzazione e di Gestione deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

SICA S.r.l., in ossequio a tale disposizione normativa, ha provveduto a costruire un sistema disciplinare che sanzioni tutte le violazioni del Modello, secondo i principi di gradualità della sanzione e di proporzionalità tra violazione rilevata e sanzione prevista.

Il potere disciplinare spetta all'Amministratore, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

La cura e la gestione del sistema disciplinare spetta all'OdV.

Tutte le disposizioni relative al sistema disciplinare sono esposte in luogo idoneo, pubblico ed accessibile.

Le sanzioni disciplinari possono essere seguite da richieste di risarcimento dei danni subiti dalla società.

Il presente sistema disciplinare è sottoposto a costante verifica da parte dell'OdV.

Ogni violazione, o presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello ai sensi del precedente paragrafo.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede.

Valutata la rilevanza della violazione, l'OdV informa immediatamente l'Amministratore che darà corso al procedimento disciplinare nel rispetto delle regole previste dai CCNL applicabili e dallo Statuto dei Lavoratori, al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni. Nel procedimento di accertamento è garantito il diritto di difesa in base al diritto del lavoro ed al contratto applicabile al caso.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, l'Amministratore comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza provvede al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è il sistema sanzionatorio previsto dai CCNL applicabili e dal diritto del lavoro italiano, ed è finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

Ai fini dell'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'istituto del cd. whistleblowing, è previsto che nessun procedimento disciplinare possa essere fondato sulla mera segnalazione di una violazione; l'eventuale irrogazione di sanzioni e misure disciplinari avverrà solo a seguito di indagine e accertamento dei fatti oggetto di segnalazione.

## 5.2 Sanzioni applicabili ai dipendenti

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Modello da parte dei dipendenti costituiscono un illecito disciplinare.

In conformità con quanto disposto dallo Statuto dei Lavoratori e delle eventuali discipline speciali, le sanzioni applicabili ai dipendenti sono le seguenti:

**a.** richiamo verbale;

**b.** ammonizione scritta;

**c.** multa non superiore a 10 ore di paga base;

**d.** sospensione temporanea dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;

**e.** licenziamento ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dei Lavoratori.

Quanto alla procedura applicativa, è previsto: l'obbligo da parte dell'OdV di tempestiva comunicazione all'interessato dell'apertura di procedimento disciplinare, con indicazione dell'addebito contestato e dei diritti di difesa; obbligo dell'ascolto dell'interessato da parte dell'Amministratore; obbligo di motivazione dell'eventuale provvedimento disciplinare.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

**1)** dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

**2)** del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle Legge;

**3)** delle mansioni del lavoratore;

**4)** della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza

## 5.3 Sanzioni applicabili agli Amministratori

In caso di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dell'Amministratore, l'OdV ne dà immediata comunicazione all'Assemblea che provvederà ad adottare le misure più idonee previste dalla Legge.

La violazione delle regole del presente modello da parte dell'Amministratore può determinare a suo carico, sulla base dei criteri elencati precedentemente:

**a)** ammonizione verbale,

**b)** ammonizione scritta,

**c)** sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 100.000,00,

**d)** la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni,

**e)** la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e il consorzio.

L'irrogazione di queste sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento spettano all'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione.

La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei soci.

## Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Per quanto riguarda i collaboratori ed i consulenti esterni la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali

assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

**Tutela del whistleblower**

Per quanto riguarda le tutele accordate al whistleblower privato, le stesse sono conformi a quelle accordate al pubblico dipendente: nullità di qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione (sono anche in questo caso espressamente citati il demansionamento e il licenziamento) ed onere della prova in capo al datore di lavoro di averla adottata per ragioni diverse dalla segnalazione.

La violazione delle misure di tutela del segnalante, che abbia agito secondo la procedura whistleblowing sono sanzionate, nei confronti di tutti i dipendenti a prescindere dalla qualifica rivestiva, con il licenziamento per giusta causa. Qualsiasi forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa è sanzionata con il licenziamento per giusta causa.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della procedura whisteblowing, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui alla procedura whistleblowing può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

La segnalazione effettuata secondo la procedura whistleblowing, o in forme analoghe, che si rivela infondata effettuata con colpa grave è sanzionata con la sospensione dall'attività lavorativa per il periodo di tempo massimo previsto dal CCNL applicabile. La segnalazione che si rivela infondata effettuata con dolo è sanzionata con il licenziamento per giusta causa.

# PARTE SPECIALE

## 6. ASPETTI GENERALI

### 6.1 Premessa

Il presente Modello di Organizzazione, Gestioni e Controllo della SICA S.r.l. si articola in una Parte Generale, attinente alla presentazione dello stesso, al quadro normativo di riferimento, all'organizzazione societaria nel suo complesso, all'Organismo di Vigilanza e al sistema disciplinare, ed in una Parte Speciale, strutturata in più Parti Speciali.

La Parte Speciale del Modello della SICA S.r.l. attiene all'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella Parte Generale. In particolare, essa contiene, da un lato, l'individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato, dall'altro un sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei singoli reati.

La Parte Speciale del presente Modello è articolata in singole Parti Speciali, ognuna delle quali attiene ad una diversa tipologia di reati presupposto, organizzate in macroaree. Tale organizzazione consente una più facile lettura del Modello, con l'individuazione delle aree ed attività aziendali a rischio reato ed i relativi controlli e protocolli preventivi.

Nell'ambito di ciascuna delle macro aree sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- la tipologia di reati rientranti in ogni categoria, con approfondimento di ogni singolo reato;
- l'identificazione delle aree ed attività aziendali a rischio commissione dei reati considerati;
- gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Le previsioni individuate sia nella Parte Generale che nelle Parti Speciali trovano completamento nelle indicazioni contenute nel Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente Modello.

### 6.2 I reati presupposto

Nelle singole Parti Speciali sono esaminati i singoli reati presupposto (tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001). Ciò avviene attraverso i riferimenti normativi, l'esame degli elementi

costitutivi delle fattispecie di reato, nonché attraverso la considerazione delle possibili modalità di commissione dei reati, mediante, cioè, la rappresentazione di come i singoli reati possono essere realizzati, rispetto al contesto in cui opera la Società, ciò al fine di favorirne la lettura e la comprensione da parte dei destinatari del Modello.

Come già precisato, la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. sussisterà solo se tali reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: soggetti apicali della società o da persone a questi sottoposti.

A seguito dell'analisi delle attività svolte da SICA S.r.l. e dei settori aziendali a rischio, i reati vengono valutati ed organizzati in base al livello di rischio di commissione rilevato. Il Modello individua quattro livelli di rischio commissione reato**: ALTO, MEDIO, BASSO e INESISTENTE.**

## 6.3 Mappatura ed analisi delle aree aziendali a rischio commissione dei reati presupposto – Principi generali

Le singole Parti Speciali, costituenti la Parte Speciale del presente Modello, prevedono, innanzitutto, la mappatura ed analisi delle aree e delle attività aziendali a rischio commissione dei reati presupposto, le c.d. aree sensibili.

L'identificazione e l'analisi dei settori aziendali della SICA S.r.l. a rischio di commissione dei reati presupposto rappresenta un'operazione necessaria e propedeutica alla predisposizione di un sistema di procedure, protocolli e controlli finalizzati alla prevenzione del verificarsi dei reati stessi, che costituisce il primario obbiettivo del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La realizzazione di un sistema di gestione del rischio presuppone, infatti, la procedimentalizzazione delle attività aziendali che comportano un rischio di reato, al fine primario di evitarne la commissione e, secondariamente, al fine di esonerare la società da responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tale operazione di mappatura è avvenuta attraverso il compimento di una dettagliata analisi del contesto aziendale e delle attività svolte, con l'obiettivo di individuare le aree che risultano, in astratto, interessate dalla possibilità di commissione dei reati presupposto. Successivamente, si è proceduto ad identificare ed analizzare tutte le singole fattispecie di reato presupposto in astratto realizzabili nelle varie aree aziendali e, quindi, fonte di responsabilità per la Società. Ciò è avvenuto anche attraverso la considerazione delle possibili modalità di commissione dei reati, mediante, cioè, la rappresentazione di come i singoli reati possono essere realizzati, rispetto al contesto in cui opera l'azienda.

La mappatura delle aree sensibili sopra descritta è stata realizzata attraverso il reperimento di tutte le informazioni necessarie, relative alle attività svolte dalla SICA S.r.l. ed alle concrete modalità di compimento della stessa.

La raccolta di tali informazioni è avvenuta attraverso l'intervista dei titolari, dell'Amministratore e dei responsabili di settore della SICA S.r.l., nonché attraverso l'analisi di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la Società, in particolare:

a) visura storica aggiornata;

b) atto costitutivo della Società

c) statuto della Società;

d) organigramma e ripartizione di attività, funzioni e competenze;

e) documentazione contabile;

f) regolamenti interni, mansionari e procedure formalizzate;

g) autorizzazioni e certificazioni;

h) contratti principali con soggetti esterni.

Infine, sono state visitate gli stabilimenti della Società, i macchinari utilizzati, i luoghi di lavoro, assistendo alle normali operazioni di lavorazione.

Al fine di creare un quadro informativo completo per l'individuazione dei settori aziendali a rischio, è stato utile anche tener conto della storia della Società, ovvero le vicende passate, delle caratteristiche del settore conserviero, nonché degli altri soggetti operanti nel medesimo settore, anche facendo riferimento a dati statistici.

Da tale analisi è emerso che i settori aziendali della SICA S.r.l. a rischio di commissione di reati presupposto possono essere identificati nell'**AMMINISTRAZIONE** (gestione amministrativa, contabilità, operazioni commerciali, investimenti, gestione delle risorse umane, gestione e partecipazione a gare, bandi pubblici e finanziamenti pubblici, gli affari legali, nonché ogni altro aspetto amministrativo connesso all'attività della Società) e nella **PRODUZIONE** (l'insieme delle attività costituenti il complessivo processo della lavorazione e trasformazione del pomodoro, e della lavorazione della banda stagnata).

## 6.4 Controlli e procedure per la prevenzione dei reati presupposto - Principi generali

La seconda attività prevista e realizzata nella Parte Speciale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo consiste nell'individuazione e predisposizione di controlli e procedure operative dirette alla prevenzione della commissione dei reati presupposto individuati dal D.Lgs. 231/2001 e dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l.

Dopo aver individuato, *in astratto*, le aree e le attività aziendali a rischio, in cui possono verificarsi i reati presupposto, vengono predisposti, *in concreto*, i controlli e le procedure per la prevenzione dei suddetti reati.

Si tratta di un sistema di regole di condotta, protocolli operativi e procedure standardizzate, con richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., cui devono conformarsi tutti i destinatari del presente Modello, al fine di impedire il verificarsi dei reati che possono far sorgere la responsabilità della Società.

Nello specifico, in relazione alle varie aree ed attività aziendali a rischio reato, vengono predisposti i principi e le regole comportamentali che, disciplinando tali attività, costituiscono gli strumenti idonei ad organizzare la corretta formazione ed attuazione delle decisioni della società, garantendo un controllo sulle stesse. Il rispetto di tali principi e regole comportamentali determinerebbe la non commissione dei reati ed, in ogni caso, l'assenza di responsabilità per la Società.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di costante ed effettivo controllo del rispetto delle misure preventive individuate e predisposte nel Modello. Come precisato nell'apposito paragrafo, al fine di consentire l'adempimento di tale compito sono previsti specifici obblighi di comunicazione ed informazione a cui carico e nei confronti dell'OdV.

Anche in questo caso, i protocolli e le procedure preventive sono raggruppate per tipologia di reato, nelle singole Parti Speciali.

# 7. INTELLIGENZA ARTIFICIALE

## 7.1 Premessa

L'intelligenza artificiale (IA) è un insieme di tecnologie che permette ai computer di svolgere compiti che normalmente richiedono l'intelligenza umana, come il ragionamento, l'apprendimento, la risoluzione di problemi e la pianificazione. Funziona analizzando grandi

quantità di dati per riconoscere schemi, prendere decisioni autonome, comprendere il linguaggio umano

I sistemi di intelligenza artificiale funzionano attraverso algoritmi che analizzano dati per imparare, riconoscere schemi, fare previsioni e prendere decisioni. Le principali tecnologie sottostanti includono il Machine Learning, il Deep Learning, l'Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP) e la Computer Vision.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, la Legge n. 132/2025, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale", che, in coerenza con il Regolamento UE 2024/1689 ("AI Act"), introduce il primo quadro organico nazionale sull'intelligenza artificiale.

## 7.2 Intelligenza artificiale nella SICA S.r.l. – Possibili usi

Molte delle attività svolte dalla SICA S.r.l. possono essere eseguite, parzialmente o integralmente, attraverso il ricorso all'intelligenza artificiale, nello specifico attraverso l'uso dei c.d. "ai tools".

I c.d. "ai tools" sono strumenti basati su intelligenza artificiale, ovvero applicazioni software, progettati per automatizzare attività, analizzare dati, generare contenuti o ottimizzare processi in diversi settori.

Esistono diversi tipi di strumenti IA:

- Elaborazione del linguaggio naturale (NLP):

Consentono ai computer di comprendere e rispondere al linguaggio umano, come chatbot e assistenti virtuali.

- Machine learning:

Analizzano grandi quantità di dati per identificare schemi e fare previsioni (es. sistemi di raccomandazione, analisi predittiva).

- Visione artificiale:

Permettono alle macchine di interpretare e "vedere" immagini e video (es. sistemi di riconoscimento facciale, analisi di immagini).

- Automazione dei processi robotici (RPA):

Automatizzano attività ripetitive (es. inserimento dati, elaborazione fatture).

A titolo esemplificativo, i settori e le attività della SICA S.r.l. in cui è possibile il ricorso all'intelligenza artificiale possono essere: trattamento dati personali, Information Technology, documentazione/archiviazione dati societari, documentazione/archiviazione dati ambientali, documentazione/archiviazioni dati contabili, attività connesse alla proprietà intellettuale.

## 7.3 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale

L'uso di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale nel contesto lavorativo impone la previsione di strumenti idonei ad impedirne un uso indebito e la realizzazione di reati.

Tutti i destinatari del Modello della SICA S.r.l. sono tenuti al rispetto dei principi e dei protocolli indicati nel presente capitolo, che trovano applicazione in tutti i settori, funzioni ed attività aziendali in cui si fa ricorso all'intelligenza artificiale. Pertanto, ogni Parte Speciale del Modello della SICA S.r.l. rimanda a tale sistema di procedure e controlli preventivi, che trova diretta applicazione.

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello della SICA S.r.l. sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento, in tutti i settori, funzioni ed attività aziendali, a rischio reato, in cui si fa ricorso a sistemi di intelligenza artificiale:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento all'obbligo di un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale;

- tenuta di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge (L. 132/2025 e s.m.i.), dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto **DIVIETO** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 connesse all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici da osservare in tutti i settori, funzioni ed attività aziendali, a rischio reato, in cui si fa ricorso a sistemi di intelligenza artificiale, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione, da parte dell'Amministratore, delle figure aziendali autorizzati all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;

- mappatura dei processi in cui l'intelligenza artificiale è presente, anche in forma parziale o indiretta;

- tracciabilità delle decisioni algoritmiche (automatizzate), risultato dell'uso dell'intelligenza artificiale;

- controllo ex post sulle decisioni algoritmiche (automatizzate) da parte dell'utilizzatore di sistemi di intelligenza artificiale;

- previsione di sistemi di alert automatici per anomalie operative;

- formazione del personale sull'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale.

# PARTE SPECIALE "A"

# REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## PARTE SPECIALE "A" - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e25 D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "A" è dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate, nonché i collaboratori esterni (in particolare i consulenti ed intermediari), che operano per conto della SICA S.r.l.

I reati compresi in questa Parte Speciale possono essere commessi nel settore amministrativo della SICA S.r.l. ed, in particolare, nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, considerate la natura e le caratteristiche giuridiche, e considerata la tipologia di attività della SICA S.r.l., si ritiene sussista un medio/alto rischio di commissione. **RISCHIO REATO MEDIO.**

Per facilità di comprensione, i reati in oggetto saranno descritti separatamente (quelli previsti dall'art. 24 e quelli previsti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

### A.1 Le nozioni di Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio

Per una miglior comprensione delle fattispecie di reato indicate in questa Parte Speciale, si premettono le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona incaricata di pubblico servizio così come definite dal codice penale, nonché la definizione di Pubblica Amministrazione.

La qualifica di Pubblico Ufficiale viene attribuita a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

"*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*" (art. 357 c.p.).

La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio viene attribuita ai soggetti che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine né prestino opera meramente materiale.

"*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"* (art. 358 c.p.).

La locuzione Pubblica Amministrazione identifica l'insieme degli enti pubblici (es. amministrazioni pubbliche) che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza.

"*La nozione di pubblica amministrazione …. Sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione*" (Consiglio di Stato, parere n. 11482/2004).

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);

- Regioni, Province e Comuni;

- Società municipalizzate;

- Forze di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza ecc.);

- Enti di controllo (ARPAC ecc.)

- Autorità di Vigilanza (ad es. , Banca d'Italia, Consob, AGCM);

- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;

- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad es., INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);

- Aziende Sanitarie Locali (ASL) e altre strutture sanitarie pubbliche quali ospedali, cliniche ecc.;

- Enti e Monopoli di Stato;

- Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad es., Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato).

## A.2 La tipologia dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

**REATI EX ART. 24 D.LGS. 231/2001** (artt. 316 bis, 316 ter, 640 co. 2 n. 1, 640 bis, 640 ter, 353, 353 bis e 356 c.p., art. 2 L. 898/1986 )

*se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(contabilità, gestione risorse finanziarie, investimenti produzione)

Rischio commissione reato: **MEDIO**

### Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

*"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".*

Questo reato consiste nel mutare la destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, ottenuti dallo Stato, da altri enti

pubblici o dall'Unione Europea, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

A differenza del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, nel reato ex art. 316 bis il finanziamento o contributo è conseguito legittimamente, secondo Legge, ma il suo uso è illegittimo. Il reato può avere ad oggetto anche finanziamenti già ottenuti in passato.

L'art. 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha previsto l'estensione della rilevanza dei reati ex articolo 24 D.Lgs. 231/2001 non solo se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico ma anche se commessi in danno dell'Unione Europea.

Esempio di modalità attuativa reato: uno o più soggetti interni alla SICA S.r.l., settore amministrativo, competenti in materia di gestione di finanziamenti pubblici, utilizzano gli stessi per finalità diverse da quelle per cui sono stati conferiti (ad es. contributi destinati a scopi formativi del personale vengo utilizzati per altre voci di spesa).

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."*

Tale reato si realizza qualora la Società tramite chiunque (anche esterno alla società stessa) consegua per sé o per altri erogazioni o sovvenzioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute. La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni, che rappresenta l'evento del reato.

Tale reato è in rapporto di sussidiarietà con quello p.p. dall'art. 640 bis. L'elemento di discrimine va individuato nella mancata previsione tra gli elementi costitutivi del reato di indebita percezione della induzione in errore del soggetto passivo.

L'art. 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha previsto l'estensione della rilevanza dei reati ex articolo 24 D.Lgs. 231/2001 non solo se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico ma anche se commessi in danno dell'Unione Europea.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., del settore amministrativo e con specifici compiti, predispone domanda per l'ottenimento di un contributo pubblico producendo documentazioni attestanti circostanze non vere (ad es. false certificazioni).

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)**

*"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea".*

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da artifici o raggiri, attraverso la quale, inducendo taluno in errore, il soggetto agente procura a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La fattispecie considerata ai sensi del D.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., che viene ad integrarsi qualora il fatto di cui al I comma dell'articolo medesimo sia perpetrato a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

L'art. 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha previsto l'estensione della rilevanza dei reati ex articolo 24 D.Lgs. 231/2001 non solo se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico ma anche se commessi in danno dell'Unione Europea.

Esempio di modalità attuativa reato: fittizia assunzione di un dipendente, al solo scopo di far ottenere, successivamente, l'ingiusta erogazione dell'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS (ente pubblico, di qui la circostanza aggravante). In questo caso l'Amministratore della Società risponderà a titolo di concorso con il "falso" dipendente.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

*"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'**articolo 640** riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea".*

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa, vedi sopra per gli elementi costitutivi) riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

L'art. 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha previsto l'estensione della rilevanza dei reati ex articolo 24 D.Lgs. 231/2001 non solo se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico ma anche se commessi in danno dell'Unione Europea.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, al fine di ottenere un finanziamento per la Società, induce in errore la Pubblica Amministrazione, attraverso l'uso di documenti che attestano falsamente un requisito necessario per il conseguimento del finanziamento stesso.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

*"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1) e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

*Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.*

*Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".*

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della **pubblica amministrazione** al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. L'oggetto delle condotte incriminate è la gara pubblica ovvero i procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l., attraverso un dipendente, nel partecipare ad una gara pubblica ne turba il corretto svolgimento attraverso la produzione di falsi documenti, al fine di dimostrare la congruità dell'offerta ed evitare l'esclusione dalla gara stessa.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.".*

Con la norma in esame vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353 c.p., con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l., corrispondendo regalie in favore del R.U.P. tenuto a predisporre un bando pubblico, ne condiziona le determinazioni al fine di ottenere l'aggiudicazione.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

*"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".*

L'art. 356 c.p. sanziona chi, nell'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture, operi in malafede così da arrecare un danno alla P.A. Infatti, il bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche la certezza che la medesima non inceppi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato.

Per "contratto di fornitura" non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture, quindi, è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un

contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.).

L'art. 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha previsto l'estensione della rilevanza dei reati ex articolo 24 D.Lgs. 231/2001 non solo se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico ma anche se commessi in danno dell'Unione Europea.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l., attraverso un dipendente, nell'esecuzione di un contratto di appalto per la fornitura di conserve stipulato con un Comune, con un espediente malizioso o un inganno, fa apparire l'esecuzione del contratto medesimo conforme agli obblighi con lo stesso assunti.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

*"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".*

Il delitto in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tale fattispecie delittuosa presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa (vedi sopra), salvo la circostanza che l'attività fraudolenta non è diretta nei confronti di una persona, ma di un sistema informatico.

Tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini della responsabilità dell'ente, solo se realizzata in danno della P.A.

L'art. 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha previsto l'estensione della rilevanza dei reati ex articolo 24 D.Lgs. 231/2001 non solo se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico ma anche se commessi in danno dell'Unione Europea.

Oltre a tali casi, il D.Lgs. 184/2021 ha previsto la responsabilità della persona giuridica anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, fa ingresso e manipola registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per l'iscrizione ad un albo.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Indebita percezione di contributi in agricoltura (art. 2 L. 898/1986)**

*"Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'**articolo 640- bis del codice penale**, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

*2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'**articolo 3**, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*

*3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.*

*3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'**articolo 444 del codice di procedura penale** per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli **articoli 240-bis** e **322-ter del codice penale**, in quanto compatibili".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO INESISTENTE

**REATI EX ART. 25 D.LGS. 231/2001** (artt. 314, co.I, 316, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quarter, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 346 bis c.p.)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(contabilità, gestione risorse finanziarie, partecipazione a bandi pubblici, contratti, gestione risorse umane, contenziosi)

Rischio commissione reato: **MEDIO**

**Peculato (art. 314 co. 1, c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi".*

Omissis

*"…quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea"* (art. 25 D.Lgs 231/2001).

Il peculato è un "reato proprio", per cui può essere commesso, come stabilisce chiaramente l'incipit dell'art. 314 c.p., da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Il peculato è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Esempio di modalità attuativa reato: considerata la natura giuridica della SICA S.r.l., nessuno dei i suoi soggetti interni riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. È ipotizzabile, in astratto, il concorso dell'extraneus con l'autore del reato di peculato (art. 117 c.p.).

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO

**Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".*

*"…quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea"* (art. 25 D.Lgs 231/2001).

Il peculato è un "reato proprio", per cui può essere commesso, come stabilisce chiaramente l'incipit dell'art. 316 c.p., da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Il peculato mediante profitto dell'errore altrui è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Esempio di modalità attuativa reato: considerata la natura giuridica della SICA S.r.l., nessuno dei i suoi soggetti interni riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. È ipotizzabile, in astratto, il concorso dell'extraneus con l'autore del reato di peculato (art. 117 c.p.).

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO

**Concussione (art. 317 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".*

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Esempio di modalità attuativa reato: considerata la natura giuridica della SICA S.r.l., nessuno dei i suoi soggetti interni riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. È ipotizzabile, in astratto, il concorso dell'extraneus con l'autore del reato di concussione (art. 117 c.p.).

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO

**Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre ad otto anni"* (art. 318 c.p.).

*"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 … si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità"* (art. 321 c.p. – Pene per il corruttore).

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente a oggetto il mercimonio dell'attività della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro o altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione. Il delitto di corruzione, in generale, si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Quanto al concetto di "utilità", secondo la giurisprudenza comprende qualunque bene costituente per il pubblico ufficiale un vantaggio non necessariamente economico, ma giuridicamente apprezzabile.

La corruzione ex art. 318 c.p. si divide in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto, all'esercizio della funzioni e al fine di far sì che l'atto venga compiuto o venga esercitata la funzione. La seconda si configura se la retribuzione attiene ad un atto già compiuto o ad una funzione già esercitata.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto interno, o esterno, comunque riconducibile a SICA S.r.l. offre, indebitamente, una somma di denaro ad un pubblico ufficiale, facente parte dell'Ufficio tecnico del Comune, per ottenere una concessione edilizia.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art.321 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".*

*"Le pene stabilite … nell'articolo 319, … si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità"* (art. 321 c.p. – Pene per il corruttore).

In tale ipotesi di reato, a differenza della corruzione per l'esercizio della funzione, oggetto della corruttela è il ritardo o l'omissione da parte del pubblico ufficiale di un atto del suo ufficio o l'emanazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Si tratta di un reato a concorso necessario, in quanto ne risponderanno tanto il corrotto che il corruttore.

Quanto al concetto di utilità, si rimanda a quanto detto per il reato ex art. 318 c.p.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto interno, o esterno, comunque riconducibile alla SICA S.r.l. offre, indebitamente, una somma di denaro ad un funzionario pubblico dell'ARPAC per omettere una verifica obbligatoria presso lo stabilimento, o per ritardarne l'esecuzione, perché compromettente per la Società.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p. – art. 321 c.p.)**

*"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [442, **533**, **605**c.p.p.] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".*

*"Le pene stabilite … nell'art.**319-ter**, … si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità"* (Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore).

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di un soggetto (persona fisica o giuridica) che non sia parte del procedimento.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto interno alla SICA S.r.l., coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, offre una somma di denaro ad un giudice componente il collegio giudicante al fine di ottenere una decisione favorevole.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta che giustifica l'applicazione di una pena. Nel reato ex art. 319 quater il soggetto passivo non subisce una costrizione fisica o morale, tale da escludere ogni libertà di autodeterminazione, bensì subisce una "pressione", anche ambientale, tale però da non escludere la possibilità di autodeterminarsi in ordine alla proprie scelte. Per tale motivo, il Legislatore ha esteso la punibilità anche il soggetto privato, sebbene con una pena inferiore.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto interno alla SICA S.r.l., settore amministrativo, subendo la pressione di un pubblico funzionario competente ad un'ispezione nello stabilimento, il quale fa riferimento a presunte prassi consolidate in queste tipologie di verifiche, indebitamente gli consegna una somma di denaro.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

*"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".*

*"Le pene stabilite … e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (art. 321 c.p. – Pene per il corruttore)".*

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

*"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".*

Il delitto di istigazione alla corruzione si configura come un reato di mera condotta, per la cui consumazione non si richiede che la promessa del privato o la sollecitazione del pubblico ufficiale siano recepite dalla controparte. Il reato in esame costituisce una deroga all'art.115, in quanto dichiara punibile un'istigazione non accolta.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., su indicazione dell'Amministratore, offre ad un funzionario del Comune una somma di denaro non dovuta, al fine di ottenere un permesso di costruire, ma tale offerta non viene accettata.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

*"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

*5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

*5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*

*5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*

*5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

*2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".*

Tale norma estende le disposizioni previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p. ai membri di organismi delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l. del settore amministrativo, al fine di ottenere un erogazione dall'Unione Europea, rientrando in un progetto di finanziamento per il settore agroalimentare, offre una somma di danaro ad un funzionario europeo per omettere un accertamento obbligatorio compromettente per la Società.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) ABROGATO**

*"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".*

*"…quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea" (art. 25 D.Lgs 231/2001).*

Il reato di abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto ha natura plurioffensiva, in quanto è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale.

L'abuso d'ufficio è reato proprio, appartenente alla fattispecie dei delitti contro la P.A., in quanto può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale, ovvero, a seguito della novella introdotta dalla l. n. 86/1990, da un incaricato di pubblico servizio. Tuttavia è ipotizzabile la responsabilità del privato che ottiene l'ingiusto vantaggio, in concorso con il P.U. o l'incaricato di pubblico servizio.

Il reato di abuso d'ufficio è imputabile all'ente collettivo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni che coinvolgono gli interessi dell'Unione Europea, prende contatto

con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse della Società, pur consapevole di non averne diritto.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Traffico d'influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".*

Tale reato, che di fatto ha assorbito quello di millantato credito (oggi abrogato), punisce la condotta di colui che, sfruttando reali o fittizie relazioni con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si fa a dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità (di natura economica), come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o dell'utilità, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto interno alla SICA S.r.l., settore amministrativo, rivolgendosi ad un dirigente di altra azienda del settore, millantando relazioni con un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro, si fa dare una somma di denaro per la sua illecita mediazione diretta a far compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

## A.3 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, nonché i collaboratori esterni (in particolare, i consulenti), che operano per conto della SICA S.r.l.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## A.4 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni concesse da soggetti pubblici (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività di richiesta, acquisizione, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti pubblici in favore della Società. Attività di gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

- **Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze rilasciate dalla P.A. (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività di predisposizione e gestione delle domande dirette alla Pubblica Amministrazione, volte all'ottenimento e rinnovo dei provvedimenti autorizzativi (licenze, autorizzazioni, ecc.). Esempi: autorizzazioni in materia ambientale, concessioni edilizie/SCIA, autorizzazioni per le attività di modifica e/o costruzione della sede, autorizzazioni sanitarie.

- **Gestione partecipazione a gare pubbliche e stipulazione di contratti con Pubbliche Amministrazioni (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività di partecipazione e gestione di gare pubbliche, nonché di stipula e gestione dei relativi contratti siglati con enti pubblici.

Pur non rappresentando il *core business* della Società, possibile è la partecipazione a gare/bandi pubblici per la fornitura dei prodotti finiti.

- **Verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Organi di controllo della Pubblica Amministrazione (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività ispettive compiute da Autorità pubbliche nei confronti della SICA S.r.l. In particolare, possibili sono gli accessi, le ispezioni e le verifiche effettuati presso gli stabilimenti, da Autorità, quali, ad esempio, ARPAC, NOE dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Agenzia delle Entrate ecc. Pertanto, la Società entra in contatto con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio facenti parte delle predette Autorità.

- **Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività relative all'adempimento di tutti gli oneri di natura fiscale della Società.

In particolare, predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni – gestione istanze per il rimborso IVA – predisposizione della documentazione per il riconoscimento del credito d'imposta.

Tali attività comportano rapporti con soggetti pubblici dell'Amministrazione Finanziaria.

- **Gestione contenziosi (RISCHIO MEDIO/ALTO)**

Si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la SICA S.r.l.

In particolare, gestione di contenziosi giudiziali in genere e, prevalentemente, gestione del contenzioso relativo al recupero crediti e del contenzioso amministrativo.

Tali attività comportano rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

- **Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività relative a tutti gli altri tipi di rapporti che la Società può intrattenere, anche occasionalmente, con la Pubblica Amministrazione.

Possibili attività:

gestione dei dati personali e sensibili ai fini del rispetto della normativa sulla privacy; effettuazione o coinvolgimento nella cura di adempimenti presso soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano; eventuali contatti istituzionali a livello nazionale (Rappresentanti Politici); eventuali contatti istituzionali a livello regionale e locale (es. Assessorati, Politici, Direttori Generali).

In aggiunta alle suindicate aree ed attività a rischio reato "diretto",_sono individuate le seguenti aree ed attività da considerare "**STRUMENTALI**", in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire lo strumento (economico-operativo) per la commissione dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare:

- **Assunzione e gestione delle risorse umane ed incentivazione (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività selezione, assunzione, valutazione e sviluppo del personale.

In particolare, assumono rilievo le operazioni di assunzione da parte della SICA S.r.l. del personale qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto, rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione, o che si trovino con essa in conflitto d'interesse.

Rilevano, altresì, le attività rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie. Le attività di gestione dei benefit aziendali nei confronti del personale.

Tutte le suindicate attività relative all'assunzione ed alla gestione del personale si presentano potenzialmente a rischio in relazione al caso in cui esse costituiscano il "prezzo" di un'operazione corruttiva nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- **Selezione e gestione consulenti esterni (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di selezione dei consulenti esterni, ovvero di professionisti non facenti parte dell'organigramma della SICA S.r.l., cui affidare la realizzazione di determinati servizi per conto della Società.

Tale attività si presenta a rischio qualora la medesima sia strumentalizzata per favorire il conferimento di incarichi professionali a consulenti compiacenti, disposti a compiere atti corruttivi in nome e per conto della Società. L'attività si presenta inoltre a rischio qualora l'assegnazione dell'incarico costituisca la "merce di scambio" per ottenere atti favorevoli da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico Servizio.

- **Selezione delle controparti contrattuali (in particolare, fornitori) (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di selezione dei fornitori: in particolare, produttori materie prime e trasporti

Tale attività si presenta a rischio qualora la medesima sia strumentalizzata per favorire la scelta di fornitori compiacenti per fenomeni corruttivi oppure costituisca la "merce di scambio" per ottenere atti favorevoli da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico Servizio.

- **Gestione intermediari (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di selezione, qualifica e gestione di intermediari commerciali, in particolare agenti di commercio.

Tale attività si presenta a rischio qualora la medesima sia strumentalizzata per favorire il conferimento di incarichi ad intermediari compiacenti, disposti a compiere atti corruttivi in nome e per conto della Società. L'attività si presenta inoltre a rischio qualora l'assegnazione dell'incarico costituisca la "merce di scambio" per ottenere atti favorevoli da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico Servizio.

- **Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività di organizzazione e/o sponsorizzazione di eventi, sia se sono coinvolti enti pubblici che soggetti privati; gestione dei contatti con l'ente pubblico oggetto di sponsorizzazione o coinvolto nella gestione dell'evento.

L'attività si presenta a rischio qualora la sponsorizzazione costituisca la "merce di scambio" per ottenere atti favorevoli da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico Servizio.

Medesimo discorso vale per l'erogazione liberali.

- **Acquisto di beni e servizi (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta della gestione degli acquisti di beni e servizi.

L'attività si presenta a rischio qualora l'acquisto costituisca la "merce di scambio" per ottenere atti favorevoli da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico Servizio.

- **Gestione risorse economiche (RISCHIO MEDIO)**

Si fa riferimento alle attività relative alle transazioni finanziarie, ai pagamenti ed agli investimenti di natura economica. L'attività si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità di creare "fondi neri" da utilizzare per condotte corruttive.

- **Gestione del sistema informatico (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di gestione delle reti informatiche e telematiche della SICA S.r.l. e della relativa sicurezza. L'attività in oggetto si presenta a rischio poiché il sistema informatico utilizzato dalla Società potrebbe potenzialmente essere utilizzato per compiere attività illecite.

## A.5 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati contro la P.A. ed il suo patrimonio

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al principio etico di divieto di pratiche corruttive e di condotte in danno al patrimonio della Pubblica Amministrazione, con riferimento agli interessi finanziari ed economici dello Stato e dell'Unione Europea;

- tenuta di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti della Pubblica Amministrazione;

- rispetto ed tutela degli interessi finanziari ed economici dello Stato e dell'Unione Europea;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

**Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni concesse da soggetti pubblici**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione di una figura aziendale tenuta a rappresentare l'azienda nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività di richiesta e gestione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi pubblici, nello specifico: Amministratore o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo o consulenti esterni);

- le richieste per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sono predisposte dall'Amministratore o, per suo conto, da soggetto da lui incaricato (settore amministrativo o consulenti esterni); sono, in ogni caso, firmate dall'Amministratore o da altro soggetto all'uopo delegato per iscritto (settore amministrativo o consulenti esterni);

- monitoraggio da parte dell'Amministratore, o da soggetto da lui incaricato (settore amministrativo), dello stato di avanzamento delle richieste; verifica dell'accuratezza e della completezza dei dati forniti in rendicontazione periodica e finale, nelle forme e modalità previste;

- individuazione di una figura aziendale tenuta alla gestione di ogni singolo progetto finalizzato ad ottenere erogazioni pubbliche;

- segnalazione all'Organismo di Vigilanza con trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica (almeno semestrale) in merito ai contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici.

**Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione di una figura aziendale tenuta a rappresentare l'azienda nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la gestione di concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze, nello specifico: Amministratore o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo o consulenti esterni);

- collaborazione tra eventuali consulenti esterni nominati e l'Amministratore o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo), al fine di una corretto iter procedimentale;

- gli incarichi conferiti a professionisti esterni (consulenti) per la gestione delle singole pratiche sono approvati e firmati dall'Amministratore;

- gli incarichi conferiti a professionisti esterni (consulenti) sono redatti per iscritto, con specifico mandato per l'espletamento della singola pratica, con l'indicazione del compenso pattuito. Essi possono essere proposti dal responsabile del settore competente in relazione all'oggetto della richiesta;

- per la selezione ed il conferimento incarico ai consulenti esterni vedi punto *"gestione consulenti esterni"*;

- i rapporti con i consulenti esterni sono tenuti dall'Amministratore o, per suo conto, da soggetto da lui delegato (nello specifico, settore amministrativo);

- le richieste di rilascio autorizzazioni, licenze e permessi sono presentate a firma dell'Amministratore o altro soggetto all'uopo delegato per iscritto (settore amministrativo o consulenti esterni);

- monitoraggio delle scadenze in merito all'ottenimento/mantenimento delle autorizzazioni attraverso l'utilizzo di scadenziari da parte di figura aziendale (settore amministrativo);

- segnalazione all'Organismo di Vigilanza dello svolgimento dell'attività in questione con trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica (almeno semestrale) in merito alle autorizzazioni, licenze e permessi richiesti.

**Gestione partecipazione a gare pubbliche e stipulazione di contratti con Pubbliche Amministrazioni**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- valutazione da parte dell'Amministratore delle proposte di partecipazione a gare a evidenza pubblica per la fornitura di beni inerenti l'oggetto sociale. Sulla base del bando di riferimento, l'Amministratore valuta l'opportunità di partecipare alla specifica gara accertandosi che la Società possieda tutti i requisiti richiesti;

- inoltro di dichiarazioni ed informazioni alla P.A., ai fini della partecipazione a gare/bandi pubblici, contenenti esclusivamente elementi veritieri;

- documentazione della selezione delle gare contenente: A) la descrizione del bene oggetto della gara a evidenza pubblica e il valore economico (seppure a titolo indicativo) dell'operazione stessa; B) l'ufficio o l'ente pubblico che ha competenza della gara;

- la domanda di partecipazione alla gara è firmata per approvazione dall'Amministratore;

- individuazione di una figura aziendale tenuta a rappresentare l'azienda nei rapporti con i committenti (Pubblica Amministrazione), nello specifico: Amministratore o, per suo conto, da soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- i rapporti con i committenti (Pubblica Amministrazione) devono essere intrattenuti esclusivamente con funzionari e/o personale formalmente individuati in relazione alle gara pubblica;

- i rapporti con i committenti (Pubblica Amministrazione) attengono esclusivamente allo scambio di informazioni, dichiarazioni e documentazioni necessarie al regolare iter amministrativo della gara pubblica;

- divieto di assumere condotte che possano interferire nel regolare iter amministrativo della gara pubblica;

- monitoraggio da parte dell'Amministratore, o da soggetto da lui incaricato (settore amministrativo), dello stato delle gare a evidenza pubblica cui la Società ha partecipato;

- alla scadenza del contratto, la SICA S.r.l. prosegue la fornitura servizio esclusivamente se la proroga è prevista dal contratto e/o dal Codice degli Appalti, e comunque sempre nel rispetto dei principi generali connessi al servizio fornito;

- in fase d'esecuzione del contratto, in caso di ritardi sui pagamenti, si provvede ai seguenti solleciti: comunicazione informale, sollecito scritto. Vi provvede il Responsabile Contabilità;

- segnalazione all'Organismo di Vigilanza dello svolgimento dell'attività in questione con trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica (almeno semestrale) in merito alle procedure a evidenza pubblica cui si è partecipato.

**Verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Organi di controllo della Pubblica Amministrazione**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione di una figura aziendale tenuta a rappresentare l'azienda nei rapporti i rapporti con le Autorità pubbliche (ad es. ARPAC, Forze di Polizia, ASL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate) in caso di ispezioni, verifiche ed accertamenti, nello specifico: Amministratore o, per suo conto, da soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- in caso di ispezioni, verifiche ed accertamenti da parte degli enti competenti, l'Amministratore, sulla base delle richieste pervenute, delega il responsabile di settore a fornire la documentazione necessaria;

- garantire massima collaborazione con le Autorità pubbliche nel rilascio delle informazioni e dei documenti richiesti;

- comunicazione all'Organismo di Vigilanza dell'avvio di una verifica, accertamento o procedimento sanzionatorio;

- consegna di copia del verbale definitivo all'Organismo di Vigilanza.

**Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione di una figura aziendale tenuta a rappresentare l'azienda nei rapporti con gli enti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio (ad es. Agenzia dell'Entrate), nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, da soggetto da lui incaricato (Responsabile Contabilità, consulenti esterni);

- individuazione dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informativi atti alla comunicazione di dati alla Pubblica Amministrazione, nello specifico,: Responsabile Contabilità e consulenti esterni.

- per selezione e conferimento incarico ai consulenti esterni vedi punto *"gestione consulenti esterni*".

**Gestione contenziosi**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione di una figura aziendale tenuta a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria ed, in generale, in materia di gestione del contenzioso, nello specifico: Amministratore o, per suo conto, da soggetto da lui incaricato (settore amministrativo o consulenti esterni);

- gli incarichi conferiti a professionisti esterni (consulenti) per la gestione delle singole pratiche sono approvati e firmati dall'Amministratore;

- gli incarichi conferiti a professionisti esterni (consulenti) sono redatti per iscritto, con specifico mandato, con l'indicazione del compenso pattuito. Essi possono essere proposti dal responsabile del dipartimento competente in relazione all'oggetto della richiesta;

- per selezione e conferimento incarico ai consulenti esterni vedi punto *"gestione consulenti esterni";*

- i rapporti con i consulenti sono tenuti dall'Amministratore o dal responsabile di settore.

**Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- rispetto dei principi generali di comportamento;
- i rapporti con i soggetti pubblici sono tenuti esclusivamente dall'Amministratore e da soggetto all'uopo delegato, in base al settore coinvolto.

**Assunzione e gestione delle risorse umane ed incentivazione**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- assunzione di nuove risorse solo in caso di manifesta esigenza, per colmare vuoti di personale o incremento attività;
- manifestazione dell'esigenza di nuova assunzione da parte dell'Amministratore o del responsabile di settore coinvolto;
- individuazione di una figura aziendale tenuta alla selezione ed alla gestione del personale, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Risorse Umane);
- le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (ad es. competenza nel settore di riferimento, età, eventuale voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, conoscenze informatiche, precedenti esperienze professionali, presenza di eventuali conflitti d'interessi con la P.A., ecc.);
- obbligo per le nuove risorse di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e secondo i principi del Codice Etico della SICA S.r.l. e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi;
- rispetto delle condizioni contrattuali previste dal CCNL di categoria;

- assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata: A) rispetto di quanto previsto dalla legge per l'assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata; B) i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o, comunque, con soggetti qualificabili come pubblici, sono tenuti dall'Amministratore e dal consulente esterno (consulente del lavoro) all'uopo delegato; C) le richieste per l'ottenimento di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale (a titolo esemplificativo, assunzione di persone appartenenti a categorie protette) sono firmate dall'Amministratore;

- gestione trattamenti previdenziali del personale: in tale ambito, i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o, comunque, con soggetti qualificabili come pubblici, sono tenuti dall'Amministratore e dal Responsabile del settore e, su delega, consulente esterno (consulente del lavoro);

- individuazione dei criteri, generali e validi per tutti, di avanzamento di carriera del personale: anzianità e meriti;

- la valutazione dei meriti, per avanzamenti di carriera del personale, spetta all'Amministratore, sentiti i responsabili di settore;

- la gestione della incentivazione (benefit, premi) del personale con particolare riferimento alla definizione di: A) livelli professionali di applicazione; B) numero e tipologia di obiettivi da assegnare; C) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;

- concessione delle incentivazioni (benefit e premi) in egual misura ai dipendenti, distinguendo tra amministrazione e produzione;

- il dipendente che si reca in trasferta può richiedere anticipi per rimborsi di spese da sostenere;

- al termine della trasferta il dipendente compila una nota spese allegando i giustificativi delle spese sostenute e restituendo la differenza tra anticipo erogato dalla società e importo delle spese sostenute con relativo giustificativo;

- nel caso in cui le spese da sostenere fossero eccedenti la somma ricevuta come anticipo, il restante importo sarà versato in busta paga.

**Selezione e gestione consulenti esterni**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- conferimento di incarichi a professionisti (consulenti esterni) solo in caso di manifesta l'esigenza, per lo svolgimento di determinate e ben individuate attività;

- manifestazione dell'esigenza di nuovo conferimento di incarichi a consulenti esterni da parte dell'Amministratore o del responsabile di settore coinvolto;

- individuazione di una figura aziendale tenuta alla selezione del consulente, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- le procedure per la selezione e nomina dei consulenti esterni si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (onorabilità e professionalità del professionista, esperienza nel settore di riferimento, precedenti esperienze professionali con la SICA S.r.l., presenza di eventuali conflitti d'interessi con la P.A., politica dei compensi, ecc.);

- precisa, dettagliata e vincolante indicazione del mandato al consulente esterno;

- le modalità di determinazione dei compensi in base alla complessità del servizio professionale richiesto, tenendo conto delle tariffe di settore;

- definizione di una contrattualistica standard;

- monitoraggio dell'attività svolta dai consulenti da parte dell'Amministratore o, per suo conto, da soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;

- pagamento del corrispettivo su conto corrente intestato al consulente;

- obbligo per i consulenti di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e secondo i principi del Codice Etico della SICA S.r.l.;

- obbligo per i consulenti esterni di comunicare eventuali conflitti d'interesse con la Pubblica Amministrazione.

**Selezione delle controparti contrattuali (in particolare, fornitori)**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- le procedure per la selezione dei fornitori si fondano su criteri di selezione oggettivi e trasparenti (ad es. onorabilità e competenza, qualità, esperienza nel settore, precedenti esperienze lavorative con la SICA S.r.l., politica dei costi);

- individuazione di una figura aziendale tenuta alla selezione dei fornitori, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Settore Acquisti);

- definizione di una contrattualistica standard, in ossequio al "Contratto quadro d'Area" vigente;

- rispetto del "Contratto Quadro d'Area" vigente;

- obbligo per i fornitori di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi con la P.A.

**Gestione intermediari**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione di una figura aziendale tenuta alla selezione degli intermediari, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- le procedure per la selezione e nomina degli intermediari si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (onorabilità e professionalità del soggetto, esperienza nel settore di riferimento, precedenti esperienze professionali con la SICA S.r.l., politica dei compensi presenza di eventuali conflitti d'interessi con la P.A., ecc.);

- definizione di una contrattualistica standard;

- obbligo per gli intermediari di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e secondo i principi del Codice Etico della SICA S.r.l. e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi con la P.A.

**Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- preventivazione annuale delle spese di pubblicità, marketing e delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali (donazioni) da parte dell'Amministratore;

- individuazione dei soggetti destinatari di sponsorizzazioni ed iniziative sociali ed erogazioni liberali da parte dell'Amministratore;

- verifica di assenza di conflitti d'interesse con la Pubblica Amministrazione dei soggetti destinatari di sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali;

- fatturazione di ogni contributo;

- svolgimento di regolari attività di monitoraggio delle spese sostenute per sponsorizzazioni da parte di figura aziendale (settore amministrativo);

- erogazione di donazioni, omaggi e liberalità esclusivamente a ONLUS, associazioni benefiche e di volontariato, organizzazioni senza scopo di lucro, preventivamente autorizzata dall'Amministratore;

- divieto di erogazioni liberali e doni a soggetti facenti parte della Pubblica Amministrazione. Consentita solo la distribuzione di gadget (ad es. penne, calendari recanti il logo della SICA S.r.l.);

**Acquisto di beni e servizi**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione delle tipologie di beni o servizi che la Società può acquistare;

- manifestazione dell'esigenza dell'acquisto di bene o di servizio da parte dei responsabili di settore coinvolti;

- individuazione di una figura aziendale tenuta alla disposizione degli acquisti, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Acquisti);

- definizione dei casi in cui è necessaria la previa approvazione degli acquisti da parte dell'Amministrazione;

- regole di selezione dei fornitori che dovranno essere graduate a seconda del grado di rischiosità della tipologia di acquisto. In generale, la selezione non dovrà basarsi

unicamente su criteri di tipo economico, ma dovrà riguardare anche altri elementi, quali ad esempio: A) requisiti di onorabilità del fornitore, B) precedenti rapporti commerciali C) presenza di eventuali certificazioni, D) esistenza di eventuali autorizzazioni/certificazioni, se richieste; E) costi;

- previsione delle modalità di gestione delle eccezioni (ad es. fornitore unico, acquisti urgenti, acquisti eccezionali ecc.); richiesta autorizzazione dell'Amministratore;

- tracciabilità dei pagamenti con rispetto del principio della piena coincidenza tra destinatari del pagamento e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

**Gestione risorse economiche**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione delle risorse economiche della SICA S.r.l.; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Contabilità);

- rispetto della normativa Antiriciclaggio che preveda, tra l'altro: A) il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, ad eccezione per piccole operazioni "quotidiane", e sempre nei limiti di Legge B) obbligo di: utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera A); C) utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale; D) divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;

- pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti. Previsione di modalità di pagamento tali per cui: A) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SICA S.r.l. debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore/prestatore servizio; B) i pagamenti non possano essere effettuati su conti correnti cifrati, non identificabili; C) il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i cosiddetti "paradisi fiscali", o in favore di società offshore, sia oggetto di specifico monitoraggio; D) il

pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto; E) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla Società non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;

- divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;

- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- predisposizione di controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti), sempre con autorizzazione dell'Amministratore.

**Gestione del sistema informatico**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- messa in sicurezza dei server applicativi;

- divieto di utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (ad es. sistemi per individuare le password);

- divieto di ottenere indebitamente credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali o di soggetti terzi;

- divieto di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;

- divieto di sottrazione o distruzione il patrimonio informatico aziendale o di soggetti terzi, comprensivo di archivi, dati e programmi;

- divieto di oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

- individuazione della figura aziendale tenuta alla selezione dei gestori esterni del sistema informatico; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- la scelta dei gestori esterni del sistema informatico sia fatta sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;

- estensione dei divieti di cui a punti precedenti al gestore esterno del sistema informatico;

- la scelta dei fornitori di software e hardware sia fatta sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza.

## A.6 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE “B”

# REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

## PARTE SPECIALE "B" - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 bis D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "B" è dedicata ai reati informatici ed al trattamento illecito di dati, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dall' art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Si tratta di reati in parte caratterizzati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici, al fine dell'accesso abusivo in un sistema informatico o alla modifica o danneggiamento dei dati ivi contenuti. Dall'altra parte si tratta di reati aventi ad oggetto l'illegittima intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

I reati compresi in questa Parte Speciale possono essere commessi nel settore amministrativo della SICA S.r.l.

Considerate la telamatizzazione e l'informatizzazione di molte procedure, tali reati informatici possono essere commessi dai dipendenti della SICA S.r.l. che hanno accesso ai computer disponibili presso l'azienda e, quindi, in particolare da coloro che operano nell'ambito dell'amministrazione.

Per le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 bis del D.Lgs. 231/2001, considerate la natura e le caratteristiche giuridiche, e considerata la tipologia di attività della SICA S.r.l., si ritiene sussista un rischio medio di commissione. **RISCHIO REATO MEDIO**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nelle attività telematiche condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## B.1 La tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati

**REATI EX ART. 24 bis D.LGS. 231/2001** (artt. 615 ter, 615-quater, 615-quinquies, 617 quater, 617 quinques, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 quinques c.p. 491 bis c.p.)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(gestione sistema informatico, archiviazione dati)

Rischio commissione reato: **MEDIO**

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

"*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".*

Per sistema informatico si intende un computer o più computer tra loro interconnessi in rete preposti ad una o più funzionalità o servizi di **elaborazione** a favore degli utenti attraverso l'uso di tecnologie informatiche, caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati. Affinché possa dirsi configurata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 615 ter c.p., il sistema informatico deve essere protetto.

La norma punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, con accesso ai computer dell'azienda, s'introduce nel sistema informatico protetto di un ente pubblico, al fine di reperire informazioni e captare dati.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

*"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater".*

Tale reato è costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno; nonché chi detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti atti a perseguire i fini suindicati.

La condotta sanzionata può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware) e comunque è sanzionata la condotta di chi illegittimamente operi su codici di accesso, parole chiave o altri mezzi di accesso a sistemi informatici protetti da misure di sicurezza.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, con accesso ai computer dell'azienda, abusivamente si procura i codici per l'accesso ad un sistema informatico di un ente pubblico.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

*"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329"*.

La norma sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, con accesso ai computer dell'azienda, si procura un virus con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art 617 quater c.p.)**

*"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:*

*1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

*2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".*

La norma in esame sanziona la condotta di colui che utilizza mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni. Per il concetto di "sistema informatico" vedi supra (art. 615 ter c.p.).

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, con accesso ai computer dell'azienda, s'introduce nel sistema informatico protetto di una società concorrente, intercettando le relative comunicazioni.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

*"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".*

La norma in esame punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, con accesso ai computer dell'azienda, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".*

Il reato si realizza quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Per "programma informatico" si intende un oggetto software che può essere caricato nella memoria di un computer ed eseguito. Per "dati informatici" si intende qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato. Per "informazioni" si intende l'insieme di dati, organizzati secondo una logica tale da permettere all'utente della macchina di comprenderne il significato.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, con accesso ai computer dell'azienda, introducendosi in un sistema informatico di un fornitore, ne cancella alcuni dati, al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore della Società.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".*

Tale reato è costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Questo reato si differenzia dal precedente perché il danneggiamento ha ad oggetto informazioni, dati o programmi informatici dello Stato o di altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, con accesso ai computer dell'azienda, introducendosi in un sistema informatico di un ente pubblico, ne cancella alcuni dati, per favorire la Società.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".*

La norma in esame sanziona la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Questo reato si differenzia da quello previsto dall'art. 635 bis c. p., che integra il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e ricorre quando l'attività illecita distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte inservibili sistemi telematici od informatici o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, con accesso ai computer dell'azienda, introducendosi in un sistema informatico di una società concorrente lo danneggia.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

*"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".*

Questo reato si configura quando il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, con accesso ai computer dell'azienda, introducendosi in un sistema informatico di pubblica utilità lo danneggia.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

*"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO INESISTENTE

**Documenti informatici (art. 491 bis)**

"*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".*

Tale norma prevede che tutti i reati relativi alla falsità in atti disciplinati dal codice penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che materiali, in atti pubblici, sono punibili anche nel caso in cui riguardino non un documento cartaceo ma un documento informatico. Per la nozione di documento informatico vedi supra (art. 635 bis c.p.).

Si ha falsità ideologica quando un documento contiene dichiarazioni non vere pur non essendo stato né alterato né contraffatto. Si ha falsità materiale quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o di chi risulta dalla firma ovvero quando è artefatto per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, forma, in tutto o in parte, un documento informatico falso o altera un atto documento informatico vero.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Frode informatica (art. 640 ter c.p.)**

Vedi Parte Speciale "A"

**"c.d. Estorsione informatica" (art. 629 co. III c.p.)**

"*Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635- quater e 635-quinquies, ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000.*

*La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente."*

Tale norma punisce l'estorsione commessa (o minacciata) attraverso i reati di: accesso abusivo a sistema informatico o telematico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della Società, settore amministrativo, su istigazione dell'Amministratore, attraverso la minaccia di accesso abusivo a sistema informatico, costringe un'azienda concorrente a fornire dati ed informazioni sensibili procurandosi un ingiusto profitto.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

## B.2 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 24 bis del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## B.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Gestione del sistema informatico (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di gestione delle reti informatiche e telematiche della SICA S.r.l. e della relativa sicurezza. L'attività in oggetto si presenta a rischio poiché il sistema informatico utilizzato dalla Società potrebbe potenzialmente essere utilizzato per compiere attività illecite.

- **Gestione sicurezza fisica (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di controllo degli accessi ai luoghi ove risiedono le attrezzature informatiche ed alle attrezzature stesse.

Tale attività è legata, altresì, alla corretta gestione dei beni aziendali, delle attrezzature assegnate (ad es. computer fissi, computer portatili, hard disk, smartphone), della posta elettronica, della sicurezza informatica e di quanto concerne la postazione di lavoro in generale (ad es. custodia delle credenziali di accesso).

- **Cybersecurity – "NIS2" (se applicabile ex D.Lgs. 138/2024) (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta della specifica attività di messa in sicurezza delle proprie reti e infrastrutture informatiche contro ipotetici cyber attacchi, come previsto Direttiva NIS2 (Direttiva UE 2022/2555), se la Società rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 138/2024 (art. 3).

- **Gestione della documentazione con valore probatorio (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di gestione della documentazione informatica aziendale avente valore probatorio, per quanto attiene la creazione, il trattamento e l'archiviazione, con strumenti informatici.

- **Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di gestione e del trattamento dei dati personali in possesso della SICA S.r.l. per ragioni legate alla propria attività.

## B.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati informatici e trattamento illecito di dati

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al di divieto di pratiche informatiche abusive e frodi informatiche, nonché al divieto di trattamento illecito dei dati di cui si è in possesso;

- tenuta di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività connesse ad operazioni informatiche ed al trattamento dei dati;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- garanzia della riservatezza ed integrità: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo.

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 24 bis del Dlgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

**Gestione del sistema informatico**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- messa in sicurezza dei server applicativi;

- divieto di utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per violare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (ad es. sistemi per individuare le password);

- divieto di installare e utilizzare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

- divieto di divulgazione, cessione o condivisione con personale interno o esterno alla SICA S.r.l. delle proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale o di soggetti terzi;

- divieto di ottenere indebitamente credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali o di soggetti terzi;

- divieto di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;

- divieto di sottrazione o distruzione il patrimonio informatico aziendale o di soggetti terzi, comprensivo di archivi, dati e programmi;

- divieto di oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

- divieto di ricorrere alle illegali condotte di cui a punti precedenti per scopi estorsivi;

- previsione di un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della singola postazione pc, dell'accesso al server ed al sistema integrato della Società, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;

- divieto di diffusione delle credenziali di cui al punto precedente;

- individuazione di una figura aziendale tenuta alla selezione dei gestori esterni del sistema informatico, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo)

- la scelta dei gestori esterni del sistema informatico sia fatta sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;

- estensione dei divieti di cui a punti precedenti al gestore esterno del sistema informatico;

- la scelta dei fornitori sia fatta sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza.

**Gestione sicurezza fisica**

**Gestione della documentazione con valore probatorio**

**Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- messa in sicurezza dei server applicativi centralizzati in locali dedicati e che l'accesso ai suddetti sia riservato al solo personale autorizzato;

- controllo che le attività informatiche siano debitamente verificate, verificabili e tracciate;

- individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie: A) errori e malfunzionamenti; B) frodi e furti; C) software dannoso; D) danneggiamenti fisici; E) violazione della legislazione vigente in materia;

- identificazione delle possibili contromisure per le minacce di cui al punto precedente, di seguito specificate;

- abilitazione all'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che

ne abbiano la necessità ai fini lavorativi (previa autorizzazione dell'Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato - settore amministrativo);

- previsione di un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della singola postazione pc, dell'accesso al server ed al sistema integrato della Società, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;

- divieto di diffusione delle credenziali di cui al punto precedente;

- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di virus o altri programmi capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;

- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico aziendale al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

- rifornire ogni sistema informatico di adeguato software e antivirus nonché di firewall di sistema e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;

- previsione per la connessione alla rete Internet mediante collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante router dotati di antenna WiFi), di una chiave d'accesso, per proteggere i collegamenti stessi;

- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla SICA S.r.l. e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;

- impedire l'installazione e l'utilizzo abusivo di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

- rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali, prevista dal D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., nonché dalla normativa europea, Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 e s.m.i. (GDPR);

- verifica che l'accesso ai dati della Società sia conforme al D.Lgs. n. 196 del 2003 s.m.i., anche regolamentari, nonché alla normativa europea – Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 e s.m.i. (GDPR);

- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare astenersi lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontani dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro.

**Cybersecurity – "NIS2" (se applicabile ex D.Lgs. 138/2024)**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- valutazione preventiva dell'ambito di applicabilità della normativa ex D.Lgs. 138/2024 (NIS2): determinare se la Società rientra o meno nell'ambito di applicazione della NIS2 e in che misura;

- obbligo di registrazione e aggiornamento dati sulla piattaforma digitale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN);

- nomina di un Responsabile per la cybersecurity, responsabile della supervisione e dell'implementazione delle misure di sicurezza;

- individuazione di una figura aziendale tenuta alla selezione del Responsabile per la cybersecurity, nello specifico: Amministratore;

- le procedure per la selezione e nomina del Responsabile per la cybersecurity si fondano su criteri di selezione oggettivi e trasparenti (onorabilità e professionalità

del professionista, competenze specifiche in materia di sicurezza informatica, adeguata formazione);

- previsione ed adozione di procedure che definiscano le misure di sicurezza da implementare per proteggere le proprie infrastrutture digitali;

- previsione ed adozione di specifiche misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi per la sicurezza dei propri sistemi informativi e di rete, che riflettano i requisiti della NIS2, nonché per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti;

- previsione ed adozione di procedure per l'identificazione, la gestione e la segnalazione degli incidenti di sicurezza, che riflettano i requisiti della NIS2;

- notifica al CSIRT Italia (organo dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che si occupa di monitoraggio preventivo e risposta agli incidenti informatici) ogni incidente che ha un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi;

- formazione del personale: implementare programmi di formazione e sensibilizzazione per il personale, promuovendo una cultura della sicurezza informatica;

- costante coordinamento tra il Responsabile per la cybersecurity ed il Responsabile per la protezione dei dati;

- rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali, prevista dal D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., nonché dalla normativa europea, Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 e s.m.i. (GDPR).

## B.5 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "C"

# REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

# (REATI TRANSNAZIONALI)

## PARTE SPECIALE "C" - REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "C" è dedicata ai reati di criminalità organizzata ed ai reati c.d. transnazionali, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dall' art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Tra i reati associativi individuati dall'art. 24 ter D.Lgs.231/2001, quelli che potenzialmente possono essere commessi da soggetti interni a SICA S.r.l., nel suo interesse o a suo vantaggio sono: associazione per delinquere (art.416 c.p.), associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.).

Per le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, considerate la natura e le caratteristiche giuridiche, e considerata la tipologia di attività della SICA S.r.l., si ritiene sussista un rischio medio di commissione. **RISCHIO REATO MEDIO**

Risultano, invece, marginali i reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti, l'associazione per delinquere ex art. 416 co. 6 c.p., il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), il reato di scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.) ed il reato di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del c.p.p.) per i quali sussiste un rischio basso di commissione. **RISCHIO REATO BASSO**

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"), inoltre, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. "criminalità organizzata transnazionale".

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## C.1 La tipologia dei reati di criminalità organizzata

**REATI EX ART. 24 ter D.LGS. 231/2001** (artt. 416, 416 bis, 416 ter c.p.)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(gestione risorse economiche, gestione risorse umane, contratti)

Rischio commissione reato: **MEDIO**

**Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto*

*anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".*

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il delitto in esame si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione; non è, pertanto, richiesta anche la consumazione del c.d. reato fine.

Nel caso della SICA S.r.l. sono da escludere (o da ritenere a basso rischio) le circostanze aggravanti previste dai commi 4, 6 e 7.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto apicale della SICA S.r.l., si accorda con altri soggetti di società terze, al fine di commettere più reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.

Sanzioni per l'ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

*"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. .*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".*

Con riferimento a SICA, tale forma speciale di associazione per delinquere rileva solo ai fini di un'ipotesi di c.d. concorso esterno all'associazione di stampo mafioso da parte della società. E', invece, da escludere una partecipazione nella associazione di stampo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto apicale della SICA S.r.l., pur non essendo inserito nella struttura organizzativa dell'associazione criminale di stampo mafioso dedito alla commissione di reati riciclaggio, fornisce un contributo concreto, seppur occasionale, mettendo a disposizione il proprio deposito.

Sanzioni per l'ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

*"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*

*La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*

*Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.*

*In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".*

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l. accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti ad associazione mafiosa in cambio di danaro, ciò ai fini di soddisfare interessi della Società.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

*"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da considerare bassa la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da considerare bassa la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO

## C.2 Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 24 ter del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## C.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Assunzione delle risorse umane (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta della attività di assunzione di nuovi dipendenti. Tale attività rileva in ragione della possibile assunzione di soggetti: A) coinvolti in organizzazioni criminali che potrebbero coinvolgere SICA S.r.l. a servizio dell'organizzazione criminale stessa; B) già destinatari di sentenze penali di condanna e con un'attitudine al crimine.

- **Selezione di consulenti e fornitori e altre controparti contrattuali (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società, nonché della selezione di consulenti, fornitori e clienti.

## C.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati dei reati di criminalità organizzata

**Principi generali di comportamento**

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento di divieto di reati associativi e di reati di criminalità organizzata;

- tenuta di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività proprie della Società, in particolare con riferimento ai rapporti con soggetti terzi;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 24 ter del Dlgs. 231/2001);

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

**Assunzione delle risorse umane**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione di una figura aziendale tenuta alla selezione e della gestione del personale, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Risorse Umane);
- le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale);

**Selezione di consulenti e fornitori e altre controparti contrattuali**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione di una figura aziendale tenuta alla selezione e della gestione di consulenti, intermediari e fornitori, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);
- le procedure per la selezione e nomina dei consulenti esterni si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale);
- le procedure per la selezione e nomina degli intermediari si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, onorabilità professionalità del soggetto, verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale );

- le procedure per la selezione e nomina dei fornitori si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità,– in particolare per reati associativi, affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale, aziende colpite da provvedimenti interdittive antimafia);

- redazione ed aggiornamento elenco dei fornitori della SICA S.r.l.;

**C. 5 Reati transnazionali**

La Legge 15 luglio 2009 n. 94 oltre ad aver inserito tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 quanto previsto dagli artt. 416, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, i delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso, quanto previsto dall'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 del codice di procedura penale, ha inserito anche quanto previsto dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, relativo ai delitti di criminalità organizzata e ai reati transnazionali.

Il Parlamento con la Legge 146/2006 ha provveduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

A norma del **Comunicato 20 gennaio 2007**, essendosi verificate le condizioni di cui all'articolo 17, comma 2 della Convenzione e 18, comma 2, del Protocollo, l'Atto internazionale di cui alla presente legge è entrato in vigore sul piano internazionale in data 1° settembre 2006.

A norma dell'art. 10 L. 146/2006 (Responsabilità amministrativa degli Enti):

*"In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*

*Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*

*Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

*Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*

*Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*

*Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".*

## C.6 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "D"

# REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

**PARTE SPECIALE "D" - REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (Artt. 25 bis e 25 octies 1 D.Lgs.231/2001)**

La Parte Speciale "D" è dedicata ai reati contro la fede pubblica, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dagli artt. 25 bis e 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Le fattispecie di reato comprese negli artt. 25 bis e 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001 sono alcuni dei delitti previsti dai Capi I, II e III del Titolo VII, Libro II, del codice penale. In particolare, i delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, nonché i delitti di falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento; i delitti di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o pagamento, e quello di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere tali reati.

La previsione normativa di tali reati è volta a tutelare la fede pubblica intesa come fiducia che la collettività ripone negli strumenti (monete, carte di pagamento ecc.) cui l'ordinamento giuridico attribuisce un determinato valore.

Per le fattispecie di reato comprese negli artt. 25 bis e 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001, considerate la natura e le caratteristiche giuridiche, e considerata la tipologia di attività della SICA S.r.l., si ritiene sussista un rischio basso di commissione. **RISCHIO REATO BASSO.**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## D.1 La tipologia dei reati contro la fede pubblica

**REATI EX ART. 25 bis e 25 octies 1 D.LGS. 231/2001** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474, 493 ter e 493 quater c.p.)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(gestione valori bollati, contante e carte di credito e pagamento)

Rischio commissione reato: **BASSO**

**Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

*"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

*1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*

*2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*

*3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*

*4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

*La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.*

*La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato".*

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nel territorio dello Stato o al di fuori; di chiunque alteri monete genuine dandone l'apparenza di un valore superiore; di chiunque, di concerto con chi ha alterato o contraffatto monete, le introduca nel territorio dello Stato o le detenga, spenda o metta

comunque in circolazione; di chiunque acquisti o riceva da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate.

Il reato in oggetto è comune. Lo può pertanto commettere chiunque.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, detiene e spende monete contraffatte o alterate, al fine di acquistare beni per la Società.

Sanzioni per l'ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

*"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".*

La fattispecie punisce chiunque alteri monete della qualità indicata dall'art. 453 c.p. (di cui sopra), scemandone il valore, oppure rispetto alle monete in tal modo alterate, ponga in essere le condotte previste dalla norma richiamata.

L'alterazione di cui alla presente norma si differenzia dalla contraffazione di cui al n.2 dell'art. 453 c.p. in quanto, per la sua configurabilità è richiesta una condotta che attribuisca alla monete l'apparenza di un valore superiore o inferiore, presupponendo tuttavia la genuinità della moneta.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, altera monete, al fine di acquistare beni per la Società.

Sanzioni per l'ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".*

La norma in esame punisce chiunque, al di fuori delle due ipotesi di cui agli artt. 453 e 454 c.p., acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Le condotte incriminate sono le medesime di cui all'art. 453, n. 3 e 4, le quali qui però rilevano in quanto non è richiesto il requisito del concerto con i responsabili della falsificazione,

essendo quindi sufficiente che l'agente sia venuto in possesso delle monete a qualsiasi titolo con la consapevolezza della loro falsità.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, detiene e spende monete contraffatte o alterate, al fine di acquistare beni per la Società.

Sanzioni per l'ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

*"Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".*

La fattispecie perseguita le stesse condotte previste all'art. 453, n. 3, dal quale la disposizione in esame si differenzia in quanto viene qui richiesto che l'agente abbia ricevuto le monete contraffatte in buona fede. Ovviamente è necessario che il soggetto sia consapevole della falsità della moneta che detiene o che spende. Il dubbio sulla consapevolezza dell'imputato deve essere risolto in suo favore.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, detiene e spende monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede, al fine di acquistare beni per la Società.

Sanzioni per l'ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

"*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

*Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".*

La fattispecie punisce chiunque realizzi le condotte previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. di cui sopra, in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Al fine della configurazione del reato in oggetto si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi penali.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, detiene ed utilizza valori bollati contraffatti, per pratiche della Società.

Sanzioni per l'ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

*"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032".*

La norma in esame punisce chiunque contraffà carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.): la fattispecie sanziona chiunque fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO INESISTENTE

**Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

*"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione"*.

L'articolo in oggetto, prevedendo un reato di pericolo, punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso.

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO INESISTENTE

**Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

*"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".*

La fattispecie sanziona chiunque, non essendo in concorso con la contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, detiene ed utilizza valori bollati contraffatti, per pratiche della Società, non avendo concorso nella contraffazione.

Sanzioni per l'ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

"*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

Il reato in questione si realizza attraverso plurime condotte:

A) la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di un segno distintivo) o alterazione (che consiste nella riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il segno distintivo genuino) di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali;

B) l'uso di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti od alterati, senza aver concorso nella contraffazione od alterazione, presuppone la consapevolezza da parte di chi lo commette (essendo, però, anche sufficiente l'accettazione del relativo rischio) che il titolo di proprietà industriale è stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

I "brevetti" sono gli attestati con i quali è concesso il diritto all'uso esclusivo del marchio o all'utilizzazione di un'invenzione o scoperta.

I "marchi" sono segni utilizzati nel commercio per identificare i prodotti. Sono il simbolo che permette ai clienti di riconoscere un prodotto e di distinguerlo nei confronti dei concorrenti.

Il "disegno industriale" è la rappresentazione figurativa di qualsiasi industria.

Il "modello industriale" è l'archetipo di una scoperta o di una nuova applicazione industriale; tra i "modelli industriali" rientrano i c.d. "modelli ornamentali" e i c.d. "modelli di utilità".

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, acquista e mette a disposizione del personale un software con marchio contraffatto o alterato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c. p.)**

*"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

La fattispecie si realizza, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, con, alternativamente: A) l'introduzione nel territorio dello Stato; B) il detenere per la vendita; C) il porre in vendita; D) il mettere altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

Reato omologo di quello previsto dall'art. 517 *-ter* c.p. (Parte Speciale "E"); la differenza consta nel fatto che mentre per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, nel reato previsto dall'art. 517 ter c.p., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, è contemplata l'ipotesi di prodotti realizzati a imitazione di quelli con marchio altrui, ovvero quella di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, pone in vendita prodotti contraffatti.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)**

"*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".*

Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte (di credito o di pagamento) e, rispettivamente, chi le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo

conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore acquisti, utilizza indebitamente una carta di pagamento altrui (ad es. una carta Postepay) per effettuare un acquisto per la Società.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".*

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l mette a disposizione della Società apparecchiature idonee a falsificare carte di credito o di pagamento

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

## D.2 Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dagli artt. 25 bis e 25 octies 1 del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## D.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 bis e 25 octies 1 del D.Lgs. 231/01.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 25 bis e octies 1 del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Detenzione di valori, valuta italiana o estera, valori di bollo (RISCHIO BASSO)**

Si tratta delle attività di detenzione, gestione e utilizzo di valori, valuta italiana o estera, valori di bollo, connesse alle attività amministrative della SICA S.r.l. per le quali è necessario l'uso di valori di bollo (ad es. protocollo di richieste, autorizzazioni), oppure la detenzione e l'uso di francobolli per la corrispondenza della Società. Tali valori potrebbero essere alterato o contraffatti.

- **Disponibilità di fondi in denaro (RISCHIO BASSO)**

Attiene alla detenzione, in fondo cassa, di denaro da utilizzare per le varie finalità proprie della Società. Tale denaro potrebbe essere alterato o contraffatto oppure potrebbe essere oggetto di prelievo con carte abilitate contraffatte o altrui.

- **Acquisto di beni (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta della gestione degli acquisti di beni.

L'attività si presenta a rischio qualora i beni acquistati siano con marchi o segni oggetto di contraffazione. Maggiormente rischiosa risulta essere l'attività di acquisto di beni attraverso l'utilizzo di carte di credito o di pagamento, oggetto di eventuale contraffazione.

## D.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati contro la pubblica fede

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento di divieto di pratiche di contraffazione, alterazione di valori di bollo e denaro, nonché di utilizzo di valori, denaro o carte di credito o di pagamento alterati o contraffatti;

- tenuta di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività connesse all'uso di valori, denaro e carte di credito o di pagamento;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (artt. 25 bis e 25 octies 1 del Dlgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

**Detenzione di valori, valuta italiana o estera, valori di bollo**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- archiviazione documenti aziendali, tale da consentire di ricostruire la formazione degli atti o lo sviluppo delle operazioni, materiali o di registrazione, che richiedono l'utilizzo di valori e sia data evidenza alla motivazione o causale degli atti o delle operazioni;

- identificazione degli autori delle condotte che intervengono nella formazione degli atti;

- identificazione delle provenienze dei valori;

- documentazione di tutte le operazioni di acquisizione, gestione e trasferimento di valori, in ogni loro fase, a cura delle dei Responsabili di settore (ad. es. Responsabile Contabilità e/o Responsabile Acquisti), con la possibilità di individuare le persone fisiche intervenute nei vari passaggi;

- rilevazione delle sospette falsità di valori, con conseguente segnalazione al Responsabile di settore (ad. es. Responsabile Contabilità e/o Responsabile Acquisti)e/o all'Amministratore;

- rispetto da parte di chi tratti valori per conto della SICA S.r.l. (consulenti esterni) delle norme di Legge in materia di rilevazione e denuncia di accertata o sospetta falsità;

- comunicazione all'Amministratore in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita.

**Disponibilità di fondi in denaro**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- documentazione di tutte le operazioni di acquisizione, gestione ed utilizzo di denaro, in ogni loro fase, a cura delle dei Responsabili di settore (ad. es settore acquisti), con la possibilità di individuare le persone fisiche intervenute nei vari passaggi;

- rilevazione delle sospette falsità di denaro, con conseguente segnalazione al Responsabile di settore (ad. es Responsabile Contabilità e/o Responsabile Acquisti) e/o all'Amministratore;
- rispetto da parte di chi tratta denaro per conto della SICA S.r.l. (consulenti esterni) delle norme di Legge in materia di rilevazione e denuncia di accertata o sospetta falsità;

- il prelievo di contanti è consentito esclusivamente da conti correnti intestati alla Società e con carte abilitate ed intestate alla Società.

**Acquisto di beni**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione delle tipologie di beni che la Società può acquistare;

- regole di selezione dei fornitori che dovranno essere graduate a seconda del grado di rischiosità della tipologia di acquisto. In generale, la selezione non dovrà basarsi unicamente su criteri di tipo economico, ma dovrà riguardare anche altri elementi, quali ad esempio: A) requisiti di onorabilità del fornitore, B) precedenti rapporti commerciali C) presenza di eventuali certificazioni, D) esistenza di eventuali autorizzazioni, se richieste; E) costi;

- documentazione di tutte le operazioni di acquisto di beni a cura dei Responsabile Acquisti, con la possibilità di individuare le persone fisiche intervenute nei vari passaggi;

- valutazione del prodotto: A) in fase di individuazione del fornitore, il Responsabile Acquisti verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione a supporto di marchi, brevetti e diritti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di

fornitura, il Responsabile Acquisti verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti;

- per gli acquisti di beni e per i relativi pagamenti è consentito esclusivamente l'uso di carte di credito e/o di pagamento abilitate ed intestate alla Società;

- rispetto dei protocolli previsti nella Parte Speciale "E" (reati contro l'industria ed il commercio).

## D.5 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE “E”

# REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

**PARTE SPECIALE "E" – REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (Artt. 25 bis. 1 e 25 quaterdecies D.Lgs.231/2001)**

La Parte Speciale "D" è dedicata ai reati contro l'industria ed il commercio, ed ai reati di i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dall' art. 25 bis 1 e 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Le fattispecie di reato comprese nell'art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001 sono i delitti contro l'industria e il commercio, oggi contenuti nel titolo VIII del libro II del codice penale, al capo II, insieme ai delitti contro l'economia pubblica, al capo I. La ratio delle norme che puniscono tali reati consiste nella necessità di tutelare il regolare andamento dell'industria e del commercio. Ciò comporta la scelta del Legislatore di sanzionare comportamenti che, arrecando possibili pregiudizi al corretto esercizio di attività industriali e commerciali, danneggiano gli interessi di più persone.

Per le fattispecie di reato previste dall'artt. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001, considerate la natura e le caratteristiche giuridiche, e considerata la tipologia di attività della SICA S.r.l., si ritiene sussista un rischio alto di commissione. **RISCHIO REATO ALTO**.

Per le altre fattispecie di reato previste dall'art. 25 quaterdecies del D.Lgs 231/2001 (reati di i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ex artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401), invece, considerata la tipologia di attività svolta dalla Società, è da ritenere un rischio basso/inesistente di commissione. **RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE.**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## E.1 La tipologia dei reati contro l'industria ed il commercio

**REATI EX ART. 25 bis. 1 e 25 quaterdecies D.LGS. 231/2001** (artt. 513, 513 bis, 514, 515, 517, 517 ter, 517 quater, 517 sexies, 517 septies e 517 octies IV co. c.p., artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(produzione e commercializzazione prodotti, rapporti con imprese concorrenti, rapporti con il mercato)

Rischio commissione reato: **ALTO**

**Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513)**

*"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".*

La fattispecie è volta alla tutela del normale esercizio di attività industriale o commerciale e si rivolge contro chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne, mentre è da escludersi, secondo quanto affermato dalla Cassazione, la concorrenza sleale. Per "impedimento" si intende l'arresto anche della fase iniziale o preparatoria all'esercizio dell'industria o del commercio; esso può essere anche temporaneo o parziale. Il "turbamento", invece, deve rivolgersi ad un'attività imprenditoriale già iniziata e consiste nell'alterazione del suo normale svolgimento.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l. strappa e rimuove dalla pubblica via alcuni manifesti pubblicitari di un'azienda concorrente, danneggiandone lo svolgimento dell'attività commerciale.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)**

*"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".*

La condotta punita dalla norma consiste nel compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia. Atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri esercenti la stessa attività o simile. Nel caso della SICA S.r.l., il riferimento è ad altre aziende che svolgono la medesima attività di lavorazione e trasformazione del pomodoro.

Per "illecita concorrenza" si intende l'attività che tende ad eliminare i concorrenti mediante atti violenti o minacciosi finalizzati a reprimere la loro capacità di autodeterminarsi, distinguendosi dalla "concorrenza sleale" di cui all'art. 2598 c.c.; quest'ultima infatti si traduce nell'impiego di mezzi fraudolenti attuati nell'ambito di un'attività concorrenziale.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., ponendo atti intimidatori, ostacola la lavorazione di un'impresa concorrente nel medesimo settore della lavorazione del pomodoro.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)**

*"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".*

La norma in esame punisce chi provochi un danno all'industria nazionale mettendo, volontariamente, in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, pur sapendo che gli stessi risultano essere contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Per quanto riguarda l'evento, esso consiste nel danno cagionato dall'agente agli interessi economici dell'industria nazionale, sia direttamente che indirettamente, anche qualora ad essere danneggiata sia una sola tipologia di industria, purché non si tratti di una singola azienda. La norma in oggetto appare di rarissima applicazione, dato che si richiede un danno all'industria nazionale

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l. pone in vendita una partita di confezioni di pomodori pelati con marchio contraffatto di una grossa azienda, con danno ad un settore dell'industria nazionale.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

*"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".*

Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva

Il bene giuridico tutelato è dato dal leale esercizio del commercio, sia sotto il profilo dell'interesse del compratore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia con riguardo all'interesse del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

La condotta tipica è integrata tanto nel caso di consegna di un bene del tutto diverso da quello richiesto (*aliud pro alio*) quanto nell'ipotesi in cui la differenza sia soltanto parziale, purché, avuto riguardo alla natura ed alla proporzione degli elementi che compongono il prodotto, tale differenza cada sopra una caratteristica fondamentale, che consenta di distinguere il prodotto da altri similari.

Il reato è integrato in tutti i casi di esecuzione sleale del contratto, senza la necessità che l'agente abbia usato particolari accorgimenti volti a ingannare l'acquirente (manipolazioni, sotterfugi, raggiri), in quanto l'inganno è insito nella consegna della cosa diversa. Infine, per il perfezionamento del reato in esame è indifferente l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l. vende una partita di confezioni di pomodori pelati di origine e qualità diverse da quelle dichiarate, in particolare realizzate con pomodori di provenienza extra europea anche se dichiarati come coltivati in Italia.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

*"Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".*

La condotta punibile è integrata dal detenere per la vendita, dalla vendita o dalla messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il consumatore. Per quanto riguarda la messa in circolazione, essa comprende un significato più ampio di messa in vendita, intendendosi anche la cessione a titolo gratuito.

Si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, può trovare applicazione soltanto qualora il fatto non rientri in un'altra ipotesi di reato, quale, ad es., quella ex art. 514 c.p.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l. pone in vendita una partita di confezioni di pomodori pelati con apposizione dell'etichetta "prodotto nella regione DOP San Marzano", anche se i pomodori sono coltivati in una diversa regione.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

*"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

Si tratta di una fattispecie introdotta al fine di ampliare la tutela apprestata dal legislatore alla proprietà industriale. Tale reato trova applicazione solamente al di fuori dei casi di cui agli artt. 473 e 474, nonché al di fuori delle ipotesi di concorso di persone (art. 110) negli stessi.

Ad ulteriore protezione dei marchi e dei segni distintivi, viene qui prevista la punibilità di chi semplicemente fabbrichi o adoperi i beni utilizzando il marchio contraffatto, con la consapevolezza dell'avvenuta registrazione dello stesso.

Il reato previsto dall'art. 517-ter ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare. Presupposto tipizzato del reato è la registrazione del marchio o del prodotto sia avvenuto in conformità alla normativa interna, europea od internazionale.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l. produce pomodori pelati utilizzando marchi altrui.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)**

*"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali".*

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l. pone in vendita una partita di confezioni di pomodori pelati con apposizione dell'etichetta "prodotto nella regione DOP San Marzano", anche se i pomodori sono coltivati in una diversa regione.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato

**Frode alimentare (art. 517 sexies c.p.) – Art. 517 octies IV co. c.p.**

*"Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*

*La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità".*

La condotta tipica punita consiste nell'importare, esportare, spedire in transito, introdurre in custodia temporanea o in deposito doganale, trasportare, porre in vendita, distribuire o mettere altrimenti in circolazione alimenti, acque e bevande che l'autore sa essere non genuini o che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

La nozione di "non genuinità" non si identifica, d'altronde, con quella di pericolosità per la salute pubblica, né con quella di alterato status naturale del prodotto. "Non genuina" è, infatti, la sostanza alimentare che sia stata contraffatta o alterata, con artificio, nella sua essenza o negli elementi di cui sia composta.

L'elemento di maggiore rilievo rispetto alla precedente disciplina consiste nell'anticipazione della tutela penale alle fasi prodromiche rispetto al momento della vendita: la nuova norma ricomprende espressamente le condotte di importazione, esportazione, spedizione in transito e trasporto, così ampliando significativamente il perimetro delle condotte tipiche rispetto al modello tradizionale della frode in commercio, che faceva perno essenzialmente sull'atto di vendita.

Per l'Ente la responsabilità scatta esclusivamente per le condotte realizzate con più operazioni attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l. mette in commercio una partita di confezioni di pomodori pelati che risultano alterati nelle sue componenti organiche.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517 septies c.p.) – Art. 517 octies IV co. c.p.**

*"Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni*

*distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualita' o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000".*

Il nuovo art. 517 septies c.p. configura una particolare ipotesi di frode, nella quale la condotta consiste nell'utilizzare segni distintivi o indicazioni, anche figurative, falsi o ingannevoli, con finalità di indurre in errore il compratore sull'origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti.

Il rischio non riguarda solo il prodotto fisico. Può riguardare anche la comunicazione digitale, la promozione online, la descrizione del prodotto su piattaforme di vendita e il materiale pubblicitario.

Per l'Ente la responsabilità scatta esclusivamente per le condotte realizzate con più operazioni attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l. mette in commercio prodotti utilizzando sull'etichetta immagini che traggono in errore circa la qualità del pomodoro utilizzato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517 octies c.p.)**

*omissis*

*VI co. "Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati".*

**Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)**

*"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*

*Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

*Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO INESISTENTE

**Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L.401/1989)**

*"Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.*

*Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.*

*Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*

*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.*

*4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.*

*4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.*

*4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO INESISTENTE

## E.2 Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 25 bis. 1 e 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## E.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 bis. 1 e 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 25 bis 1 e 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 rientrano nei settori **PRODUZIONE** e **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Rapporti con imprese concorrenti (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di definizione delle politiche commerciali, con particolare riferimento ai rapporti con le aziende concorrenti operanti nel medesimo settore della trasformazione del pomodoro. Vi si comprende anche la gestione delle informazioni possedute su altre aziende concorrenti, apprese anche tramite ex dipendenti e/o ex collaboratori di aziende concorrenti.

- **Produzione e commercializzazione prodotti (RISCHIO ALTO)**

Si tratta dell'attività di produzione e vendita dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro fresco. Strettamente connessa è l'attività di controllo della qualità dei prodotti commercializzati. I rischi connessi sono: la vendita di prodotti con marchi e segni distintivi contraffatti; la vendita di prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pattuiti con il cliente; la vendita di prodotti contenenti sostanze alimentari non genuine; la produzione di prodotti con utilizzo illecito di brevetti altrui; l'utilizzo illecito di indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta.

- **Selezione dei fornitori (RISCHIO ALTO)**

Si tratta dell'attività di selezione dei fornitori: in particolare, produttori materie prime (pomodori freschi).

Tale attività si presenta a rischio qualora vengano acquistate dalla Società materie prime qualitativamente non rispettose degli standard previsti dalle normative di settore.

- **Gestione etichette, marchi e segni distintivi (RISCHIO ALTO)**

Si tratta dell'attività di predisposizione, gestione e controllo dell'etichettatura dei prodotti finiti, al fine di garantire la veridicità di quanto riportato in etichetta. Potenziale è il rischio di indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.

Potenzialmente a rischio sono l'uso e gestione di marchi o altri segni distintivi altrui.

## E.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati contro l'industria ed il commercio

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento di divieto di reati contro l'industria ed il commercio e di pratiche di concorrenza sleale;

- tenuta di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, dei regolamenti, dello Statuto, e delle procedure aziendali interne, nell'attività di produzione e vendita dei prodotti finiti ed in tutte le attività connesse ai rapporti con altre società, in particolar modo con società concorrenti;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto **divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 bis. 1 e 25 quaterdecies del Dlgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

**Rapporti con imprese concorrenti**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- divieto di adottare condotte violente o fraudolente, anche mediante il ricorso a raggiri o artifici di qualunque tipo, al fine di creare ostacoli al libero svolgimento dell'attività commerciale ed industriale di altre aziende concorrenti, in particolare nel settore agroalimentare;

- divieto di diffondere notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;

- definizione delle politiche industriali e commerciali da parte dell'Amministratore;

- divieto di stipulare accordi formali o informali con aziende concorrenti al fine di creare "cartelli" in danno ad aziende concorrenti;

- individuazione di una figura interna tenuta ad intrattenere rapporti con aziende concorrenti, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- rispetto della riservatezza in relazione ad eventuali informazioni relative ad altre aziende (in particolare operanti nel medesimo settore della trasformazione del pomodoro) possedute dalla SICA S.r.l;

- selezione e scelta dei dipendenti e dei collaboratori esterni (consulenti ed intermediari) sulla base di requisiti di professionalità, onorabilità e competenza;

**Produzione e commercializzazione prodotti**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione dei processi di controllo e verifica della qualità e genuinità dei prodotti realizzati e commercializzati (Responsabile Controllo Qualità);

- definizione di un piano aziendale di controllo qualitativo dei prodotti, oggetto di aggiornamento e revisione;

- rispetto della normativa nazionale ed europea (Regolamento CE n. 178/2002) in materia di tracciabilità e rintracciabilità dei pomodori;

- rispetto della normativa nazionale ed europea (Regolamento CE n. 1829/2003 e n. 1830/2003) in materia di utilizzo di organismi geneticamente modificati – OGM;

- rispetto del "Disciplinare di produzione integrata pomodoro da industria" nelle sue versioni aggiornate;

- corretta applicazione Piano HACCP;

- adozione e mantenimento di buone prassi certificate e di Sistemi di Gestione Certificati;

- inserimento, all'interno dei contratti per l'acquisto di pomodoro fresco, di specifiche clausole che impegnano il fornitore, nei confronti dell'acquirente (SICA S.r.l.), a:

    1. consegnare pomodoro rispondente ai criteri di tracciabilità ex Re. CE n. 178/2002;

    2. consegnare pomodoro esente da OGM, in conformità ai Regg. CE n. 1829/2003 e n. 1830/2003;

    3. consegnare pomodoro coltivato nel rispetto dell'ambiente;

    4. consegnare pomodoro coltivato nel rispetto del "Disciplinare di produzione integrata pomodoro da industria";

    5. fornire documentazione comprovante il rispetto dei punti di cui sopra (compreso copia delle analisi effettuate sui pomodori e copia dei quaderni di campagna delle singole aziende agricole produttrici);

    6. consentire verifiche e campionamenti a personale incaricato dall'acquirente

- controllo qualitativo dei prodotti realizzati, in ossequio alle vigenti normative di cui a punti precedenti, in tutte le fasi della produzione: dalla materia prima acquistata (pomodori freschi) sino alla lavorazione e trasformazione nel prodotto finito;

- controllo qualitativo dei pomodori freschi acquistati attraverso controlli "a campione";

- individuazione della figura aziendale tenuta alla selezione dei campioni rappresentativi dei pomodori freschi acquistati in fase di accettazione (Responsabile Controllo Qualità);

- controllo qualitativo dei pomodori freschi (materia prima) ad opera del laboratorio interno all'azienda e di laboratori esterni;

- controllo qualitativo dei pomodori in fase di lavorazione e trasformazione ad opera del laboratorio interno all'azienda e di laboratori esterni;

- selezione e scelta di laboratori esterni sulla base di requisiti di professionalità, onorabilità, competenza ed indipendenza;

- in caso di esito negativo dei controlli qualitativi: tracciabilità del prodotto finito e verifiche su di esso (in caso di verifica negativa, distruzione del prodotto e/o ritiro dalla vendita);

- richiesta ai fornitori dei pomodori freschi (materia prima) della documentazione di cui ai punti precedenti;

- previsione di attività di controllo riguardanti la procedura relativa alla gestione delle scadenze dei prodotti finiti;

- in caso di acquisto di prodotto finito da altre aziende: richiesta di certificazioni e documentazioni sulla qualità del prodotto;

- previsione di un sistema di comunicazione/informazione aziendale, anche mediante formazione interna, atto a mantenere elevato il livello di attenzione sulle tematiche relative alla qualità e genuinità del prodotto.

**Selezione dei fornitori**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- le procedure per la selezione dei fornitori si fondano su criteri di selezione oggettivi e trasparenti (ad es. onorabilità e competenza, qualità dei prodotti, esperienza nel settore, precedenti esperienze lavorative con la SICA S.r.l., eventuale possesso di certificazioni in materia di qualità dei prodotti);

- individuazione della figura aziendale tenuta alla selezione dei fornitori, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Settore Acquisti/Responsabile Controllo Qualità);

- definizione di una contrattualistica standard, in ossequio al "Contratto quadro d'Area" vigente;

- rispetto del "Contratto Quadro d'Area" vigente;

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione dei processi di controllo e verifica della qualità dei prodotti acquistati (Responsabile Controllo Qualità);

**Gestione etichette, marchi e segni distintivi**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta al controllo dell'etichettatura dei prodotti finiti, al fine di garantire la veridicità di quanto riportato in etichetta (Responsabile Controllo Qualità/Responsabilità Contabilità);

- rispetto della normativa nazionale ed europea (Regolamento CE n. 1169/2011) in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

- controllo della piena corrispondenza tra quanto indicato in etichetta ed il prodotto stesso e le sue caratteristiche (ad es., tipologia prodotto, qualità e quantità prodotto, origine e provenienza materie prime, elenco ingredienti, tabella nutrizionale ecc.);

- controllo degli aspetti legali indicati in etichetta (ad es., sede, stabilimento produttivo, altre diciture legali ecc.);

- utilizzo nelle etichette di segni distintivi o indicazioni, anche figurative, che corrispondano al prodotto e le sue caratteristiche non inducendo in errore il compratore sull'origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti;

- per i prodotti venduti con etichetta altrui (ovvero venduti ad altre aziende), acquisizione dell'approvazione finale del cliente;

- nell'ipotesi di cui al precedente punto, in caso di modifiche all'etichetta da parte del cliente, richiedere dichiarazione di manleva a tutela della Società;

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione e utilizzo di marchi e segni distintivi altrui, nonché indicazioni geografiche, denominazioni di origine – ad es. made in Italy, IGP, DOP ecc. (Responsabile Controllo Qualità/Responsabilità Contabilità);

- rispetto della normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 30/2005 e s.m.i.) in materia di proprietà industriale ed intellettuale;

- divieto di utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui la Società non è titolare e per il quale non è stata concessa regolare licenza;

- divieto di indebito uso di marchi o altri segni distintivi altrui (in particolare, di aziende clienti), al di fuori di quanto contrattualmente autorizzato;

- divieto di contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;

- divieto di porre in essere campagne marketing-pubblicitarie (incluse le campagne online, la realizzazione di brochures, opuscoli, manifesti) che utilizzino segni distintivi o indicazioni, anche figurative, falsi o ingannevoli;

- divieto di porre in essere campagne marketing-pubblicitarie (incluse le campagne online, la realizzazione di brochures, opuscoli, manifesti) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi.

- I controlli ed i divieti di cui ai punti precedenti si applicano anche in caso di importazione, spedizione in transito, introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale.

## E.5 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "F"

# REATI SOCIETARI

## PARTE SPECIALE "F" - REATI SOCIETARI (Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "F" è dedicata ai reati societari, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dall' art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

### Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l, coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Le fattispecie di reato comprese nell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 sono i reati societari, previsti e disciplinati dal codice civile, Libro V, Titolo XI. La categoria di illecito penale comunemente indicata con il termine "reati societari" attiene alle ipotesi di reato che vengono in rilievo nell'esercizio di un'attività imprenditoriale che sia svolta in forma collettiva, ovvero da società.

In particolare, essi sono previsti dal richiamato art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001: "*in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".*

I reati societari previsti dal D.Lgs 231/2001, per comodità espositiva, sono raggruppabili nelle seguenti tre tipologie:

- le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;
- la tutela penale del capitale sociale e del patrimonio;
- altri illeciti.

Considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l e la natura giuridica di tali fattispecie di reato, sono da escludere dal novero dei reati consumabili nel contesto aziendale quelli previsti dagli artt. 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) e 2629 bis (omessa comunicazione del conflitto d'interessi) per i quali è da ritenere un rischio inesistente di commissione. **RISCHIO REATO INESISTENTE.**

Per le altre fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del D.Lgs 231/2001, invece, considerata la tipologia di attività svolta dalla Società, è da ritenere un rischio medio/basso di commissione. **RISCHIO REATO MEDIO.**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l, al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## F.1 La tipologia dei reati societari

**REATI EX ART. 25 ter D.LGS. 231/2001** (artt. 2621, 2621 bis, 2622, 2625 co II, 2627, 2628, 2629, 2629 bis, 2632, 2633, 2635 co III, 2635 bis, 2636, 2637, 2638 c.c., art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Area ed attività della SICA S.r.l a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(contabilità, gestione risorse economiche, comunicazioni sociali)

Rischio commissione reato: **MEDIO**

**False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.)**

*"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".*

**Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

*"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".*

Il reato di false comunicazioni sociali è stato oggetto di una rilevante modifica da parte del Legislatore con la Legge n. 69/2015. Si osserva che il nuovo testo degli articoli in menzione ha dato rilevanza alla sola apposizione di fatti materiali mendaci, escludendo le valutazioni mendaci che, invece, rilevavano in vigenza della precedente versione della normativa in commento. Secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione sono punibili anche i falsi derivanti da valutazioni estimative.

Il reato si consuma mediante la condotta di "falsificazione", ovvero mediante l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, oppure omettendo l'indicazione di fatti materiali rilevanti ed obbligatori, inducendo, in tal modo, in errore i destinatari.

Per "bilanci" si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario; per "relazioni" si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge, attinenti alla situazione economico-patrimoniale della società; per "altre comunicazioni sociali" devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge.

La successiva fattispecie di cui all'art. 2621 – bis c.c. – anch'essa richiamata dal D. Lgs. n. 231/2001 – prevede la medesima condotta riferita a fatti di lieve entità, con conseguente trattamento sanzionatorio più mite.

Esempio di modalità attuativa reato: nel bilancio della SICA S.r.l viene iscritto un ammontare di crediti maggiore rispetto al dovuto, al fine di occultare una perdita che comporterebbe provvedimenti sul capitale sociale.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

*"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non*

*rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

*1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

*2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*

*3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

*4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO INESISTENTE

**Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

*"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

Il reato è commesso da parte dell'Amministratore che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedisca o comunque ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

La responsabilità della Società è prevista solo per l'ipotesi contemplata dal secondo comma, ovvero in caso in cui la condotta posta in essere dall'agente abbia cagionato un danno ai soci.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l. occulta la documentazione contabile richiesta dal collegio sindacale, al fine di nascondere perdite di esercizio.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

*"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

Si tratta di un reato proprio dell'Amministratore. La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Ai fini della punibilità, rilevano solo i conferimenti in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale.

Il reato in esame, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci. Pertanto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dall'Amministratore della SICA S.r.l. nell'interesse della Società stessa, determinando una responsabilità dell'Ente.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l., fuori dai casi di riduzione del capitale sociale, restituisce i conferimenti ai soci.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

*"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".*

Si tratta di un reato proprio dell'Amministratore, che, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, ripartisce utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o riservati a riserva. Vengono in rilievo, esclusivamente, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario).

Il reato in esame, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci. Pertanto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dall'Amministratore della SICA S.r.l. nell'interesse della Società stessa, determinando una responsabilità dell'Ente.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l., fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartisce utili destinati a riserva.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

*"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto"*.

La fattispecie si consuma con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che determinino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si tratta di un reato proprio dell'Amministratore. Ai fini della configurabilità del reato rileva una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l., fuori dai casi consentiti dalla legge, acquista quote sociali, danneggiando il capitale sociale.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

*"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

Il reato si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si tratta di un reato proprio dell'Amministratore ed ai fini della configurabilità del delitto rileva che sia cagionato un danno per i creditori. Si fa presente che configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l. effettua una riduzione del capitale sociale, in danno ai creditori.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)**

*"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO INESISTENTE

**Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

Tale reato può consumarsi quando: A) viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; B) vengono sottoscritte reciprocamente azioni o

quote; C) vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si tratta di reato proprio degli amministratori e dei soci conferenti.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l. indebitamente attribuisce quote della società per somma inferiore al loro valore nominale.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

*"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si tratta di un reato proprio del liquidatore e che, quindi, la Società si trovi in stato di liquidazione.

Esempio di modalità attuativa reato: il liquidatore della SICA S.r.l. indebitamente ripartisce i beni sociali tra i soci prima di pagare i creditori sociali.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte".*

Il reato è costituito dal comportamento di chi tra gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La condotta rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è solo quella di cui al comma 3 dell'art. 2635 c.c. relativa al "corruttore", ossia a colui che offre, dà o promette denaro o altra utilità ai soggetti elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 2635 c.c. in commento.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. La semplice promessa di pagamento è, pertanto, sufficiente a integrare gli estremi del reato consumato.

Tutti i dipendenti o collaboratori della SICA S.r.l. risultano potenzialmente esposti al rischio di commissione del reato in commento.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l. consegna, indebitamente, somme di denaro all'Amministratore di una società operante nel medesimo settore conserviero, per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

*"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di*

*società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".*

Il reato in esame punisce, chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l. offre, indebitamente, somme di denaro all'Amministratore di una società operante nel medesimo settore conserviero, per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio, ma tale offerta viene respinta.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Anche con riferimento a tale fattispecie, è opportuno ribadire e precisare che la responsabilità dell'Ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'Ente medesimo.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l., attraverso la formazione e l'uso di falsi documenti, influenza la maggioranza dei soci relativamente ad una determinazione dell'assemblea.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

*"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena*

*della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale".*

La fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione).

Questa fattispecie è strutturata come reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque.

Ai fini della configurabilità del reato di aggiotaggio, per "notizia" si intende un'indicazione sufficientemente precisa, non essendo sufficienti mere "voci". Non rilevano le notizie dirette a poche persone, essendo necessaria la pubblicità delle stesse. Infine, la notizia deve contenere una falsa rappresentazione della realtà, tale da ingannare gli operatori. È prevista un'aggravante in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l. diffonde sulla stampa notizie false relativamente ad una operazione finanziaria della Società.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

*"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".*

La condotta prevista dalla norma si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, indica false circostanze nelle comunicazione all'Autorità Garante della Privacy.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023)**

*"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".*

Tale fattispecie trova applicazione in caso di fusioni transfrontaliere tra società, e punisce la condotta di chi fornisce false dichiarazioni o informazioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 D.Lgs. 19/2023, a norma del quale, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., settore amministrativo, indica false informazioni al notaio in sede di elaborazione del certificato preliminare.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato

## F.2 Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 25 ter del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## F.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Gestione della contabilità generale, predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività di contabilità generale, di rilevazioni, registrazioni e rappresentazione dell'attività della SICA S.r.l., delle sue situazioni economiche, finanziarie, patrimoniali, nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti rivolti all'interno della Società o verso terzi.

- **Operazioni che incidono sul capitale sociale (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta degli adempimenti connessi alla gestione delle attività che vanno ad incidere sul capitale della Società, al fine di salvaguardare il patrimonio della Società, anche a tutela dei suoi creditori (ad es. aumenti e riduzioni di capitale, distribuzione di utili e di riserve, fusioni).

- **Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle procedure e degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari.

- **Gestione rapporti con Organi di controllo (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dei rapporti con gli Organi sociali di controllo, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto. Vi rientrano anche le attività di redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo.

- **Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie (RISCHIO MEDIO)**

Consiste nell'attività di comunicazione al pubblico delle notizie circa i fatti e le operazioni rilevanti che attengono all'attività aziendale.

- **Gestione dei rapporti con aziende private – *reato di corruzione tra privati* (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività relativa alla gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di società private, con particolare riferimento a quelle operanti nel medesimo settore conserviero.

La gestione di tali rapporti comprende, in particolare, le seguenti attività:

## F.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati societari

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l. con particolare riferimento di divieto di reati societari e di pratiche societarie illecite, in violazione della normativa in materia societaria;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, del Codice Civile, dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione della contabilità generale, alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 ter del Dlgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

**Gestione della contabilità generale, predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- previsione e diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, di strumenti informativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. In particolare, al Responsabilità Contabilità;

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione delle diverse fasi di predisposizione del bilancio e delle altre relazioni periodiche previste dalla Legge. In particolare, il Responsabile Contabilità;

- scambio di informazioni tra il Responsabile Contabilità e Collegio Sindacale;

- scambio di informazioni tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza;

- tempestiva messa a disposizione di tutti i soci della bozza di bilancio, prima dell'approvazione dello stesso;

- tempestiva messa a disposizione all'Amministratore e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;

- previsione di modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura contabile;

- il processo di chiusura contabile è supervisionato dal Responsabile Contabilità;

- nomina di consulenti esterni con comprovata esperienza professionale nella predisposizione dei bilanci, inseriti in Albi professionali. Le procedure per la selezione e nomina dei consulenti esterni si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (onorabilità professionalità del professionista, esperienza nel settore di riferimento, precedenti esperienze professionali con la SICA S.r.l);

- individuazione della figura aziendale tenuta alla selezione del consulente, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- coordinamento costante tra il Responsabile Contabilità ed i consulenti esterni, con specifico riferimento alla predisposizione del bilancio;

**Operazioni che incidono sul capitale sociale**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- approvazione da parte dell'Assemblea di procedure autorizzative per acquisti e vendite di quote sociali;

- approvazione da parte dell'Assemblea di ogni attività relativa all'eventuale costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;

- segnalazione all'Organismo di Vigilanza di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale e le riserve;

- rispetto delle normative vigenti applicabili nelle operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di aziende o loro rami, operazioni di fusione, scissione, scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale;

- divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

- divieto di acquistare o sottoscrivere quote proprie fuori dai casi previsti dalla Legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

- divieto di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- divieto di ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

- in caso di fusione transfrontaliera, adempiere le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 D.Lgs. 19/2023 attraverso documentazione ed informazioni veritiere.

**Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- previsione di una regolamentazione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale d'assemblea;

- divieto di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

**Gestione rapporti con Organi di controllo**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale, ed in occasione di richieste da parte dei soci obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;

- nomina dei soggetti cui è affidato il ruolo di componenti il Collegio Sindacale con comprovata esperienza professionale nella predisposizione dei bilanci, inseriti in Albi professionali. Le procedure per la selezione e nomina di tale soggetto si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (onorabilità professionalità del professionista, esperienza nel settore di riferimento);

- coordinamento costante tra il Responsabile Contabilità, i consulenti esterni, il Collegio Sindacale;

- trasmissione al Collegio Sindacale – con congruo anticipo – tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o le decisioni

dell'Amministratore sui quali essa debba esprimere un parere ai sensi di Legge o in base ai regolamenti interni;

- obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con eventuale Società di revisione contabile, con comunicazione e trasmissione di tutte le informazioni e documenti richiesti;

- selezione della Società di revisione contabile in modo da garantire l'indipendenza della Società di revisione stessa, nel periodo del mandato;

- effettuare in modo tempestivo, corretto e in buona fede le comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, senza ostacolare in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

**Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- i comunicati stampa che riguardano i fatti della sfera di attività aziendale potenzialmente idonei ad avere un effetto sul valore della Società sono effettuati dall'Amministratore o da altro soggetto delegato (settore amministrativo);

- divieto di tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;

- tracciabilità delle informazioni e delle relative fonti concernenti l'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;

- mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per SICA S.r.l.

**Gestione dei rapporti con interlocutori facenti capo a società private – *reato di corruzione tra privati***

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di corruzione tra privati definita dall'art. 2635 c.c;

- estensione a questa fattispecie del sistema di procedure e controlli preventivi previsti nella Parte Speciale "A", (in particolare, quelli relativi all'assunzione del personale, alla gestione del contenzioso e rapporti con consulenti, omaggistica e sponsorizzazioni, gestione contenziosi; acquisto beni e servizi);

- divieto di effettuare le seguenti operazioni, al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria società di appartenenza, con conseguente nocumento), in particolare:

  A) promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità; B) distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia; in particolare gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore; C) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali; D) effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato;

## F.5 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "G"

# REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

## PARTE SPECIALE "G" - REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO (Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "G" è dedicata ai reati con finalità di terrorismo, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dall' art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001 non sono specificatamente individuate. Manca, infatti, un elenco preciso e si fa riferimento a quei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: si intendono i delitti previsti come tali dal codice penale e dalle leggi speciali nonché altri delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999.

I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/2001 (art. 25-quater) dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 ricomprendono, quindi, fattispecie di reato previste dalle seguenti fonti:

A) codice penale;

B) leggi speciali;

C) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. e la natura giuridica di tali fattispecie di reato, sono da ritenere basse le possibilità di commissione di tali delitti da soggetti interni alla Società e nell'interesse o a vantaggio della stessa. **RISCHIO REATO BASSO.**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## G.1 La tipologia dei reati con finalità di terrorismo

**REATI EX ART. 25 quarter D.LGS. 231/2001** (reati previsti da: codice penale, leggi speciali e Convenzione di New York del 9 dicembre 1999)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(gestione risorse umane, gestione risorse economiche

Rischio commissione reato: **BASSO**

**Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)**

*"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".*

Il delitto si consuma in due ipotesi: da un lato, la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento dell'associazione. Il finanziamento, introdotto dal legislatore nel 2001, deve essere finalizzato al consolidamento ed al mantenimento dell'associazione e non dei singoli consociati, e l'apporto economico deve comunque avere un minimo di consistenza. Dall'altro lato, la mera partecipazione, consistente in qualsiasi attività in favore dell'associazione.

Si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurabilità occorre l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto apicale della SICA S.r.l. finanzia, attraverso somme di denaro, un'associazione con finalità di terrorismo.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.*

*Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".*

Ai fini della configurabilità del reato in esame è richiesta la conoscenza della qualità di associato cui si presta assistenza, senza tuttavia la coscienza e volontà di voler aiutare le associazioni di cui all'art. 270 bis c.p., profilandosi altrimenti un concorso ex art. 110.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto apicale della SICA S.r.l. dà rifugio ad un componente un'associazione con finalità di terrorismo, per ottenere un ritorno economico per la Società

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)**

*"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'**articolo 270-bis**, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*
*Fuori dei casi di cui all'articolo **270-bis**, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni".*

La norma in esame ha una natura sussidiaria, in quanto punisce non chi costituisca o partecipi ad un'associazione terroristica, ma solo chi arruoli uno o più per persone per il compimento di atti con finalità di terrorismo e, con una pena più lieve, il semplice arruolato.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto apicale della SICA S.r.l. arruola un soggetto con finalità di terrorismo, per ottenere un ritorno economico per la Società

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)**

*"Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni".*

Come espressamente disciplinato dalla clausola di sussidiarietà, la disposizione in esame viene assorbita in caso di condotte rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 270 bis e 270 quater c.p.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto della SICA S.r.l. concorre nell'organizzazione di viaggi finalizzati al compimento di atti con finalità di terrorismo.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)**

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.*

*Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

Fuori dei casi di effettiva partecipazione o di promozione ed organizzazione di associazioni terroristiche di cui all'art. 270 bis, la norma in oggetto punisce chi addestri altri soggetti al compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali per finalità di terrorismo.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l. addestra un soggetto al compimento di atti con finalità di terrorismo.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)**

*"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.*

*Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".*

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l. mette a disposizione denaro destinato a essere utilizzato per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

*"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".*

**Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

*"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*

*Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.*

*Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.*

*Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".*

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

*"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".*

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato (art. 302 c.p.)**

*"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

*Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione".*

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)**

*"Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Per i promotori la pena è aumentata.*

*Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo".*

*"Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.*

*I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati".*

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)**

*"Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.*

*Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.*

*I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori".*

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.*

*La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.*

*Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

*Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole".*

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Delitto di finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999**

*"Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

*2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario. B) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.*

*3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.*

*4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

*5. Commette altresì reato chiunque: a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo; c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:*

*i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo".*

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

Oltre agli indicati reati disciplinati dal codice penale e dalla Convenzione di New York, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali.

I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana volta a combattere il terrorismo.

Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l'art. 1, Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

Altre norme dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342 in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

## G.2 Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 25 quater del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## G.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Gestione risorse economiche (RISCHIO BASSO)**

Si tratta di tutte quelle attività che attengono alla gestione delle risorse economiche della SICA S.r.l. In particolare, l'acquisto di beni e servizi, realizzazione e gestione di iniziative umanitarie, di solidarietà e di sovvenzionamento, in particolare a favore di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio, e la gestione di rapporti con controparti considerate a rischio.

- **Gestione risorse umane (RISCHIO BASSO)**

Si tratta dell'attività di selezione delle risorse umane. Tale attività può, in astratto, essere finalizzata a sovvenzionare, direttamente o indirettamente, associazioni o gruppi terroristici.

## G.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati con finalità di terrorismo

**Principi generali di comportamento**

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al di divieto di porre in essere condotte costituenti reati con finalità di terrorismo;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione delle risorse umane e finanziari, con specifico riferimento ad ipotetiche condotte costituenti reati con finalità di terrorismo;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

**Gestione risorse economiche**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- previsione controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo – Black list ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

- adozione di una politica finanziaria che preveda l'assoluto divieto di investire in Paesi considerati a rischio di terrorismo (Black list);

- divieto di attuare iniziative umanitarie e di solidarietà in particolare a favore di Enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio di terrorismo (Black list).

**Gestione risorse umane**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta alla selezione ed alla gestione del personale, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato ( Responsabile Risorse Umane);

- le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, assenza di precedenti condanne, assenza di carichi pendenti, affidabilità rispetto al rischio di terrorismo).

## G.5 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "H"

# DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

**PARTE SPECIALE "H" - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (Artt. 25 quater 1 e 25 quinquies D-Lgs. 231/2001)**

La Parte Speciale "H" è dedicata ai reati contro la personalità individuale, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dagli artt. 25 quater 1 e 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 quater1 e 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 sono alcune di quelle disciplinate nel Libro II, Titolo XII del codice penale, in particolare si tratta di dei delitti contro la personalità individuale.

Il bene giuridico tutelato da tale norme è la personalità individuale. La personalità individuale ha riguardo al generico status libertatis della persona e ne impone la tutela contro ogni forma di schiavitù (art. 600 ss. c.p.); si distingue dalla libertà morale, che attiene invece alla libertà psichica (libertà di autodeterminazione, capacità di intendere e di volere, tranquillità psichica). Il concetto di libertà personale si riferisce specificamente alla libertà in senso fisico. La libertà personale fisica è il bene di rango più elevato nel sistema di tutela della libertà offerto dalla Costituzione, che la garantisce nella stessa norma d'apertura del Titolo I, Parte I (art. 13 Cost.).

Considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. e la natura giuridica di tali fattispecie di reato, sono da ritenere basse le possibilità di commissione di tali delitti da soggetti interni alla Società e nell'interesse o a vantaggio della stessa. **RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE.**

Con riferimento al reato previsto e punito dall'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), sono da ritenere più alte le possibilità di commissione da parte di soggetti interni alla Società e nell'interesse o a vantaggio della stessa. **RISCHIO REATO MEDIO.**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## H.1 La tipologia dei reati contro la personalità individuale

**REATI EX ARTT. 25 quarter 1 e 25 quinquies D.LGS. 231/2001** (artt. 583 bis, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 603 bis e 609 undecies c.p.)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(gestione risorse umane)

Rischio commissione reato: **MEDIO e BASSO/INESISTENTE**

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)**

*"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*

*La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:*

*1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*

*2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino*

*italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".*

Il bene giuridico tutelato è la salute ed integrità fisica delle donne, sia maggiori che minori d'età.

Le condotte incriminate sono due, ovvero la mutilazione e la lesione (diversa dalla mutilazione) di organi genitali femminili. La condotta di lesioni riguarda più nello specifico la lesioni di organi genitali interni, e ciò si deduce per esclusione, dato che la mutilazione di cui al primo comma riguarda propriamente l'escissione, l'infibulazione e la clitoridectomia.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

*"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".*

La norma descrive due ipotesi delittuose: rispettivamente la "riduzione o mantenimento in schiavitù" e "riduzione o mantenimento in servitù".

La prima riconduce alla nozione di "schiavitù" "all'esercizio su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà". Quindi sono compresi sia le tipiche facoltà inerente al diritto di proprietà, cioè godere e disporre, sia l'esercizio di diritti reali minori. Invece la seconda figura prescinde dal richiamo al diritto domenicale e si distingue due momenti: lo sfruttamento coattivo di una persona e la condizione di assoggettamento dall'altro.

Il reato ex art. 600 c.p. viene preso in considerazione in relazione all'attività della SICA S.r.l. in quanto tale ipotesi delittuosa si estende non solo al soggetto che direttamente realizza le condotte illecite, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta. Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi, compreso lo sfruttamento del lavoro minorile.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l. procaccia per la Società manodopera minorile, a basso costo attraverso il traffico di migranti, sottopendola a condizioni di lavoro massacranti.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)**

*"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

*1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*

*2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000".*

Il reato di prostituzione minorile ex art. 600-bis, comma 2, c.p. si consuma al momento del compimento dell'atto sessuale in cambio di un corrispettivo. Tuttavia, prima di allora, si configura il delitto tentato, in tutte le ipotesi in cui l'agente non riesce a portare a termine il delitto programmato per cause indipendenti dalla propria volontà, ma gli atti parzialmente realizzati sono comunque tali da esteriorizzare la sua intenzione criminosa.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)**

*"E" punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

*1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

*2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".*

La fattispecie punisce chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche, produce materiale pornografico, induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche, fa commercio di materiale pornografico, oppure chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde pubblicizza il materiale pornografico. Infine ricade nella fattispecie di reato chiunque, al di fuori dei casi descritti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, tale materiale pornografico.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

*"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

*La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.*

*Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000".*

La fattispecie delittuosa in esame punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate in ordine alla pornografia minorile, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto. La norma punisce, altresì, chi accede a materiale pedopornografico attraverso la rete internet o altri mezzi di comunicazione.

A differenza dell'art. 600 ter c.p., che è configurabile quando la condotta dell'agente implichi il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, per la configurabilità del reato di cui all'art. 600 quater c.p. non è necessaria la sussistenza di tale pericolo, essendo sufficiente la consapevole detenzione del materiale.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)**

*"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".*

La fattispecie punisce chiunque ponga in essere i reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quaterc.p. con riferimento a materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali, ossia realizzate con tecniche di elaborazione in tutto o in parte associate a situazioni rea

Il bene giuridico tutelato è costituito dall'integrità fisica, psicologica, morale e sociale del minore eventualmente rappresentato nelle immagini. Vanno, pertanto, esclusi dalla previsione normativa i disegni pornografici e dunque anche cartoni animati che rappresentano bambini e adolescenti di fantasia. La detenzione di tali immagini configurerebbe il reato di cui all'art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) ove però sussista lo scopo ulteriore di commercio, distribuzione o esposizione al pubblico.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.**

*"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937".*

Ai fini della configurabilità del reato in esame è necessario che sia realizzata una specifica condotta di tipo organizzativo, consistente nella programmazione dei viaggi illeciti, con quanto di utile al buon esito della trasferta.

Ai fini della condotta organizzativa rilevante ai sensi dell'art. 600 quinquies c.p. non si richiede, tuttavia, che l'agente sia un operatore turistico.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

*"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*

*La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.*

*Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni".*

L'art. 601, comma 1, c.p. prevede due condotte punibili: la prima comprende "commettere la tratta"; la seconda "indurre o costringere qualcuno" mediante inganno o mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni".*

Ai fini della configurabilità della fattispecie di reato in esame è necessario l'imprenditorialità o una dimensione organizzativa ampia e stabile. Nel fatto tipico rimangono solo le condotte di acquisto, alienazione, cessione di esseri umani.

Si ritiene che con questa fattispecie siano esauriti tutti possibili i casi di trasmissione per atto di volontà del potere sullo schiavo sia a titolo oneroso che gratuito.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

*1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

*2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

*1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

*2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

*3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

*4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

*1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*

*2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

*3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".*

Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, realizzano un vero e proprio sfruttamento, insieme, anche se in secondo piano, a violazioni in materia fiscale.

La Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al c.d. "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

La principale innovazione apportata con la Legge n. 199/2016 è rappresentata dall'estensione della punibilità anche al datore di lavoro che "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".

Si sottolinea anche che la nuova norma non prevede più come elemento costitutivo del reato l'utilizzo della violenza o minaccia che, nella versione oggi vigente, rappresenta una circostanza aggravante.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l. impiega nella Società manodopera, a basso costo, attraverso l'attività di intermediazione del c.d. "caporalato", sottoponendo il lavoratori a condizioni di sfruttamento.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)**

*"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

*La pena è aumentata:*

*1) se il reato è commesso da più persone riunite;*

*2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*

*3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*

*4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore."*

Rappresenta una fattispecie residuale rispetto a ipotesi di reato più gravi. Persona offesa dal reato è il minore di anni sedici.

La condotta di adescamento deve, inoltre, essere finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 600-bis c.p. (prostituzione minorile), 600-ter c.p. (pornografia minorile) e 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico, anche se si tratti del materiale pornografico "virtuale" di cui all'art. 600-quater1 c.p.), ovvero a quelli di cui agli artt. 600-quiquies (iniziative turistiche volte alla sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies.Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

## H.2 Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 25 quater 1 e 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## H.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater 1 e 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Gestione risorse umane (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di selezione e gestione delle risorse umane, con particolare riferimento alla fase di reclutamento dei dipendenti ed al trattamento degli stessi, nell'esercizio della propria attività lavorativa alle dipendenze della SICA S.r.l.

- **Gestione risorse economiche (RISCHIO BASSO)**

Si tratta di tutte quelle attività che attengono alla gestione delle risorse economiche della SICA S.r.l. In particolare, la realizzazione e la gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in particolare a favore di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio (con riferimento specifico alla commissione di reati contro la personalità individuale e lo sfruttamento delle persone), e la gestione di rapporti con controparti considerate a rischio.

## H.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati contro la personalità individuale

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al di divieto di porre in essere condotte costituenti reati contro la personalità individuale e condotte costituenti sfruttamento delle persone;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione delle risorse umane e finanziarie, con specifico riferimento ad ipotetiche condotte costituenti reati contro la personalità individuale;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 quater 1 e 25 quinquies del Dlgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

**Gestione risorse umane**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta alla selezione ed alla gestione del personale, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato ( Responsabile Risorse Umane);

- le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (verifica della provenienza e delle condizioni di vita

– con specifico riferimento ad ipotesi di soggetti ridotti in condizione di schiavitù – verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità);

- divieto del ricorso a forme di intermediazione riconducibili al c.d. "caporalato" per il reclutamento delle risorse umane;

- eventuale ricorso esclusivo a forme di intermediazione legali (ad es. centri per l'impiego);

- trattamento dei lavoratori secondo i principi generali di correttezza ed umanità e secondo i principi e le regole fissate dal CCNL di riferimento;

- rispetto del contratto di lavoro e delle correlate prescrizioni in tema di orari, condizioni di lavoro e sicurezza;

- divieto di ogni forma di sfruttamento dei lavoratori;

- adeguato ascolto delle istanze dei lavoratori, avanzate dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dal rappresentante dei lavoratori;

- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla SICA S.r.l. (n.d.r. dall'Amministratore) e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa ed utilizzati per accesso a materiale pedopornografico.

**Gestione risorse economiche**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- previsione controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es., Paesi a rischio terrorismo – Black list ecc.), con specifico riferimento ad ipotesi di tratta di soggetti ridotti in condizione di schiavitù. Tali

controlli spettano all'Amministratore e/o al Responsabile Contabilità, oppure altro soggetto all'uopo delegato dall'Amministratore;

- divieto di attuare iniziative umanitarie e di solidarietà in particolare a favore di enti o soggetti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio (Black list) o comunque coinvolti nella tratta di soggetti ridotti in condizione di schiavitù.

**H.5 Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "I"

# REATI DI ABUSO DI MERCATO

## PARTE SPECIALE "I" - REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "I" è dedicata ai reati di abuso di mercato, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dall'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I – Bis, capo II e capo III, del Testo Unico Finanza (T.U.F.) rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato". La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25–sexies del Decreto, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto includendovi le suddette fattispecie normative e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'Ente medesimo apposite sanzioni.

Con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 (Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato) sono state introdotte importanti modifiche al regime dell'abuso di mercato, con specifico riferimento alla responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art 187 quinquies T.U.F.).

Nella formulazione previgente si poneva in capo all'Ente una responsabilità civile derivante dalla responsabilità della persona fisica che avesse commesso illeciti amministrativi (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso ed una conseguente condanna per l'ente al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata alla persona fisica, il D.Lgs. 107/2018, invece, ha portato con sé una rivoluzione copernicana nel rapporto responsabilità persona fisica-persona giuridica e natura della responsabilità di quest'ultima.

Il nuovo art 187-quinquies T.U.F. sancisce una vera e propria responsabilità dell'ente da illecito amministrativo, distinta da quella della persona fisica, anche se da questa derivante. Il primo periodo del comma 1 dell'art 187-quinquies, nella nuova formulazione, prevede che: "L'Ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma l-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014."

Ciò detto, si precisa che l'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001 è rimasto invariato e che, dunque, ad oggi, all'Ente possa essere, altresì, imputata la responsabilità ex art. 25 sexies D.lgs. 231/2001.

Relativamente ai reati in esame nella presente Parte Speciale, nella fase di analisi dei rischi commissione non è emerso un rischio concreto che essi possano essere commessi nell'attuale realtà aziendale, in quanto la SICA S.r.l. non è un soggetto emittente titoli negoziati su mercati regolamentati e pertanto non è soggetta alle disposizioni del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998). Di conseguenza, non sono state individuate nel presente Modello specifici protocolli e controlli preventivi da adottare.

**RISCHIO REATO INESISTENTE**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001

## I.1 La tipologia dei reati di abuso di mercato

**Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F)**

*"E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

*a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

*b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*

*c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*3-bisNel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

*Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)".*

**Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)**

*"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni".*

**Responsabilità dell'ente (art. 187 quinquies T.U.F.)**

*"L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

*a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*

*b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

*Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

*L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*

*In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo".*

## I.5 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "L"

# REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

## PARTE SPECIALE "L" - REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "L" è dedicata ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dall' art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **PRODUZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Questa Parte Speciale è dedicata ai reati in reati materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, inseriti tra i reati c.d. presupposti dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l., ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001. In particolare, essi sono previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 III co. c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, confluite nel Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies rilevano, ai fini della responsabilità della Società, unicamente nelle ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L'introduzione dell'art. 25 septies è particolarmente rilevante, in quanto per la prima volta vengono previsti, tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente, reati di natura colposa.

Ciò comporta un coordinamento con il criterio d'imputazione della responsabilità dell'ente previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, che subordina tale responsabilità all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (vedi cap. 1 della Parte Generale). Il criterio dell'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa. Pertanto, nell'ipotesi di commissione dei reati in questione, la responsabilità dell'ente sussiste solo se dal reato sia derivato un vantaggio per l'Ente, che in sostanza potrebbe consistere in un risparmio di spesa e/o di tempi, in danno alla sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro.

Considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. e la natura giuridica di tali fattispecie di reato, l'indice di rischio di commissione di questi reati è considerato alto. **RISCHIO REATO ALTO**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## L.1 La tipologia dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

**REATI EX ART. 25 septies D.LGS. 231/2001** (artt. 589 e 590 III co. c.p.)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **PRODUZIONE**

(attività connesse alla normativa antinfortunistica)

Rischio commissione reato: **ALTO**

**Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".*

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica la morte ed è un reato comune, che può essere commesso da chiunque. L'elemento soggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico.

Ai fini della responsabilità della SICA S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'evento morte deve essere collegato causalmente ad una violazione delle norme antinfortunistiche contenute nel Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

L'evento dannoso, rappresentato dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

L'elemento psicologico richiesto è la colpa, come definita dall'art. 43 del c.p. Il reato di omicidio colposo rileva, ai fini della responsabilità della Società, unicamente nelle ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Sul punto si sottolinea che, nell'ipotesi di commissione del reato in questione, la responsabilità della società sussiste solo se dal reato sia derivato un *vantaggio* per l'ente, che in sostanza potrebbe consistere in un risparmio di spesa e/o di tempi.

Esempio di modalità attuativa reato: un operaio della SICA S.r.l., durante le operazioni produzione, viene mortalmente investito da un camion, che svolgeva manovra in assenza di precisa segnaletica prevista obbligatoriamente dal D.Lgs. 81/2008.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Lesioni personali colpose (art. 590, co. III c.p.)**

*"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a*

*un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".*

Questa fattispecie punisce chi causa ad altri, per colpa, una lesione personale da cui derivi (art. 582 c.p.) una malattia nel corpo o nella mente, vale a dire un processo patologico che determini un'apprezzabile alterazione anatomica o menomazione funzionale dell'organismo, sotto il profilo fisico o psichico. E` da sottolinearsi che ai sensi del Decreto la responsabilità penale della persona giuridica consegue solo all'ipotesi in cui le lesioni siano gravi o gravissime ai sensi dell`art. 583 c.p., ed esse siano state causate come conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai fini della responsabilità della SICA S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'evento morte deve essere collegato causalmente ad una violazione delle norme antinfortunistiche contenute nel Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

L'evento dannoso, rappresentato dalle lesioni personali, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

L'elemento psicologico richiesto è la colpa, come definita dall'art. 43 del c.p. Il reato di omicidio colposo rileva, ai fini della responsabilità della Società, unicamente nelle ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Sul punto si sottolinea che, nell'ipotesi di commissione del reato in questione, la responsabilità della società sussiste solo se dal reato sia derivato un *vantaggio* per l'ente, che in sostanza potrebbe consistere in un risparmio di spesa e/o di tempi.

La lesione è considerata *grave* (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una

malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta

giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece *gravissima* se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un

organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Esempio di modalità attuativa reato: un operaio della SICA S.r.l., durante le operazioni di lavorazione della banda stagnata, si ferisce alla mano (25 gg di prognosi), a causa del mancato rispetto di presidi antinfortunistici obbligatori previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

## L.2 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 25 septies del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## L.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 rientrano nei settori **PRODUZIONE**.

In particolare:

- **Organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro (RISCHIO ALTO)**

Si tratta delle attività relative alla organizzazione ed alla pianificazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Più in generale, si tratta della politica della Società circa la tutela della salute e della sicurezza sei lavoratori.

- **Individuazione, valutazione ed attenuazione dei rischi (RISCHIO ALTO)**

Si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa della SICA S.r.l. al fine di: A) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; B) identificare ed attuare le misure per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori.

- **Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori (RISCHIO ALTO)**

Si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

- **Sistema di deleghe di funzioni (RISCHIO ALTO)**

Si fa riferimento all'attività relativa alla previsione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- **Sorveglianza sanitaria (RISCHIO ALTO)**

Si tratta delle attività relative alla gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

- **Attività di informazione e formazione (RISCHIO ALTO)**

Consiste nell'attività di predisposizione e gestione di piani di informazione, formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti, finalizzati alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- **Rapporti con i fornitori ed appaltatori (RISCHIO ALTO)**

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori e gli appaltatori (ad es. per l'esecuzione di lavori edili) nel coordinamento della salute e della sicurezza sul lavoro.

## L.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al principio etico di osservanza della normativa in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro ed al divieto di porre in essere condotte costituenti reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge (in particolare, il D.Lgs. 81/2008), dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione ed organizzazione del sistema antinfortunistico, con specifico riferimento ad ipotetiche condotte costituenti reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 septies del Dlgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente, che trovano sempre applicazione.

**Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- definizione di una politica aziendale che preveda la definizione di budget, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e distribuire le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

- la definizione di una politica aziendale, nonché dell'organizzazione della struttura aziendale e del sistema organizzativo, in materia di sicurezza sul lavoro, spetta all'Amministratore;

- organizzazione della struttura aziendale, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, finalizzata a garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro), di tutela dell'ambiente ed assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività;

- predisposizione di un sistema organizzativo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la nomina dei soggetti responsabili;

- nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro, come previsti e disciplinati dal D.Lgs 81/2008. In particolare:

  Datore di Lavoro, ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

  Dirigenti, ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

  Preposti, ossia i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovraintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ossia la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Medico competente; ossia il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'art. 38 del d.lgs. 81/08, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81/08;

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ossia le persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Addetti al Primo Soccorso, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza;

Addetti alla Prevenzione Incendi, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze;

- le procedure per la selezione e nomina dei suindicati soggetti si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (competenza e professionalità del soggetto, esperienza nel settore di riferimento, formazione);

- definizione dei compiti organizzativi ed operativi, con connesse responsabilità, di tutti i suindicati soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/2008.

  In particolare:

  Datore di Lavoro:

  al Datore di Lavoro della SICA S.r.l. sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, tra cui i seguenti compiti non delegabili: A) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori; A) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; C) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti riguardano, tra l'altro: A) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; B) la designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; C) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; D) la convocazione della riunione periodica; E) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

Preposti:

i Preposti, in considerazione delle loro attribuzioni e competenze, devono: A) sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti; B) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; C) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; D) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; E) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; F) frequentare i corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

il Servizio Prevenzione e Protezione, secondo la normativa di riferimento deve provvedere: A) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza

dell'organizzazione aziendale; B) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previsti dalla normativa di riferimento e i sistemi di controllo di tali misure; C)ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; D) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica previsti dalla normativa di riferimento; E) a fornire ai lavoratori le informazioni previste.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza relativamente alle materie di sua competenza.

Medico Competente:

il Medico Competente provvede, tra l'altro a: A) collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando le peculiari modalità organizzative del lavoro; B) programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria; C) istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria; D) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati; E)visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, rappresenta i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza. Il RLS, in particolare: A)accede ai luoghi di lavoro; B) è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive; C) è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente; D) è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative; E) promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute

e l'integrità psicofisica dei lavoratori; F) partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi".

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Lavoratori:

è cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite. I Lavoratori devono in particolare: A) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale; B) utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza; C) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; D) non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; E) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro; F) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; G) contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

- nomina di eventuali consulenti esterni per attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro;

- individuazione della figura aziendale tenuta alla selezione ed alla gestione del personale, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- le procedure per la selezione e nomina dei consulenti esterni si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (competenza e professionalità del

professionista, esperienza nel settore di riferimento, precedenti esperienze professionali con la SICA S.r.l.,).

**Individuazione, valutazione ed attenuazione dei rischi**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- redazione da parte del Datore di Lavoro del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR) ex D.Lgs. 81/2008 e provvedere all'aggiornamento ed adeguamento dello stesso;

- il Documento di Valutazione dei Rischi contenente, tra l'altro: A) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; B) l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi; C) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; D) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; E) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

- tracciabilità e archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza, secondo Legge.

**Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- predisposizione di procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro: A) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio; B) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale; C) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza; D) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per

la salute e sicurezza; E) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso; F) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza; G) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; H) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI);

- previsione piano gestione infortuni, prevedendo, tra l'altro: A) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni; B) l'esistenza di una check list mirata a definire le tipologie di infortuni sul lavoro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008);

- definizione di ruoli e responsabilità per la previsione e l'attuazione di modalità organizzative finalizzate a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose;

- previsione piano di emergenza, prevedendo, tra l'altro, la definizione e applicazione, mediante apposite e periodiche prove di emergenza, di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno;

- valutazione del rischio di incendio, prevedendo un dovere di valutazione del rischio di incendio, di predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, di predisposizione di un piano di emergenza;

- attuazione di un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro;

- rilevazione e investigazione degli incidenti nei luoghi di lavoro, prevedendo un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose e la loro investigazione;

- documentazione aziendale da cui risultino ruoli, responsabilità e il monitoraggio delle controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro, al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

**Sistema di deleghe di funzioni**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- in caso di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza rispetto dei principi di: A) effettività, sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; B) idoneità tecnico-professionale del delegato; C) vigilanza del delegante sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; D) certezza, specificità e consapevolezza;

- predisposizione di una procedura per l'assegnazione di eventuali deleghe di funzioni che preveda, tra l'altro: A) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega ricevuta; B) la formalizzazione delle deleghe di funzione; C) modalità di verifica della consapevolezza da parte del delegato (ed eventuale subdelegato) delle funzioni delegate; D) il monitoraggio circa la coerenza delle deleghe (e delle eventuali sub-deleghe) e le aree di attività e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al delegato; E) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali; F) la gestione degli impegni di spesa.

**Sorveglianza sanitaria**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- nomina del Medico Competente, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008;

- attuazione da parte del Medico Competente di un adeguato programma di sorveglianza sanitaria; comunicazione del programma al Datore di Lavoro (o a suo delegato) ed al RSPP;

- verifica da parte del Medico Competente dei requisiti per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in caso di attribuzione di una mansione esponente il lavoratore ad un rischio specifico con obbligo di controllo sanitario;

- previsione ed attuazione di visite di sopralluogo dei luoghi di lavoro, nei termini di legge, da parte del Medico Competente, e di tali visite ispettive è redatto verbale;

- verifica periodica da parte del Datore di Lavoro (o di suo delegato) del rispetto del programma di sorveglianza sanitaria e dei protocolli sanitari.

**Attività di informazione e formazione**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- previsione di un piano formativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

- previsione di periodiche sessioni formative dirette a tutti i soggetti coinvolti nell'attività della SICA S.r.l., sia quelle previste per legge (D.Lgs. 81/2008) che quelle che l'azienda intende organizzare per mantenere e migliorare gli standard nell'ambito della prevenzione dei rischi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;

- svolgere, a cura del Responsabile del Servizio di Protezione, corsi di formazione ai lavoratori e di predisporre il materiale informativo sulla sicurezza e salute sul lavoro sulla base del calendario concordato e predisposto dal l'ufficio risorse umane;

- eventuale nomina di consulenti esterni per lo svolgimento della formazione dei lavoratori. Le procedure per la selezione e nomina dei consulenti esterni si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (onorabilità e professionalità del professionista, esperienza nel settore di riferimento, formazione). Alla selezione provvede l'Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- comunicazione da parte del Responsabile delle Risorse Umane, al momento dell'assunzione, dei nominativi dei neo assunti al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione per la programmazione dei corsi formativi suindicati.

**Rapporti con i fornitori ed appaltatori**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- previsione di una procedura di qualifica degli appaltatori ed eventuali sub appaltatori sulla base della attività che saranno chiamati a svolgere e della esposizione a rischi in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI) e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento.

- sottoscrizione del DUVRI anche da parte dell'appaltatore o dal lavoratore autonomo interessato; tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera; acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, che viene allegato al contratto di appalto o d'opera;

- inserimento, all'interno dei contratti con fornitori (acquisto materie prime), di specifiche clausole che impegnano il fornitore, nei confronti dell'acquirente (SICA S.r.l.), ad osservare le vigenti normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

## L.5 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "M"

# REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO

## PARTE SPECIALE "M" - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO (Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001

La Parte Speciale "M" è dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dall' art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

La ratio della previsione dei reati ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita è quella di impedire che, verificatosi un delitto, presone diverse da coloro che l'hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino in qualche modo delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

La L. 15/12/2014 n. 186 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La ratio ispiratrice della nuova incriminazione risiede, dunque, nell'esigenza di impedire che i proventi illecitamente accumulati vengano riutilizzati, attraverso il concreto occultamento della loro provenienza delittuosa, in attività economiche, imprenditoriali e finanziarie, da parte di chi ha commesso il reato originario o vi ha concorso.

Considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. e la natura giuridica di tali fattispecie di reato, l'indice di rischio di commissione di questi reati è considerato medio. **RISCHIO MEDIO**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## M.1 La tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio

**REATI EX ART. 25 octies D.LGS. 231/2001** (artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter 1 e 512 bis c.p.)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(acquisto beni, gestione risorse economiche)

Rischio commissione reato: **MEDIO/ALTO**

**Ricettazione (art. 648 c.p.)**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.".*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Condizione per la sussistenza del reato di ricettazione è l'estraneità dell'agente alla commissione del delitto presupposto.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene. Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal reato, anche se solo temporaneamente. Per "occultamento" si intende l'atto di nascondere il bene proveniente da reato dopo averlo ricevuto.

Quanto all'elemento soggettivo, esso è rappresentato dalla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto, al fine di procurarsi un profitto.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto interno alla SICA S.r.l., Responsabile del settore acquisti, acquista un attrezzatura provento di furto, con la consapevolezza di tale illecita provenienza.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

L'art. 648 bis C.P. identifica tre diverse condotte: A) "sostituire": vi rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato; può avvenire in svariati modi (operazioni bancarie, finanziarie, commerciali attraverso le quali si scambiano le utilità economiche provenienti dall'illecito con altre lecite); B) "trasferire": spostare, far passare da un luogo ad un altro, da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della provenienza e della effettiva destinazione (es.: trasferire all'estero il denaro, ovvero cambiare intestazione a un bene); C) compiere "operazioni" che ostacolano l'identificazione della provenienza illecita: attività diverse da quelle di cui sopra che servano a far perdere le tracce della provenienza delittuosa.

Con riferimento al rapporto con il reato presupposto e all'autore del reato, vedasi quanto detto in merito alla ricettazione.

Con riferimento all'elemento soggettivo, il reato richiede il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o ripulitura con la consapevolezza della provenienza da un delitto doloso della cosa, del denaro o altre utilità.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto apicale della SICA S.r.l., esegue diverse operazioni di versamento e di cambio di somme di denaro, che rimangono al di sotto dei limiti della soglia, frutto di reato commesso da altri soggetti.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

La condotta tipica del reato, l'impiego, è sinonimo di investimento, utilizzazione a fini di profitto con carattere di continuità; deve trattarsi di attività economiche o finanziarie, sono pertanto esclusi gli impieghi in attività professionali dove prevale l'attività intellettuale.

A differenza del riciclaggio, viene punito l'impiego in attività economiche o finanziarie. Sono punite quelle attività che non sostituiscono immediatamente il denaro, le cose o le altre utilità provenienti dal reato, ma che contribuiscono alla ripulitura degli illeciti capitali.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto apicale della SICA S.r.l. utilizza capitali di provenienza illecita, riconducibili al gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo criminale, per effettuare pagamenti relativi alla attività aziendale.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**

*"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

Il reato di autoriciclaggio punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo o contravvenzione, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La commissione, da parte dell'agente, del reato presupposto rappresenta la differenza sostanziale tra il reato di autoriciclaggio e quelli di riciclaggio e ricettazione

La ratio ispiratrice della nuova incriminazione risiede, dunque, nell'esigenza di impedire che i proventi illecitamente accumulati vengano riutilizzati, attraverso il concreto occultamento della loro provenienza delittuosa, in attività economiche, imprenditoriali e finanziarie, da parte di chi ha commesso il reato originario o vi ha concorso.

Si precisa che il quarto comma dell'art. 648 ter c.p. stabilisce poi la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l. utilizza il denaro proveniente da una truffa ai danni dello Stato commessa da egli stesso, per un aumento di capitale.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240 c.p.) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

È punita la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l. trasferisce fittiziamente la titolarità di un bene della Società, che in realtà continua ad averne la materiale disponibilità.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato

## M.2 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 25 octies del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## M.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE.**

In particolare:

- **Acquisto di beni (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività di approvvigionamento ed acquisto di beni. L'attività si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità di acquistare beni di provenienza illecita.

- **Gestione risorse economiche (RISCHIO MEDIO)**

Si fa riferimento alle attività relative alle transazioni finanziarie ed agli investimenti di natura economica. L'attività si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità di immettere nel circuito economico denaro ed utilità di provenienza illecita.

## M.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al principio etico di osservanza della normativa in materia di ricezione e reimpiego di denaro ed utilità di provenienza illecita ed al di divieto

di porre in essere condotte costituenti di reati ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge (normativa Antiriciclaggio), dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione ed organizzazione del sistema antinfortunistico, con specifico riferimento ad ipotetiche condotte costituenti reati ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 octies del Dlgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente, che trovano sempre applicazione.

**Acquisto di beni**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti esterni che entrano in rapporto commerciale con la SICA S.r.l. (nello specifico, i fornitori). Tale verifica è effettuata dal Responsabile Acquisti;

- redazione ed aggiornamento di un elenco dei fornitori;

- verifica dei beni da acquistare da parte del Responsabile Acquisti, con esclusione di quelli la cui provenienza risulti, anche solo, dubbia. In particolare, verifica del prezzo del bene: il prezzo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche del prodotto;

- verifica e rispetto delle soglie – al momento vigenti – per i pagamenti in contanti per tutte le tipologie di acquisti;

- divieto di utilizzo non regolamentato del contante (nell'ambito dei limiti di Legge al momento vigenti) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione;

- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle c.d. Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte come definite dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007, ovvero con partner commerciali che abbiano sede o residenza o qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi dal GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).

**Gestione risorse economiche**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione delle risorse economiche della SICA S.r.l.; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Contabilità);

- rispetto della normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) che preveda, tra l'altro: A) l'utilizzo del denaro contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nel rispetto dei limiti di Legge (art. 49 D.Lgs. 231/2007); B) obbligo di: utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera A); C) utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale; D) divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;

- pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti. Previsione di modalità di pagamento tali per cui: A) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SICA S.r.l. debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore/prestatore servizio; B) i pagamenti non possano essere effettuati su conti correnti cifrati, non identificabili; C) il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i cosiddetti "paradisi fiscali", o in favore di società offshore, sia oggetto di specifico monitoraggio; D) il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto; E) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla Società non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;

- divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;

- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- predisposizione di controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti), sempre con autorizzazione dell'Amministratore;

- trasferimento effettivo a terzi della titolarità dei beni o del denaro della Società secondo le modalità di cui ai punti precedenti; divieto di operazioni di intestazioni fittizie;

- trasferimento effettivo a terzi della titolarità dei beni immobili della Società secondo le modalità di cui ai punti precedenti; divieto di operazioni di intestazioni fittizie;

- verifica delle parti contraenti.

**M.5 Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "N"

# REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

## PARTE SPECIALE "N" - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "N" è dedicata ai reati in materia di violazione del diritto d'autore ed inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dall' art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Si tratta dei reati previsti e puniti dalla legge 633 del 1941 a tutela del diritto d'autore. Tale normativa protegge in via generale: A) le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; B) i programmi per elaboratore come opere letterarie; C) le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. e la natura giuridica di tali fattispecie di reato, emerge che, in relazione ad i reati in questione, il rischio di commissione è riscontrabile solo relativamente a prodotti informatici (ad es. software, sito internet, banche dati), artt. art. 171 I co. lett. a bis) e III co, 171 bis L. 633/1941. **RISCHIO REATO MEDIO.**

Mentre con riferimento ad altre opere tutelate dal diritto d'autore, l'indice di rischio di commissione dei relativi reati è solo astratto. Restano escluse le fattispecie ex artt. 171 ter, 171 septies e 171 octies L. 633/1941. **RISCHIO BASSO/INESISTENTE**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## N.1 La tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore

**REATI EX ART. 25 novies D.LGS. 231/2001** (artt. art. 171 I co. lett. a bis) e III co, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies L. 633/1941)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(attività informatiche, gestione sito internet)

Rischio commissione reato: **MEDIO**

**Art. 171, primo comma, lettera a bis) e terzo comma L. 633/1941**

*"Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*omissis*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*omissis*

*Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".*

Il reato si realizza quando, senza averne diritto, si mette a disposizione del pubblico, attraverso un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

Il reato può essere commesso da chiunque.

L'interesse giuridico tutelato è il pieno godimento dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte del titolare.

Il terzo comma del medesimo art. 171 punisce invece, più severamente, le condotte di cui sopra laddove tali fatti siano commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto interno alla SICA S.r.l., settore amministrativo, diffonde in rete, illegittimamente, un programma informatico protetto dal diritto d'autore.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Art. 171 bis L. 633/1941**

*"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".*

La fattispecie di cui al primo comma è posta a tutela dei c.d. "software".

In particolare, sono tutelati "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore, mentre sono esclusi dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce".

Pertanto, la fattispecie di cui al primo comma punisce le condotte di: A) duplicazione abusiva di software al fine di trarne profitto; B) importazione, distribuzione, vendita, detenzione

a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati", al fine di trarne profitto; C) duplicazione abusiva, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione, al fine di trarne profitto, di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione un programma per elaboratori.

La fattispecie di cui al secondo comma tutela le c.d. "banche dati", che sono "le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti, ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo".

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto interno alla SICA S.r.l., settore amministrativo, duplica, illegittimamente, un programma informatico.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Art. 171-ter L. 633/1941**

*"È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

*e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*

*f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;*

*h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al* ***regio decreto 18 giugno 1931, n. 773****, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita*

*È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".*

Le fattispecie di reato riguardanti la violazione della proprietà intellettuale prese in considerazione dall'articolo 171-ter sono molteplici, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello Stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Affinché la fattispecie si concretizzi devono concorrere sia l'uso non personale che il fine di lucro.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto interno alla SICA S.r.l., settore amministrativo, diffonde, nel corso di iniziative promozionali e/o di una sponsorizzazione, immagini in formato elettronico senza averne acquisito i diritti, anche tramite pubblicazione su sito web e/o canali social.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Art. 171-septies L. 633/1941**

*2La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".*

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta, pertanto, di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Art. 171-opties L. 633/1941**

*"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".*

Il reato si realizza quando, a fini fraudolenti, si produce, si pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti a decodificare le trasmissioni audiovisive ad accesso limitato. Intendendosi per queste tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane od estere in forma tali da essere visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati da chi effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per avere l'accesso.

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

## N.2 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 25 novies del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## N.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Gestione delle attività informatiche (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta della gestione delle licenze d'uso e di software installati sui computer in dotazione alla SICA S.r.l. L'attività si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità di utilizzare software in assenza di licenze.

- **Gestione del sito internet (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di gestione del sito internet della SICA S.r.l. L'attività in oggetto si presenta potenzialmente a rischio poiché nell'ambito della gestione e manutenzione del sito internet potrebbero essere utilizzati immagini, contenuti musicali e altro materiale protetto dal diritto d'autore.

## N.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al principio etico di osservanza della normativa in materia di tutela diritto d'autore ed al di divieto di porre in essere condotte costituenti di reati in violazione del diritto d'autore;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti a prodotti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 novies del Dlgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente, che trovano sempre applicazione.

**Gestione delle attività informatiche**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- utilizzo esclusivo di software per computer di cui si abbia relativa licenza;
- tenuta ed aggiornamento delle licenze di utilizzo dei software;
- individuazione di un soggetto interno responsabile della verifica e della gestione delle licenze dei software, nonché il relativo aggiornamento (settore amministrativo);
- nomina di eventuali consulenti esterni per attività di consulenza in materia di gestione sistema informatico (compresa gestione dei software);
- individuazione della figura tenuta selezione dei consulenti; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);
- le procedure per la selezione e nomina dei consulenti esterni si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (onorabilità e professionalità del professionista, esperienza nel settore di riferimento, precedenti esperienze professionali con la SICA S.r.l.,);
- divieto di acquisto di prodotti contraffatti;

- divieto di mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto;

- divieto di installazione ed utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività espletata per la stessa;

- estensione dei divieti alla/e società esterne che curano la gestione del sistema informatico e delle attività informatiche;

- predisposizione di misure volte a impedire la duplicazione non autorizzata dei software, nonché la riproduzione, trasferimento, estrazione o reimpiego di una banca dati;

- obbligo per i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi.

**Gestione del sito internet**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- divieto di utilizzare immagini, video, composizioni musicali, banche dati ovvero qualsiasi opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore senza aver ottenuto le necessarie licenze e permessi;

- divieto di utilizzare, al fine di pubblicizzare o promuovere l'attività della Società, immagini, video o composizioni musicali senza preventiva autorizzazione da parte del soggetto/funzione aziendale competente;

- individuazione delle figure interne ed eventuali figure esterne che provvedano alla gestione del sito internet aziendale, nonché partecipino al processo decisionale di modifica del sito internet aziendale e quali figure siano invece demandate ad attuare effettivamente le modifiche;

- individuazione della figura tenuta alla selezione dei consulenti; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- le procedure per la selezione e nomina dei consulenti esterni si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (onorabilità e professionalità del professionista, esperienza nel settore di riferimento, precedenti esperienze professionali con la SICA S.r.l.);

- estensione dei divieti alla/e società esterne che curano la gestione del sistema informatico e del sito internet.

**N.5 Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "O"

# REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZION O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA)

## PARTE SPECIALE "O" - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZION O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "O" è dedicata al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 377 bis c.p. ed inserito tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare esso è previsto dall' art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Si tratta del reato previsto e punito dall'art. 377 bis c.p., contenuto nel Libro II, Titolo III, "delitti contro l'Autorità Giudiziaria".

Considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. e la natura giuridica di tale fattispecie di reato, emerge che, in relazione al reato in questione, il rischio di commissione è considerato medio. **RISCHIO REATO MEDIO.**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

### O.1 Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

**REATO EX ART. 25 decies D.LGS. 231/2001** (art 377 bis c.p.)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(gestione contenziosi, rapporti con l'Autorità Giudiziaria)

Rischio commissione reato: **MEDIO**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

Tale reato è inserito tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia previsti dal codice penale. Soggetto attivo può essere chiunque, trattasi pertanto di reato comune.

La condotta consiste nell'uso della violenza o della minaccia, o nell'offerta o promessa di denaro al fine indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale. La peculiarità di questa fattispecie di reato è che il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale è titolare della facoltà di astensione.

Per la configurabilità della minaccia si rende necessaria la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, che può anche derivare dall'esercizio di una facoltà legittima, che però viene utilizzata in maniera e per scopi difformi da quelli previsti dalla legge.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l., offre del denaro ad un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni innanzi un Giudice penale in cui è convolta la Società, al fine di dire il falso favorendo in tal modo la Società.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

## O.2 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alla fattispecie prevista e punita dall' art. 25 decies del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione del reato individuato nell'ambito della normativa di riferimento.

## O.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbe, in astratto, realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Gestione del contenzioso (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte, o abbia comunque un interesse, la SICA S.r.l. Si fa riferimento, altresì alla gestione dei rapporti con i destinatari del presente Modello chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui sia coinvolta la SICA S.r.l.

## O.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al principio etico di osservanza e rispetto dell'amministrazione della Giustizia ed al di divieto di condotte che ostacolino l'attività giudiziaria;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative all'amministrazione della Giustizia, con specifico riferimento ad ipotetiche condotte costituenti reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 decies del Dlgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente, che trovano sempre applicazione.

**Gestione del contenzioso**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;

- tenere, e pretendere da tutti i soggetti interni alla SICA S.r.l., una condotta di collaborazione nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria ed, in particolare, rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti;

- obbligo per tutti i soggetti interni alla SICA S.r.l. di avvertire tempestivamente il loro diretto Responsabile e l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;

- individuazione di un soggetto interno alla Società destinatario di eventuali segnalazioni da parte di soggetti che hanno acquisito la notifica o la notizia di eventuali indagini; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, Responsabile Risorse Umane.

**O.5 Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "P"

# REATI AMBIENTALI

## PARTE SPECIALE "P" - REATI AMBIENTALI (Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "P" è dedicata ai reati ambientali, previsti e disciplinati dal D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambiente), dalla L. 150/1992, dalla L. 549/1993, dal D.Lgs. 202/2007 e dal codice penale, ed inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dall' art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **PRODUZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Tali reati possono essere raggruppati in:

- reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente);
- reati previsti dalla l. 150/1992 (Legge di applicazione in Italia della Convenzione sul Commercio Internazionale di Animali e Vegetali in via di estinzione, c.d. CITES);
- reati previsti dalla L. 549/1993 (Legge sulla tutela dell'ozono);
- reati previsti D.Lgs. 202/2007 (Legge sull'inquinamento provocato da navi).

Considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. e la natura giuridica di tali fattispecie di reato, emerge che, in relazione ai delitti previsti dal codice penale ed i reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L. 549/1993, il rischio di commissione è considerato alto. **RISCHIO REATO ALTO.**

E', invece, da escludere il rischio di commissione dei reati previsti dagli artt. 727 bis e 733 bis c.p, quelli previsti dalla l. 150/1992, nonché quelli previsti dal D.Lgs. 202/2007. **RISCHIO BASSO/INESISTENTE.**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

### P.1 La tipologia dei reati ambientali

**REATI EX ART. 25 undecies D.LGS. 231/2001** (artt. 452 bis, 452 bis 1, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 septies, 452 octies, 452 terdecies, 452 quaterdecies, 727 bis, 733 bis c.p., artt. 137, 255 bis, 255 ter, 256, 256 bis, 257, 258, 259, 260 bis, 279 D.Lgs. 152/2006, artt.1 co 1,2 co. 1 e 2, 3 bis e 6 co. 4 L 150/1992, art. 3 L. 549/1993, artt. 9 e 8 D.Lgs. 202/2007, artt. 4 e 5 D.Lgs. 81/2026)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **PRODUZIONE**

(attività di trasformazione pomodoro, attività di lavorazione banda stagnata, gestione autorizzazioni)

Rischio commissione reato: **ALTO**

**Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)**

*"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, di un habitat della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:*

*1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;*

*2) in danno di specie animali o vegetali protette;*

*3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;*

*4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli*

*Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.*

*Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata".*

La norma punisce chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un habitat, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.

La norma in esame punisce l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.

Per "compromissione" va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero "deterioramento" indica invece un danno reversibile. Ad ogni modo, la compromissione ed il deterioramento devono essere significativi (e quindi determinare un apprezzabile espansione dell'inquinamento) e misurabili (rimandando la norma ad una eventuale misurazione scientifica del danno).

Per "abuso" va, infine, inteso non solo l'assenza di qualsiasi titolo giustificativo, ma anche la presenza di un titolo scaduto o illegittimo.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l., scaduta (e volutamente non rinnovata) l'autorizzazione per le immissioni in atmosfera ed a seguito di guasto del sistema di filtraggio, determina dolosamente il deterioramento dell'aria.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Commercio di prodotti inquinanti (art. 452 bis 1 c.p.)**

*"Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*La pena è aumentata se dal fatto deriva:*

*1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;*

*2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:*

*in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;*

*2) in danno di specie animali o vegetali protette;*

*3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;*

*4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi".*

La norma punisce chiunque cagiona abusivamente commercializza o, comunque, mette in circolazione un prodotto che determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un habitat, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.

Per "compromissione" va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero "deterioramento" indica invece un danno reversibile. Ad ogni modo, la compromissione ed il deterioramento devono essere significativi (e quindi determinare un apprezzabile espansione dell'inquinamento) e misurabili (rimandando la norma ad una eventuale misurazione scientifica del danno).

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l., commercializza un prodotto inquinante per le acque.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)**

*"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

*1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*

*2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*

*3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".*

Diversamente dal reato di cui all'articolo 434 c.p. (c.d. disastro doloso innominato"), il bene giuridico principalmente tutelato è l'ambiente, e solo in seconda battuta la pubblica incolumità. Lo scopo del legislatore è quello di punire la mutazione dei luoghi, se concretamente idonea a minacciare gravemente l'ambiente.

La norma descrive il disastro ambientale come: A) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; B) l'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; C) l'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.

Tali eventi sono postulati alternativamente e non cumulativamente. Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità, e viceversa.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l., scaduta (e volutamente non rinnovata) l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue ed a seguito di guasto del sistema di filtraggio, determina dolosamente l'alterazione irreversibile di un ecosistema.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)**

*"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".*

La norma prevede la punizione dei delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale anche a titolo di colpa.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l., scaduta l'autorizzazione per le immissioni in atmosfera ed a seguito di guasto del sistema di filtraggio, determina colposamente il deterioramento dell'aria.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".*

La tutela penale si articola su due piani. Innanzitutto vengono punite quelle condotte di illegittimo o comunque abusivo utilizzo di materiale radioattivo, a prescindere da un qualsivoglia danno o pericolo. Trattasi chiaramente di reato di pericolo presunto, in cui appunto la messa in pericolo dell'ambiente e della pubblica incolumità viene dato per scontato.

Per i concetti di "compromissione" e "deterioramento", richiamati dall'ipotesi aggravata ex secondo comma, vedasi quanto precisato in riferimento al reato di inquinamento ambientale.

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".*

La norma in esame punisce la condotta di chi, attraverso varie modalità, ostacola le attività di indagine, controllo e vigilanza dell'Autorità Pubblica, nell'ambito di accertamenti ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore o un dirigente della SICA S.r.l. intralcia l'attività di vigilanza dell'ARPAC al fine di coprire eventuali condotte indebite.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)**

*"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".*

Tale norma prevede circostanze aggravanti in caso di associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di reati ambientali.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l., in accordo con altri soggetti esterni, costituisce un associazione finalizzata alla commissione di delitti di inquinamento ambientale.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000".*

La norma punisce la condotta di chi non rispetta l'obbligo di bonifica dei luoghi previsto dalla legge o per ordine di un giudice o dell'Autorità Pubblica.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l. non si adegua all'ordine emesso dal giudice di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito di un evento inquinante.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)**

*"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà ((...)) quando:*

*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 ((del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,)) o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

*Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*

*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".*

La norma punisce l'attività di organizzazione di una struttura finalizzata al traffico illecito di rifiuti, con la previsione di specifiche circostanze aggravanti in relazione alla tipologia di rifiuti trattati e delle conseguenze sull'ambiente.

Esempio di modalità attuativa reato: soggetti facenti parte della SICA S.r.l., in concorso con soggetti esterni, organizzano la cessione illecita di rifiuti prodotti, attraverso la messa a disposizione di mezzi in uso alla Società.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in*

*cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

*"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come "zona a tutela speciale" a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come "zona speciale di conservazione" a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Lo stabilimento della SICA S.r.l. è situato in un'area industriale e, pertanto, non all'interno di un sito protetto.

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Sanzioni penali (scarico di acque reflue industriali) (art. 137 D.Lgs. 152/2006)**

*"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni".*

Omissis

*"11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

*13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente".*

Si intende:

per "scarico": qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 in materia di Dighe (art. 74, lett. ff); per "scarichi idrici": qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; per "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue1 scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche2 e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74); per "sostanze pericolose": sono quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs.

Considerata la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. è da escludere l'ipotesi di reato prevista dal comma 13.

Esempio di modalità attuativa reato: a seguito della lavorazione dei pomodori, vengono scaricate acque reflue contenenti sostanze pericolose, superando i limiti previsti dalla legge.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 bis D.lgs. 152/2006)**

*"Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:*

*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o ((per)) l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

*I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.*

*Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

Tale reato si configura in caso di abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi ovvero l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, o se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati.

Esempio di modalità attuativa reato: a seguito della lavorazione dei rifiuti non pericolosi, quest'ultimi vengono scaricati nelle acque di un fiume, compromettendole. Condotta realizzata nell'interesse o a vantaggio della Società.

**Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter D.lgs. 152/2006)**

*"Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.))*

*La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:*

*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.))*

*I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi".*

Tale reato si configura in caso di abbandono o deposito di rifiuti pericolosi ovvero l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, o se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati.

Esempio di modalità attuativa reato: a seguito della lavorazione dei rifiuti pericolosi, quest'ultimi vengono scaricati nelle acque di un fiume, compromettendole. Condotta realizzata nell'interesse o a vantaggio della Società.

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)**

*"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*

*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da*

*uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

*Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti".*

Omissis

Si intende:

per "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183); per "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; per "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; per "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Per "rifiuti pericolosi" si intende: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

Per "discarica" si intende l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno" (art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2003).

Per "miscelazione dei rifiuti" si intende la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. L'attività di miscelazione è consentita solo se autorizzata e in presenza di espresse condizioni e requisiti ed è oggetto di controllo.

I rifiuti sanitari sono disciplinati dal D. Lgs. n. 254/2003.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto apicale della SICA S.r.l., con il supporto di altri dipendenti, realizza all'interno dello stabilimento una discarica in assenza della necessaria autorizzazione.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis D.lgs. 152/2006)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.*

*Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.))*

*3-bis. ((La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:*

*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

*La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.))*

*Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.))*

*La pena è aumentata di un terzo se ((i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi)) in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano*

*stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

*I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.*

*Restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato."*

La norma punisce varie condotte si illecita combustione di rifiuti, con la previsione di specifiche circostanze aggravanti in relazione alla tipologia dei rifiuti ed alle conseguenze prodotte.

Esempio di modalità attuativa reato: personale della Società, a seguito della produzione dei rifiuti pericolosi, appicca il fuoco bruciando gli stessi.

**Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

*Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*

*L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".*

La norma punisce la condotta di omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee che risultano essere stati inquinati, con il superamento delle concentrazioni previste dalla legge. E' prevista una circostanza aggravante per il trasgressore che abbia inquinato mediante sostanze pericolose.

Si intende:

per "sito": l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; per "bonifica": l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l. non provvede alla bonifica del sito industriale, in seguito all'inquinamento del suolo.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)**

Omissis

*"4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'**articolo 483 del codice penale** nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".*

Omissis

La norma punisce chi, effettuando trasporto di rifiuti, predispone ed utilizza un certificato di analisi dei rifiuti falso, ovvero contenente false indicazioni sulla natura degli stessi. In tale ipotesi si applica la pena prevista dall'art. 483 c.p., che punisce la falsità ideologica dal privato in atto pubblico, ovvero la reclusione fino a due anni.

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)**

*"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

*Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".*

Tale norma punisce chi effettua una spedizione di rifiuti in violazione dell'art. 2 del regolamento CEE 259/1993, che disciplina i traffici di rifiuti tra stati della ex Comunità Europea (ora Unione Europea).

La norma, quindi, disciplina le spedizioni di rifiuti transfrontaliere in tutta l'Unione Europea.

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Sanzioni – Immissioni nell'aria (art. 279 D.Lgs 152/2006)**

Omissis

*"2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*

Omissis

*5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".*

Il reato è integrato dalla condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dalla normativa vigente, dai piani e dai programmi o imposte dall'autorità competente.

Tale condotta diviene rilevante ai fini del D.lgs 231/2001 solamente qualora, come previsto del comma 5 dell'articolo stesso, il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l. viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione e dalla normativa vigente.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Art. 1 co. 1 L. 150/1992**

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o*

*riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

Omissis

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Art. 2 co 1 e 2 L. 150/1992**

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della*

*Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

*2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi".*

Omissis

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Art. 3 bis L. 150/1992**

*"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

*In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Art 6 co. 4 L. 150/1992**

*"1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

Omissis

*4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila".*

Omissis

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L.549/1993)**

*"La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

*Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

*L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

*Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

*Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".*

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a violare quanto disposto dai Ministeri competenti in materia di sostanze lesive per l'ozono e per l'ambiente o a produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l., in violazione di quanto disposto dalla L. 549/1993, utilizza una delle sostanze lesive previste dalle tabelle A e B della medesima Legge.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/2007)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

*Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Inquinamento colposo (art. 9 D.lgs. 202/2007)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D.Lgs 81/2026)**

*"Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.*

*Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.*

*Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.Il reato è integrato dalla condotta di chi, nell'esercizio di*

*uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dalla normativa vigente, dai piani e dai programmi o imposte dall'autorità competente*".

Tale norma punisce produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze, prodotti o apparecchiature che riducono lo strato di ozono.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l., nell'ambito della propria attività di trasformazione del pomodoro produce sostanze che riducono lo strato di ozono.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.Lgs 81/2026)**

"*Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.*

*Chiun*

*que abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.*".

Tale norma punisce produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia gas a effetto serra.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l., nell'ambito della propria attività di trasformazione del pomodoro produce gas ad effetto serra.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

## P.2 Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## P.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **PRODUZIONE**.

In particolare:

- **Definizione politica aziendale (RISCHIO ALTO)**

Si tratta delle attività di definizione di una politica aziendale in materia di tutela dell'ambiente.

- **Scarico di acque reflue industriali (RISCHIO ALTO)**

Si tratta delle attività correlate alla produzione di acque industriali provenienti dai vari processi legati alle attività produttive ed alle altre funzioni aziendali, le quali possono determinare fenomeni inquinanti.

- **Immissioni nell'aria (RISCHIO ALTO)**

Si tratta delle attività correlate alle emissioni in atmosfera provenienti dai processi produttivi o tecnici, che danno luogo anche al superamento dei valori limite di qualità dell'aria. Tali attività possono determinare fenomeni inquinanti.

- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (RISCHIO ALTO)**

Attività da cui possono generarsi rischi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.

- **Gestione rifiuti (RISCHIO ALTO)**

Si tratta delle attività legate al processo di gestione dei rifiuti prodotti dalla SICA S.r.l. ed alla loro tracciabilità. Tali attività possono determinare fenomeni inquinanti.

- **Manutenzione impianti (RISCHIO ALTO)**

Si tratta dell'attività di gestione e manutenzione del patrimonio e degli impianti della SICA S.r.l., necessari per lo svolgimento dell'attività sociale e per il rispetto della normativa ambientale.

- **Interventi di bonifica (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta della gestione delle bonifiche ambientali in caso di eventuali eventi inquinanti.

- **Rapporti con Autorità pubbliche (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta della gestione dei rapporti che la Società intrattiene con organi di polizia e con altre Autorità pubbliche nell'ambito di accertamenti, accessi ed ispezioni.

## P.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati ambientali

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al principio etico di tutela e salvaguardia dell'ambiente;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge (D.Lgs. 152/2006 – T. U. Ambiente), dello Statuto, delle le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi (Autorizzazione Integrata Ambientale) e delle procedure aziendali interne in materia ambientale;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 undecies del Dlgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente, che trovano sempre applicazione.

**Definizione politica ambientale**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- garantire un impegno costante per la tutela e il rispetto dell'ambiente attraverso il miglioramento continuo dei processi produttivi;

- rafforzare la coscienza e il senso di responsabilità, nei riguardi dell'ambiente, di tutte le risorse umane promuovendo fra i dipendenti un'adeguata conoscenza degli aspetti ambientali;

- formazione del personale per favorire la diffusione e il miglioramento continuo di comportamenti responsabili verso l'ambiente;

- applicazione di un'attenta gestione dei rifiuti prodotti indirizzata al miglioramento dei metodi di stoccaggio, allo smaltimento controllato e a un aumento della percentuale di quelli destinati al riutilizzo/recupero;

- valutazione preliminare gli effetti ambientali di nuove attività;

- individuazione della figura aziendale tenuta alla complessiva gestione degli adempimenti in materia ambientale; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Energia e Ambiente/consulenti esterni);

- le procedure per la selezione e nomina dei consulenti esterni si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (onorabilità e professionalità del professionista, esperienza nel settore di riferimento, precedenti esperienze professionali con la SICA S.r.l.);

- individuazione della figura tenuta alla selezione del consulente, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

**Scarico di acque reflue industriali**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- osservanza dei limiti e dei valori individuati nell'autorizzazione ottenuta, nonché delle prescrizioni in essa contenute e di quelle previste dalla normativa vigente in materia;

- divieto di effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose individuate dal D. Lgs. 152/2006 con superamento dei limiti normativamente individuati dal D. Lgs. 152/2006 ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalla Regione o dall'Autorità competente;

- divieto di attivare o effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose normativamente individuate dal D. Lgs. 152/2006 in assenza di autorizzazione ovvero qualora la stessa sia sospesa o revocata ovvero in violazione delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni delle Autorità competenti;

- previsione di uno scadenziario riportante precisa annotazione di ogni vicenda riguardante le autorizzazioni agli scarichi (prossima scadenza ed esigenza di rinnovo, sospensioni, revoche, modifiche, etc.);

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione di tale scadenziario e del relativo monitoraggio; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Energia e Ambiente/consulenti esterni);

- identificazione dei punti di scarico e i punti di campionamento connessi a scarichi di acque reflue industriali; eventuale aggiornamento;

- introdurre sistemi di controllo volti a monitorare il rispetto, nell'effettuazione dello scarico, dei valori limite previsti dall'autorizzazione e dalla normativa vigente in materia;

- stabilire un programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi, in linea con quanto previsto dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dalla normativa vigente in materia;

- monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi, ivi compresi i certificati analitici delle analisi ed i campionamenti effettuati;

- previsione di interventi in caso di valori anomali rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate sugli scarichi;

- controlli sulla manutenzione degli impianti di scarico e depurazione delle acque reflue.

**Immissioni nell'aria**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- osservanza dei limiti e dei valori individuati nell'autorizzazione ottenuta, nonché delle prescrizioni in essa contenute e di quelle previste dalla normativa vigente in materia;

- divieto di effettuare emissione nell'aria individuate dal D.Lgs. 152/2006 con superamento dei limiti normativamente individuati dal D.Lgs. 152/2006 ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;

- divieto di attivare o effettuare nuove emissioni nell'aria contenenti le sostanze pericolose normativamente individuate dal D.Lgs. 152/2006 in assenza di autorizzazione ovvero qualora la stessa sia sospesa o revocata ovvero in violazione delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni delle Autorità competenti;

- previsione di uno scadenziario riportante precisa annotazione di ogni vicenda riguardante le autorizzazioni alle emissioni (prossima scadenza ed esigenza di rinnovo, sospensioni, revoche, modifiche, etc.);

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione di tale scadenziario e del relativo monitoraggio; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Energia e Ambiente/consulenti esterni);

- identificazione dei punti di emissione e i punti di campionamento; aggiornamento;

- stabilire un programma dei campionamenti e delle analisi delle emissioni, in linea con quanto previsto dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e dalla normativa vigente in materia;

- monitoraggio dei dati riguardanti le emissioni, ivi compresi i certificati analitici delle analisi ed i campionamenti effettuati;

- previsione di interventi in caso di valori anomali rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate sui punti di emissione;

- controlli sulla manutenzione degli impianti di emissione nell'aria.

**Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- osservanza dei limiti e dei valori individuati nell'autorizzazione ottenuta, nonché delle prescrizioni in essa contenute e di quelle previste dalla normativa vigente in materia;

- divieto di effettuare gli scarichi di acque nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee al di fuori dei casi normativamente previsti;

- rispetto degli artt. 103 e 104 del D.lgs 152/2006 in materia di scarichi di acque.

**Gestione rifiuti**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dalle autorità competenti, identificandoli con i codici – Codice Europeo dei Rifiuti (CER);

- gestione dei rifiuti prodotti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (raccolta, stoccaggio e smaltimento);

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione rifiuti prodotti; nello specifico, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Energia e Ambiente/consulenti esterni);

- affidamento dell'incarico di raccolta, trasporti e smaltimento dei rifiuti prodotti a soggetti specializzati, in possesso di regolare autorizzazione;

- individuazione della figura aziendale tenuta alla selezione dei soggetti cui si affida la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti; nello specifico, nello specifico: Amministratore;

- verifica dei rifiuti in uscita, verifica corrispondenza dei CER, redazione e verifica dei formulari di accompagnamento;

- corretta tenuta del registro di carico e scarico; garantire che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto e ai certificati di analisi dei rifiuti siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione ed dell'aggiornamento dei registri di carico e scarico rifiuti; nello specifico, Responsabile Energia e Ambiente/Responsabile Contabilità, o altro soggetto con specifico incarico;

- individuazione della figura aziendale tenuta alla predisposizione dei formulari dei carichi e scarichi; nello specifico: Responsabile Energia e Ambiente, o altro soggetto con specifico incarico;

- affidamento dell'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti esclusivamente a imprese autorizzate ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali e nel rispetto dalla normativa vigente in materia delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori;

- divieto di effettuare attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti o di discarica di rifiuti;

- gestione e smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività di raccolta e trasporti, nonché di quelli prodotti, nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. 152/2006);

- divieto di abbandono o deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- divieto di ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;

- divieto di immettere nel suolo o sottosuolo sostanze che possano compromettere o deteriorare l'equilibrio ambientale o che ne possano comportare l'alterazione irreversibile; immettere nel suolo o sottosuolo sostanze che possano comportare rischi di offesa alla pubblica incolumità; immettere nel suolo o sottosuolo sostanze che possano compromettere o deteriorare l'equilibrio di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

- divieto di acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare abusivamente o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività;

- previsione di raccolta e verifica di dati relativi ad eventuali incidenti derivanti dalla gestione delle diverse attività e processi che abbiano avuto o possano avere impatti sull'ambiente;

- pianificare eventuali azioni volte a migliorare le performance di processo ed attività;

- previsione di una formazione ed informazione nei confronti del personale dipendente a vario titolo coinvolto nelle attività rilevanti.

**Manutenzione impianti**

<u>Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:</u>

- identificazione delle modalità operative di gestione, verifica costante e manutenzione degli impianti e del patrimonio aziendale;

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione ed alla verifica degli impianti e della comunicazione dei necessari interventi di manutenzione; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Energia e Ambiente/consulenti esterni);

- identificazione delle modalità operative di gestione e manutenzione degli impianti al fine di assicurare la conformità alle normative ambientali, prevedendo adeguati piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione preventiva;

- individuazione dei soggetti cui affidare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in base a criteri oggettivi (competenza e professionalità del soggetto, esperienza nel settore di riferimento, precedenti esperienze professionali con la SICA S.r.l). Alla selezione provvede l'Amministratore o altro soggetto da lui incaricato (Responsabile Energia e Ambiente).

**Interventi di bonifica**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- predisporre ed effettuare i doverosi interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006;

- divieto di violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente;

- comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti.

**Rapporti con Autorità pubbliche**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta a rappresentare la Società nei rapporti i rapporti con le Autorità pubbliche (ad es. Forze di Polizia, ARPAC, ASL, ecc.) in caso di attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, nello specifico: Amministratore o, per suo conto, da soggetto da lui incaricato (Responsabile Area Tecnica)

- in caso di accessi, ispezioni, verifiche ed accertamenti da parte degli enti competenti, l'Amministratore, sulla base delle richieste pervenute, delega il responsabile di settore a fornire la documentazione necessaria;

- garantire massima collaborazione con le Autorità pubbliche in caso di accessi, ispezioni, nel rilascio delle informazioni e dei documenti richiesti; inoltro di dichiarazioni ed informazioni contenenti esclusivamente elementi veritieri;

- divieto di compiere qualsiasi attività che possa impedire o ostacolare le attività di vigilanza e controllo ambientali da parte di Autorità pubbliche;

- comunicazione all'Organismo di Vigilanza dell'avvio di ispezioni, verifiche, accertamenti o procedimento sanzionatorio;

- consegna di copia del verbale definitivo all'Organismo di Vigilanza.

- comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti.

## P.5 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "Q"

# REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

## PARTE SPECIALE "Q" - REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (Art.25 duodecies D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "Q" è dedicata ai reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsti e disciplinati dal D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), ed inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dall' art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001. Tale articolo è stato introdotto con il D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare").

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. e la natura giuridica di tali fattispecie di reato, emerge che, in relazione ai reati previsti dal T.U. sull'Immigrazione, il rischio di commissione è considerato medio. **RISCHIO REATO MEDIO.**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

### Q.1 La tipologia dei reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

**REATI EX ART. 25 duodecies D.LGS. 231/2001** (artt. 22 co. 12 bis e 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs 286/1998)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(gestione risorse umane)

Rischio commissione reato: **MEDIO**

**Art. 22 co. 12 e 12 bis D.Lgs 286/1998**

Omissis

*"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

*12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

*a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

*b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

*c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".*

Omissis

Si tratta del delitto avente ad oggetto la condotta del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 22 del richiamato D.Lgs. 289/1998, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo ovvero si stato revocato o annullato laddove, anche solo alternativamente, i lavoratori occupati siano: A) in numero superiore a tre; B) minori in età non lavorativa; C) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'articolo 603 bis c.p.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l., si serve delle prestazioni lavorative di un extracomunitario senza permesso di soggiorno.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs 286/1998)**

Omissis

*"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di*

*residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

*a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*

*b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

*c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

*d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti* (la Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo 2022, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»);

*e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

*a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*

*b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

Omissis

*"5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".*

Omissis

Tali fattispecie puniscono le condotte di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è

cittadina o non ha titolo di residenza permanente e di chi, al fine di trarne profitto, favorisce la permanenza di tali soggetti.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l., favorisce la permanenza di soggetti privi di permesso di soggiorno, al fine di servirsi delle proprie prestazioni lavorative in azienda.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

## Q.2 Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## Q.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Gestione risorse umane (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività selezione ed assunzione del personale. In particolare, quando la Società assume ed occupa direttamente cittadini di Paesi terzi.

- **Rapporti con fornitori e soggetti esterni (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori (produttori pomodori) ed eventuali appaltatori che utilizzano cittadini di Paesi terzi.

**Q.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

**Principi generali di comportamento**

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al principio etico di divieto di utilizzo di manodopera irregolare, in particolare di cittadini di Paesi terzi irregolarmente presenti in Italia;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e delle procedure aziendali interne in materia di assunzione di personale, in particolare proveniente da Paesi terzi;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente, che trovano sempre applicazione.

**Gestione risorse umane**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta alla selezione ed alla gestione del personale, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Risorse Umane);

- le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (ad es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, conoscenze informatiche, precedenti esperienze professionali);

- previsione, nel caso di cittadini di Paesi terzi, quale condizione essenziale per la costituzione del rapporto di lavoro e per la sua prosecuzione, che il dipendente lavoratore straniero sia in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno;

- divieto di violazione o elusione delle misure restrittive dell'UE; verifica costante di eventuali collegamenti, diretti o indiretti, di agenzie di lavoro, partner commerciali con Paesi o soggetti sottoposti a misure restrittive UE attraverso canali informativi ufficiali UE e Governo italiano (ad es. sito ufficiale UE/Commissione Europea, Consolidated Sanctions List dell'UE, sito ufficiale Ministero Esteri Italia).

**Rapporti con fornitori e soggetti esterni**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- inserimento nei contratti con fornitori (produttori pomodori) ed eventuali appaltatori di una clausola in cui la controparte dichiari l'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro per immigrati.

**Q.5 Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "R"

# REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

## PARTE SPECIALE "R" - REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "R" è dedicata ai reati di razzismo e xenofobia, previsti e disciplinati dalla L. 654/1975, in particolare dall'art. articolo 3 co. 3 bis, ed inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare essi sono previsti dall' art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001. Con la L. 654/1975 l'Italia ha provveduto alla ratifica ed esecuzione della "Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale", aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. e la natura giuridica di tali fattispecie di reato, emerge che, in relazione ai reati di razzismo e xenofobia, il rischio di commissione è considerato basso. **RISCHIO REATO BASSO.**

Si precisa che il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che -all'art. 7, comma 1 lett. c) - ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001.

L'intervento legislativo del 2018 sembrerebbe abbia determinato un'abrogazione tacita del reato presupposto di cui all'art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001, tuttavia vi è stata la contestuale introduzione del reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa nel Codice Penale all'art. 604 bis. In attuazione del criterio del rapporto strutturale tra le due norme sembrerebbe, dunque, di poter propendere per un'*abrogatio sine abolitione*.

Pur in assenza, per il momento, di un intervento legislativo che coordini le due norme, si ritiene opportuno far riferimento al reato ex art. 604 bis c.p., predisponendo opportuni strumenti di controllo finalizzati alla prevenzione della commissione di tale reato.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## R.1 La tipologia dei reati di razzismo e xenofobia

**REATI EX ART. 25 terdecies D.LGS. 231/2001** (art. 3 co. 3 bis L.654/1975, art. 604 bis c.p.)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(gestione risorse umane)

Rischio commissione reato: **BASSO**

### Art. 3 co. 3 bis L.654/1975 (abrogato)

Omissis

*"3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".*

In merito si precisa che il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che -all'art. 7, comma 1 lett. c)- ha abrogato l'art. 3 L. 654/75.

### Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

*E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".*

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.

Esempio di modalità attuativa reato: un soggetto interno alla SICA S.r.l., commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nei confronti di un dipendente della Società.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

## R.2 Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## R.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Gestione risorse umane (RISCHIO BASSO)**

Si tratta dell'attività relativa alla gestione delle risorse umane ed, in particolare, del trattamento delle stesse, con riferimento alle condizione di lavoro e, più in generale, di vita all'interno del contesto aziendale della SICA s.r.l.

## R.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati razzismo e xenofobia

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al principio etico di divieto di pratiche razziste e/o xenofobe;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e delle procedure aziendali interne in materia di gestione e trattamento dei dipendenti;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente, che trovano sempre applicazione.

**Gestione risorse umane**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta alla selezione ed alla gestione del personale, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Risorse Umane);

- divieto di compiere qualsiasi discriminazione in fase di selezione ed assunzione di nuove risorse;

- garantire l'assoluta uguaglianza di trattamento nei confronti di tutti i dipendenti della SICA S.r.l.

- divieto promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;

- divieto fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia.

**R.5 Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE “S”

# REATI TRIBUTARI

## PARTE SPECIALE "S" - REATI TRIBUTARI (ART. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "S" è dedicata ai reati tributari, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare, essi sono previsti dall' art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

### Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Si tratta di alcuni dei reati tributari previsti nel nostro ordinamento giuridico, ed inseriti tra i c.d. reati presupposto dalla Legge n. 157/2019, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124. A tale intervento legislativo è seguito il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (decreto attuativo della Direttiva sulla Protezione degli Interessi Finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale - c.d. P.I.F.), che ha ulteriormente esteso l'elenco dei reati tributari rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I reati tributari sono previsti e regolati dal D.Lgs. del 10 marzo 2000, n. 74, contenente la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In particolare, i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Ente sono: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione. Per queste ultime tre fattispecie la responsabilità dell'ente è prevista solo per gravi frodi IVA in danno dell'U.E.

I reati compresi in questa Parte Speciale possono essere commessi nel settore amministrativo della SICA S.r.l.

Considerati, da una parte, gli obblighi fiscali cui è sottoposta per legge la SICA S.r.l. e, dall'altra, i rapporti con clienti e fornitori ed, in genere, con controparti commerciali, tali delitti tributari possono essere commessi nell'interesse e/o a vantaggio della Società, consistenti nel risparmio di spesa realizzato dalla Società, anche eventualmente a danno degli interessi finanziari dell'U.E.

Per le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, considerate la natura e le caratteristiche giuridiche, e considerata la tipologia di attività della SICA S.r.l., si ritiene sussista un rischio medio-alto di commissione. **RISCHIO REATO ALTO**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nelle attività relative agli adempimenti fiscali condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## S.1 La tipologia dei reati tributari

**REATI EX ART. 25 quinquiesdecies D.LGS. 231/2001** (artt. 2 co. 1 e co. 2 bis, 3, 4, 5, 8 co. 1 e co. 2 bis, 10, 10 quater e 11 D.Lgs. 74/2000)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(contabilità, adempimenti fiscali)

Rischio commissione reato: **ALTO**

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co. 1 e co. 2 bis D.Lgs. 74/2000)**

*"E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

Tale ipotesi delittuosa ricorre tutte le volte in cui la dichiarazione, oltre ad essere non veritiera, risulti "insidiosa", ossia sorretta da un impianto contabile o documentale di comodo in grado di sviare o intralciare la successiva attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per la consumazione del delitto in questione è necessario che le fatture o i documenti o usati fraudolentemente siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Esempio di modalità attuativa reato: al momento della presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui redditi della SICA S.r.l., il soggetto incaricato a tale adempimento indica in dichiarazione elementi passivi fittizi, attraverso l'uso di fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74/2000)**

*"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".*

L'ipotesi *de quo* ricorre nel caso in cui, al fine di evadere l'Iva o l'imposta sui redditi, nelle dichiarazioni relative a tali imposte, vengano indicati elementi attivi per un elemento inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

La fraudolenza dichiarativa del delitto in questione è specifica dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità richiedendo, per il suo avveramento, una falsa rappresentazione delle scritture contabili ovvero di essersi avvalsi di documenti o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Esempio di modalità attuativa reato: al momento della presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui redditi della SICA S.r.l., il soggetto incaricato a tale adempimento indica in dichiarazione elementi attivi per un importo inferiore a quello reale, attraverso una falsa rappresentazione delle scritture contabili, al fine di evadere le imposte.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)**

*"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".*

Tale delitto è commesso da chiunque, anche se non obbligato alla tenuta della contabilità, al fine di evadere l'IVA e le imposte sui redditi, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. Per la consumazione del reato occorre che si verifichino le condizioni indicate dalla norma. Inoltre, per poter essere ascritte ad un ente collettivo, le fattispecie devono essere qualificate dai requisiti previsti – cumulativamente – nel comma 1-bis: A) commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; B) evasione IVA uguale o superiore a 10 milioni di euro.

Esempio di modalità attuativa reato: al momento della presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui redditi della SICA S.r.l., il soggetto incaricato a tale adempimento indica in dichiarazione elementi passivi inesistenti, attraverso una falsa rappresentazione delle scritture contabili (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri) al fine di evadere l'IVA per un importo superiore ai 10 milioni di euro.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)**

*"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".*

Reato commesso da chiunque, al fine di evadere l'IVA o le imposte sui redditi, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta evasa è superiore, rispetto a taluno dei singoli tributi, a 50.000 euro. Per poter essere ascritte ad un ente collettivo, le fattispecie devono essere qualificate dai requisiti previsti – cumulativamente – nel comma 1-bis: A) commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; B) evasione IVA uguale o superiore a 10 milioni di euro.

Esempio di modalità attuativa reato: scaduto il termine finale previsto dalle norme tributarie (anche il successivo termine di 90 giorni), il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale della Società omette tale adempimento, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore ai 10 milioni di euro (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri).

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e co. 2 bis D.Lgs. 74/2000)**

*"E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

Tale reato si consuma quando un soggetto, pur di consentire a terzi l'evasione dell'imposta, emetta documenti relativi ad operazioni inesistenti. In tal caso è previsto il "cumulo giuridico" ovvero il compimento di un solo reato anche di fronte a l'emissione di più documenti falsi a diversi soggetti nel medesimo periodo d'imposta.

Esempio di modalità attuativa reato: il responsabile della contabilità della SICA S.r.l. o altro soggetto delegato a tali operazioni rilascia ad un fornitore un fattura per un'operazione inesistente, al fine di consentirgli l'evasione delle imposte.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 74/2000)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".*

Il reato in esame punisce la distruzione, totale o parziale, di documenti o scritture contabili di cui si è obbligati alla conservazione per legge.

Tale condotta è punita qualora impedisca la ricostruzione dei redditi della società e se finalizzata all'evasione fiscale.

Esempio di modalità attuativa reato: il responsabile della contabilità della SICA S.r.l. o altro soggetto delegato a tali operazioni, tenuto alla conservazione delle scritture contabili della Società, distrugge tali documenti al fine di impedire la ricostruzione dei redditi.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Indebita compensazione (art 10 quater D.Lgs. 74/2000)**

*"E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".*

Ai fini della punibilità, è la condotta, necessaria, di compensazione a esprimere la componente fraudolenta insita nella fattispecie e che rappresenta il *quid pluris* che differenzia il reato di cui all'articolo 10 quater rispetto a una fattispecie di semplice omesso versamento. Il delitto di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell'ultimo modello relativo all'anno interessato. Per poter essere ascritte ad un ente collettivo, le fattispecie devono essere qualificate dai requisiti previsti – cumulativamente – nel comma 1-bis: A) commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; B) evasione IVA uguale o superiore a 10 milioni di euro.

Esempio di modalità attuativa reato: il responsabile della contabilità della SICA S.r.l. o altro soggetto delegato a tali operazioni, al momento della presentazione della dichiarazione annuale compensa, indebitamente, quanto dovuto con crediti inesistenti, per un importo superiore a quanto previsto dalla Legge, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore ai 10 milioni di euro (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri).

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 74/2000)**

*"E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".*

*E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad*

*euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."*

La norma punisce coloro che, al fine di non pagare le imposte sui redditi, gli interessi e le eventuali sanzioni, per un importo complessivo superiore a 50.000 euro, compiano atti fraudolenti su beni propri o altrui, idonei a rendere inattiva la procedura di riscossione coattiva.

Sono soggetti alla medesima pena coloro che, al fine di ottenere per sé o per altri il pagamento parziale di tributi, indicano nella documentazione presentata ai fini della transizione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi per un ammontare superiore a 50.000 euro. Qualora l'imposta non versata o pagata parzialmente, comprensiva di sanzioni e interessi, sia superiore a 200.000 euro è previsto un aggravio della pena.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della SICA S.r.l. effettua una cessione simulata di un bene immobile facente parte del patrimonio della Società, al fine di sottrarre tale bene alla procedura di riscossione coatta dell'Erario, a fronte di un debito fiscale della Società.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs. 231/2001 allegato.

## S.2 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## S.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Gestione della contabilità generale e degli adempimenti fiscali (RISCHIO ALTO)**

Si tratta delle attività di contabilità generale e delle attività relative all'adempimento di tutti gli oneri di natura fiscale della Società.

In particolare, predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni – gestione istanze per il rimborso IVA – predisposizione della documentazione per il riconoscimento del credito d'imposta.

- **Tenuta e gestione delle scritture contabili (RISCHIO ALTO)**

Si tratta di tutti gli adempimenti connessi alla gestione di tenuta e gestione delle scritture contabili della SICA S.r.l., come previsto dalla Legge.

- **Gestione rapporti con Organi di controllo (RISCHIO MEDIO**

Si tratta dei rapporti con gli Organi sociali di controllo, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto in materia contabile/fiscale.

- **Gestione dei rapporti con clienti e fornitori. Fatturazione (RISCHIO ALTO)**

Si tratta dell'attività relativa alla gestione dei rapporti commerciali con le controparti contrattuali, in particolare clienti e fornitori, in relazione ai servizi forniti. Gestione della fatturazione attiva e passiva.

## S.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati tributari.

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al rispetto dei doveri di trasparenza, correttezza e legalità relativamente agli adempimenti di natura fiscale previsti dalla Legge, ed al di divieto di porre in essere condotte costituenti evasione fiscale e, più nello specifico, reati tributari;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione delle risorse umane e finanziarie, con specifico riferimento ad ipotetiche condotte costituenti reati tributari;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 quinquiesdecies del Dlgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

**Gestione della contabilità generale e degli adempimenti fiscali**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione della contabilità generale ed , in particolare, nelle diverse fasi di predisposizione delle dichiarazioni relative alle imposte (I.V.A./I.R.E.S/I.R.A.P.) e degli altri adempimenti periodici previste

dalla Legge in materia fiscale. In particolare, Responsabile Contabilità o altri soggetti incaricati dall'Amministratore;

- favorire la formazione ed il continuo aggiornamento dei soggetti interni coinvolti nella gestione della contabilità della Società (novità legislative). In particolare il Responsabile Contabilità o altri soggetti incaricati dall'Amministratore;

- nomina di consulenti esterni con comprovata esperienza professionale nella gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali, inseriti in Albi professionali. Le procedure per la selezione e nomina dei consulenti esterni si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (onorabilità professionalità del professionista, esperienza nel settore di riferimento, precedenti esperienze professionali con la SICA S.r.l);

- individuazione della figura aziendale tenuta alla selezione dei consulenti, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- coordinamento costante tra il Responsabile Contabilità ed i consulenti esterni, con specifico riferimento alla predisposizione delle dichiarazioni relative alle imposte ed agli altri adempimenti fiscali;

- rispetto della normativa fiscale prevista dalla Legge per la predisposizione delle dichiarazioni relative alle imposte e la liquidazione I.V.A. della SICA S.r.l.;

- rispetto dei termini previsti dalla normativa fiscale per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, cui è tenuta la Società;

- verifica della corrispondenza tra gli elementi passivi indicati in dichiarazione e quelli effettivi;

- verifica della corrispondenza tra elementi attivi indicati nella dichiarazione e quelli effettivi;

- liquidazione I.V.A:

  A) contabilizzazione di fatture emesse da terzi (fornitori) per operazioni effettivamente effettuate, con riferimento sia all'oggetto e l'importo della prestazione sia al soggetto beneficiario della stessa (SICA S.r.l.). *Vedi di seguito: "Gestione dei rapporti con clienti e fornitori. Fatturazione attiva e passiva*";

  B) fatturazione e contabilizzazione di tutti i pagamenti ricevuti da terzi (clienti) per le vendite effettivamente realizzate dalla SICA S.r.l. *Vedi di seguito: "Gestione dei rapporti con clienti e fornitori. Fatturazione attiva e passiva*".

  **-** *Le procedure di cui ai punti A) e B) si applicano anche agli altri documenti che hanno rilevanza ai fini fiscali;*

- individuazione della figura aziendale tenuta ad avere contatti con gli enti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio (ad es. Agenzia dell'Entrate) per gli adempimenti di natura fiscale; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, da soggetto da lui incaricato (Responsabile Contabilità e/o consulenti esterni);

- corretta gestione degli adempimenti relativi al "sostituto d'imposta" nel rispetto delle relative norme di Legge in materia fiscale;

- corretta operazione di compensazione in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto esclusivamente con effettivi crediti vantati, con riferimento all'anno fiscale di riferimento, ai sensi degli artt. 17 e ss. D.Lgs. 241/1997.

**Tenuta e gestione delle scritture contabili**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta alla conservazione ed alla gestione delle scritture contabili previste dalla Legge. In particolare, il Responsabile Contabilità o altri soggetti incaricati dall'Amministratore;

- favorire la formazione ed il continuo aggiornamento dei soggetti interni coinvolti nella gestione delle scritture contabili della Società (novità legislative). In particolare il Responsabile Contabilità o altri soggetti incaricati dall'Amministratore;

- coordinamento costante tra il Responsabile Contabilità ed i consulenti esterni, con specifico riferimento alla tenuta delle scritture contabili della Società;

- rispetto della normativa fiscale prevista dalla Legge per la tenuta e la gestione delle scritture contabili della SICA S.r.l.;

- individuazione della figura aziendale tenuta ad avere contatti con gli enti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio (ad es. Agenzia dell'Entrate) per l'eventuale messa a disposizione delle scritture contabili della Società; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, da soggetto da lui incaricato (Responsabile Contabilità e/o consulenti esterni);

- individuazione della figura aziendale abilitata all'accesso ai sistemi informativi atti alla comunicazione di dati e documentazione contabile alla Amministrazione Finanziaria: Responsabile Contabilità e/o consulenti esterni;

- aggiornamento e messa in sicurezza di eventuali software gestionali utilizzati per la tenuta ed archiviazione delle scritture contabili (vedi Parte Speciale "B").

**Gestione rapporti con Organi di controllo**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale, in occasione di eventuali richieste relative agli adempimenti di natura fiscale ed alla gestione delle scritture contabili, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;

- coordinamento costante tra il Responsabile della Contabilità, i consulenti esterni ed il Collegio Sindacale.

**Gestione dei rapporti con clienti e fornitori. Fatturazione attiva e passiva.**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale coinvolti tenuta alla gestione della fatturazione (attiva e passiva) relativa all'attività dalla SICA S.r.l. In particolare, Responsabile Contabilità o altri soggetti incaricati dall'Amministratore;

- favorire la formazione ed il continuo aggiornamento dei soggetti interni coinvolti nella gestione della fatturazione (ad es. fatturazione elettronica, novità legislative). In particolare il Responsabile Contabilità o altri soggetti incaricati dall'Amministratore;

- fatturazione attiva (fatture emesse dalla SICA S.r.l.):

  A) esclusiva fatturazione a fronte di vendita effettivamente realizzate dalla Società;

  B) verifica della corrispondenza tra la vendita effettivamente realizzata dalla Società ed il soggetto acquirente;

  C) verifica della corrispondenza tra la vendita effettivamente realizzata dalla Società e l'oggetto e l'importo indicato in fattura;

  - *Le procedure di cui ai punti A), B) C) si applicano anche agli altri documenti che hanno rilevanza ai fini fiscali*;

- fatturazione passiva (fatture rilasciate da fornitori e consulenti e/o altri soggetti alla SICA S.r.l.):

A) esclusiva contabilizzazione di fatture per operazioni effettivamente effettuate in favore della Società;

B) verifica della corrispondenza tra la vendita effettivamente realizzata dal fornitore (o servizio prestato) in favore della Società ed il soggetto acquirente (fruitore);

C) verifica della corrispondenza tra la vendita effettivamente realizzata dal fornitore (o servizio prestato) in favore della Società e l'oggetto e l'importo indicato in fattura;

- *Le procedure di cui ai punti A), B) C) si applicano anche agli altri documenti che hanno rilevanza ai fini fiscali*;

- verifica dei soggetti con cui si intrattengono rapporti commerciali (fornitori, clienti, consulenti e/o altri soggetti): A) accertamento dell'effettiva l'effettiva esistenza (ad es.: visura camerale, sito internet, banche dati); B) accertamento della qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti); C) approfondimento delle motivazioni di importanti scostamenti dei prezzi dagli standard di mercato;

- aggiornamento e messa in sicurezza di eventuali software gestionali utilizzati per la tenuta ed archiviazione delle fatture (vedi Parte Speciale "B").

**S.5 Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE “T”

# CONTRABBANDO

## PARTE SPECIALE "T" - CONTRABBANDO (ART. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "T" è dedicata ai reati di contrabbando ed in materia di accise, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare, essi sono previsti dall' art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINITRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Si tratta dei reati – delitti e contravvenzioni – di contrabbando previsti nel nostro ordinamento giuridico, ed inseriti tra i c.d. reati presupposto dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (decreto attuativo della Direttiva sulla Protezione degli Interessi Finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale - c.d. P.I.F.), che ha introdotto il nuovo art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.

I reati in questione sono previsti e regolati dal D.Lgs. 141/2024 (Allegato V – da art. 78 a art. 95), "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", contenente la disciplina dei reati in materia contrabbando di merci ed il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Sono, altresì, inseriti tra i reati presupposto i reati in materia di accise, previsti dal D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico accise). L'accisa è l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati.

Con riferimento ai reati di contrabbando, considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. (con specifico riferimento produzione di scatole e coperchi vuoti in banda stagnata) e la natura giuridica di tali fattispecie di reato, emerge che, in relazione ai reati di contrabbando, il rischio di commissione è considerato medio. **RISCHIO REATO MEDIO.**

Con riferimento ai reati di contrabbando, considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. (con specifico riferimento all'accise sui carburanti), il rischio reato è considerato basso. **RISCHIO REATO BASSO**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati si astengano da un uso improprio e illegale degli automezzi della Società, mantenendo nelle attività relative ai

trasporti su strada condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## T.1 La tipologia dei reati di contrabbando

**REATI EX ART. 25 sexiesdecies D.LGS. 231/2001** (artt. 78, 79 ,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 D.Lgs. 141/2024; artt. 40, 40 bis, 40 quinquies, 41, 42, 43, 46, 47, 49 D.Lgs. 504/1995)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(importazione materie prime, trasporto)

Rischio commissione reato: **MEDIO** per reati ex D.Lgs. 141/2024 (contrabbando)

Rischio commissione reato: **BASSO** per reati ex D.Lgs. 504/1995 (accise)

**Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. 141/2024)**

*"È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:*

*a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;*

*b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.*

*2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2".*

Tale condotta costituisce reato solo in questi casi:

*a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);*

*b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.*

Il reato in questione è commesso da chi introduce o fa uscire merci estere attraverso il confine di terra, oppure detiene merci estere, omettendo di presentare la dichiarazione doganale. Tale condotta costituisce reato solo se ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d), o l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l. importa merci dagli spazi doganali omettendo di presentare la dichiarazione doganale.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. 141/2024)**

*"Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione".*

Tale condotta costituisce reato solo in questi casi:

*a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);*

*b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.*

Il reato in oggetto punisce la violazione della normativa doganale attraverso un'infedele dichiarazione. Tale condotta costituisce reato solo se ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d), o l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l., nell'ambito di importazione di merci sottoposta ad oneri doganali, presenta una dichiarazione non veritiera con riferimento alla qualità e quantità delle merci stesse.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. 141/2024)**

*"È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:*

*a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;*

*b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;*

*c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.*

*2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:*

*a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;*

*b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile".*

Tale condotta costituisce reato solo in questi casi:

*a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);*

*b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.*

Per quanto riguarda il primo comma, si tratta di un reato proprio, che può essere commesso dal capitano di una imbarcazione; per quanto riguarda il secondo comma, si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. 141/2024)**

*"Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti."*

Tale condotta costituisce reato solo in questi casi:

*a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);*

*b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.*

Per quanto riguarda il primo comma, si tratta di un reato proprio, che può essere commesso dal comandante di aeromobile; per quanto riguarda il secondo comma, si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque". Tale condotta costituisce reato solo se ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d), o l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 82 D.Lgs. 141/2024)**

*"Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere."*

Tale condotta costituisce reato solo in questi casi:

*a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);*

*b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.*

La norma de quo punisce chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine non previamente autorizzati ovvero di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate. Tale condotta costituisce reato solo se ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d), o l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., su indicazione dei diretti superiori, crea in un territorio extra doganale un deposito illegale di merce estere soggette a diritti di confine.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 83 D.Lgs. 141/2024)**

*"Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti."*

Tale condotta costituisce reato solo in questi casi:

*a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);*

*b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.*

La normativa doganale prevede il regime di ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare. Tale condotta costituisce reato solo se ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d), o l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l., importando merci con benefici doganali, non destina tali merci alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024)**

*"Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

*I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.*

*Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:*

*a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;*

*b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024)**

*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli*

*articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 504/1995)**

*"E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:*

*a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;*

*b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*

*c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;*

*d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;*

*e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;*

*f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;*

*g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.*

*La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a ) e d ) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e ), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.*

*Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria]. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.*

*Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.*

*Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.*

*Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000".*

Il reato in oggetto, nella versione modificata dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, sanziona una serie di comportamenti la cui offensività si concreta sostanzialmente nella sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l. detiene ed utilizza per i propri mezzi gasolio ottenuto da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis D.Lgs. 504/1995)**

*"Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi*

*2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

*Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.*

*Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.*

*Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:*

*a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;*

*b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.*

*Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40 quinquies D.Lgs. 504/1995)**

*"Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.*

*Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.*

*Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 41 D.Lgs. 504/1995)**

*Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.*

*Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.*

*La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.*

*Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro (3).*

*Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. 504/1995)**

*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 504/1995)**

*"È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:*

*a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*

*b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.*

*Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento [, salvo che venga fornita prova contraria].*

*L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.*

*Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 504/1995)**

*"È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:*

*a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;*

*b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.*

*Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.*

*Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.*

*Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43".*

L'art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 504/1995 punisce con la reclusione da uno a cinque anni la contraffazione, l'alterazione, la rimozione, il guasto o la resa inservibilità di misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dalla Amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di Finanza. Altre ipotesi di reato riguardano l'uso o la detenzione illeciti dei medesi strumenti o oggetti.

Esempio di modalità attuativa reato: la SICA S.r.l. detiene, senza autorizzazione, sigilli identici a quelli usati dall'Amministrazione Finanziaria.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.Lgs. 504/1995)**

*"Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la*

*sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.*

*Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.*

*Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.*

*Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.*

*Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.*

*5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

**Irregolarità nella circolazione (art. 49 D.Lgs. 504/1995)**

*"I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati*

*all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.*

*Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.*

*Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.*

*Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.*

*Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.*

*Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.*

*Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa".*

Esempio di modalità attuativa reato: considerate la natura giuridica e l'attività svolta dalla SICA S.r.l., è da escludere la configurabilità di tale fattispecie di reato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

RISCHIO REATO BASSO/INESISTENTE

## T.2 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall' art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## T.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**

In particolare:

- **Gestione adempimenti doganali (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività relative agli adempimenti contabili e fiscali relativi alle operazioni di importazione di materie prime (banda stagnata) poste in essere dalla Società

- **Selezione e gestione spedizionieri (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta della selezione e gestione complessiva degli spedizionieri cui è affidata l'attività di trasporto delle materi prime importate (banda stagnata).

- **Acquisto beni – Selezione fornitori (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta delle attività di approvvigionamento ed acquisto di carburante per i mezzi aziendali. L'attività si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità di acquistare carburanti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

## T.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati di contrabbando.

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al rispetto dei doveri di trasparenza, correttezza e legalità relativamente ai pagamenti dei dazi doganali ed alla gestione dei trasporti (spedizioni) , nonché al di divieto di porre in essere condotte costituenti contrabbando di merci ed in violazione della normativa sulle accise;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge (D.Lgs. 141/2024 e D.Lgs. 504/1995), dello Statuto e delle procedure aziendali interne, con specifico riferimento ad ipotetiche condotte costituenti reati di contrabbando e reati in materia di accise;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o

indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 sexiesdecies del Dlgs. 231/2001).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

**Gestione adempimenti doganali**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione adempimenti doganali (c.d. sdoganamento) previsti dal (D.Lgs. 141/2024). Nello specifico, Responsabile Acquisti/ Responsabile Contabilità o altri soggetti appositamente delegati dall'Amministratore;

- rispetto della normativa prevista dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.Lgs. 141/2024);

- dettagliata descrizione della natura della merce importata;

- calcolo del dazio o del diritto di confine, di volta in volta determinato sulla base della natura della merce, del valore riportato sulla fattura del fornitore e del costo del trasporto e/o dei servizi accessori contrattualmente previsti;

- astenersi dall'introdurre, esportare, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni di legge; astenersi dall'asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;

- verifica della non applicabilità dell'IVA all'importazione: stante lo *status* di esportatore abituale di cui gode la Società e la conseguente possibilità di acquistare

senza l'applicazione dell'IVA sulle merci importate nei limiti di un *plafond* annuale, occorre cioè costantemente verificare il mancato superamento del *plafond* e la formalizzazione dell'esenzione in parola nella relativa dichiarazione fiscale ai fini IVA;

- archiviazione della documentazione doganale con cui conservare i documenti di importazione, vale a dire il DAU (documento Amministrativo Unico) o "bolla doganale", la fattura del fornitore extraUE e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi;

- collaborazione tra la figura aziendale preposta e gli spedizionieri.

**Selezione e gestione spedizionieri**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- le procedure per la selezione degli spedizionieri si fondano su criteri di selezione oggettivi e trasparenti (ad es. onorabilità e competenza, qualità del servizio, esperienza nel settore, precedenti esperienze lavorative con la SICA S.r.l.);

- individuazione di una figura aziendale tenuta alla selezione dei fornitori, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Acquisti);

- verifica dell'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri (Responsabile Acquisti/Responsabile Contabilità);

- verifica dell'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri (Responsabile Acquisti/Responsabile Contabilità);

- verifica della correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento (Responsabile Acquisti/Responsabile Contabilità);

- collaborazione tra la figura aziendale preposta e gli spedizionieri.

**Acquisto beni – Selezione fornitori**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- le procedure per la selezione degli fornitori (rivenditori/distributori carburante) si fondano su criteri di selezione oggettivi e trasparenti (ad es. onorabilità e competenza, qualità del servizio, esperienza nel settore, precedenti esperienze lavorative con la SICA S.r.l.);

- individuazione di una figura aziendale tenuta alla selezione dei fornitori, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Acquisti);

- redazione ed aggiornamento di un elenco dei fornitori;

- acquisto ed utilizzo esclusivamente di carburanti di lecita provenienza, nel rispetto della normativa sulle accise (D.lgs. 504/1995);
- acquisto ed utilizzo esclusivamente di beni sottoposti ad accisa di lecita provenienza, nel rispetto della normativa sulle accise (D.lgs. 504/1995).

## T.5 Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.

Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "U"

# REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

## PARTE SPECIALE "U" – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ARTT. 25 septiesdecies, 25-octiesdecies D.Lgs. 231/2001)

La Parte Speciale "U" è dedicata ai reati contro il patrimonio culturale, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare, essi sono previsti dagli artt. 25 septiesdecies e 25-octiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINITRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Si tratta dei reati previsti a tutela dei beni artistici, previsti dalla L. 22/2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale". Con tale legge sono state riformate le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, contenute sino ad oggi prevalentemente nel Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004 che ora prendono posto nel codice penale.

Nello specifico, il testo di legge prevede l'introduzione, all'interno del libro II del codice penale, del titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale". Si tratta, in particolare, degli artt. 518 ter (appropriazione indebita di beni culturali), 518-decies (importazione illecita di beni culturali), 518 undecies (uscita o esporta zione illecite di beni culturali), 518 bis (furto di beni culturali), all'articolo 518 quater (ricettazione di beni culturali) e all'articolo 518 octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali), 518 duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all'articolo 518 quaterdecies c.p. (contraffazione di opere d'arte), art. 518 terdecies (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. e la natura giuridica di tali fattispecie di reato, per la maggior parte di esse sono da ritenere basse o medio/basse le possibilità di commissione degli stessi da soggetti interni alla Società e nell'interesse o a vantaggio della stessa. Infatti, la Società non svolge attività connessa a beni culturali e/o artistici, né il proprio campo di azione afferisce a beni paesaggistici sottoposti a tutela; per tali reati si valuta un **RISCHIO REATO BASSO**

I reati compresi in questa Parte Speciale possono essere commessi nel settore amministrativo della SICA S.r.l.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano, nelle attività relative alla tutela del patrimonio artistico-culturale, condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## U. 1 La tipologia dei reati contro il patrimonio culturale

**REATI EX ART. 25 septiesdecies D.LGS. 231/2001** (artt. 518 bis, 518 ter, 518 quater, 518 octies, 518 decies, 518 undecies, 518 quaterdecies c.p.) **25 octiesdecies D.LGS. 231/2001** (artt. 518-sexies, 518-terdecies c.p.)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(acquisto beni, trasporti)

Rischio commissione reato: **BASSO**

**Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)**

*"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

*La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge".*

Elementi costitutivi del reato in questione sono gli stessi del reato di furto ex art. 625 c.p. Perché si determini la sottrazione è richiesta l'uscita del bene dalla signoria di fatto del precedente possessore, e quindi lo spossessamento vero e proprio. Oggetto della condotta sono i beni culturali appartenenti a soggetti privati o allo Stato.

Sono beni culturali le cose mobili o immobili che suscitano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., su indicazione dei diretti superiori, servendosi dei mezzi della Società, si impossessa di un bene culturale dello Stato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)**

*"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.*

*Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata".*

Elementi costitutivi del reato in questione sono gli stessi del reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. Il reato di appropriazione indebita si consuma nell'istante in cui il possessore rifiuta la restituzione del bene non proprio. La consumazione corrisponde al momento in cui il possessore manifesti la volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui. Oggetto della condotta sono i beni culturali appartenenti a soggetti privati o allo Stato.

Sono beni culturali le cose mobili o immobili che suscitano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., su indicazione dei diretti superiori, si appropria di un bene culturale dello Stato.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".*

Risponde del reato in questione chiunque, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto. Ai fini della configurabilità del reato è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene. Oggetto della condotta sono i beni culturali appartenenti a soggetti privati o allo Stato.

Sono beni culturali le cose mobili o immobili che suscitano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Esempio di modalità attuativa reato: il Responsabile Acquisti della SICA S.r.l. acquista un bene culturale oggetto di furto commesso da altri soggetti.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)**

*"Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi".*

Il reato punisce colui che falsifica o distrugge una scrittura privata relativa a beni culturali mobili affinché la loro provenienza appaia lecita. Oggetto della condotta sono i beni culturali appartenenti a soggetti privati o allo Stato.

Sono beni culturali le cose mobili o immobili che suscitano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Esempio di modalità attuativa reato: il Responsabile Acquisti della SICA S.r.l., dopo aver acquistato un bene culturale oggetto di furto, forma una scrittura privata falsa per dimostrarne la lecita provenienza.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti*

*a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165".*

Tale fattispecie punisce la condotta di chi importa beni culturali di provenienza illecita o rinvenuti senza autorizzazione. Oggetto della condotta sono i beni culturali appartenenti a soggetti privati o allo Stato.

Sono beni culturali le cose mobili o immobili che suscitano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Esempio di modalità attuativa reato: il Responsabile Acquisti della SICA S.r.l. importa un bene culturale oggetto di furto commesso da altri soggetti.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)**

*"Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.*

*La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale".*

Il reato punisce chi trasferisce all'estero beni culturali senza autorizzazione e chi non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee. Oggetto della condotta sono i beni culturali appartenenti a soggetti privati o allo Stato.

Sono beni culturali le cose mobili o immobili che suscitano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., su indicazione dei superiori, trasferisce all'estero beni culturali senza autorizzazione, con un vantaggio per la Società.

*Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.*

**Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)**

*"E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:*

*1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*

*2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*

*3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*

*4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

*E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato".*

Il reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., contraffà un quadro al fine di far trarre profitto alla Società.

**Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.*

*La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".*

Il reato punisce chi, in possesso di beni culturali di illecita provenienza, compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Oggetto della condotta sono i beni culturali appartenenti a soggetti privati o allo Stato.

Sono beni culturali le cose mobili o immobili che suscitano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l., su istigazione dell'Amministratore, dopo aver acquistato un bene culturale oggetto di furto, compie atti idonei ad ostacolare l'accertamento della illecita provenienza del bene.

**Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni".*

Il reato punisce la condotta prevista dal delitto di devastazione. Oggetto della condotta sono i beni paesaggistici ed i beni culturali appartenenti a soggetti privati o allo Stato.

Sono beni culturali le cose mobili o immobili che suscitano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

Esempio di modalità attuativa reato: un dipendente della SICA S.r.l. devasta un bene paesaggistico per scopi relativi all'attività aziendale.

## U.2 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con

riferimento alle fattispecie previste e punite dagli artt. 25 septiesdecies e_25 octiesdecies del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## U.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 septiesdecies e 25 octiesdecies del D.Lgs. 231/01.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dagli artt. 25 septiesdecies e 25 octiesdecies del D.Lgs. 231/01rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Acquisto beni (RISCHIO BASSO)**

Si tratta della gestione dell'acquisto di beni. Tale attività può, potenzialmente, essere a rischio di compimento di uno dei reati di cui alla presente parte speciale, ove si consideri che i beni in oggetto potrebbero essere beni culturali, anche di provenienza illecita.

## U.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati contro il patrimonio culturale.

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al rispetto dei doveri di trasparenza, correttezza e legalità relativamente alla acquisto, ricezione ed importazione di beni culturali, ed al di divieto di porre in essere condotte costituenti reati contro il patrimonio culturale;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge (D.Lgs. 42/2004), dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione degli acquisti e delle risorse finanziarie, con specifico riferimento ad ipotetiche condotte costituenti reati contro il patrimonio culturale;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (artt. 25 septiesdecies e 25 octiesdecies del D.Lgs. 231/01).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

**Acquisto beni**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti esterni che entrano in rapporto commerciale con la SICA S.r.l. (nello specifico, i fornitori). Tale verifica è effettuata dal Responsabile Acquisti;

- redazione ed aggiornamento di un elenco dei fornitori;

- verifica dei beni da acquistare da parte del Responsabile Acquisti, con esclusione di quelli la cui provenienza risulti, anche solo, dubbia. In particolare, divieto di acquisto di beni artistici/culturali di provenienza illecita;

- verifica del prezzo del bene: il prezzo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche del prodotto;

- verifica e rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti per tutte le tipologie di acquisti;

- divieto di utilizzo non regolamentato del contante (nell'ambito dei limiti di Legge) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione;

- divieto di vendita e/o esportazione di beni artistici/culturali; divieto di utilizzo dei mezzi della Società per tali trasporti;

- obbligo di denuncia all'Autorità competente in caso di rinvenimento, in qualsiasi modo e circostanze, di beni artistici/culturali nei casi previsti dalla legge;

- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle c.d. Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte come definite dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007, ovvero con partner commerciali che abbiano sede o residenza o qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi dal GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale);

- conservazione e rispetto dei beni artistici/culturali e paesaggistici nell'esercizio delle attività aziendali.

**U.5 Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "V"

# VIOLAZIONE MISURE RESTRITTIVE UE

**PARTE SPECIALE "V" – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25-octies 2 D.Lgs. 231/2001)**

La Parte Speciale "V" è dedicata ai eati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, inseriti tra i reati presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della SICA S.r.l. In particolare, essi sono previsti dagli art. 25-octies 2 del D.Lgs. 231/2001.

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINITRAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l., coinvolti nelle aree e nelle attività sensibili, a rischio reato, di seguito indicate.

Si tratta dei reati previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673», che definisce reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione, al fine di garantirne – attraverso sanzioni penali e non penali efficaci, proporzionate e dissuasive – l'applicazione effettiva e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Nello specifico, il D.Lgs. 211/2025 prevede l'introduzione, all'interno del D.Lgs. 231/2001, di nuovi reati. Si tratta, in particolare, degli artt. 275-bis c.p. (Violazione delle misure restrittive dell'Unione), 275-ter c.p. (Violazioni di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione), 275-quater c.p. (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività), art. 12, comma 1-bis del D.Lgs. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, aggravato dalla violazione restrittive UE)-

Considerate la tipologia di attività svolta dalla SICA S.r.l. e la natura giuridica di tali fattispecie di reato, per la maggior parte di esse sono da ritenere medie le possibilità di commissione degli stessi da soggetti interni alla Società e nell'interesse o a vantaggio della stessa; per tali reati si valuta un **RISCHIO REATO MEDIO**

I reati compresi in questa Parte Speciale possono essere commessi nel settore amministrativo della SICA S.r.l.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati si astengano dalla violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, mantenendo nelle attività relative alle operazioni commerciali ed economico-finanziarie condotte conformi ai principi di riferimento ed al sistema di procedure e controlli di seguito enunciati, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., al fine di prevenire la commissione dei reati in esame.

## V. 1 La tipologia dei reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

**REATI EX ART. 25 octies 2 D.LGS. 231/2001** (artt. 275 bis, 275 ter e 275 quarter c.p. e art. 12, comma 1-bis del D.Lgs. 286/1998)

Area ed attività della SICA S.r.l. a rischio reato: **AMMINISTRAZIONE**

(esportazione/importazione beni, gestione risorse economiche)

Rischio commissione reato: **MEDIO**

**Violazione delle misure restrittive dell'Unione (art. 275 bis c.p.)**

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:*

*a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;*

*b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;*

*c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;*

*d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;*

*e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.*

*La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:*

*a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;*

*b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.*

*Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.*

*Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.*

*Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false".*

Si punisce la violazione di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da misure nazionali di attuazione di misure restrittive europee, realizzata attraverso la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a soggetti designati; la mancata adozione di misure di congelamento su fondi o risorse di tali soggetti; la conclusione di operazioni economiche, commerciali o finanziarie con Stati terzi o organismi controllati; l'importazione, esportazione, vendita, acquisto o trasferimento di beni (anche intangibili) e prestazione di servizi, inclusi quelli finanziari, connessi a tali beni o soggetti. Parimenti, viene punita l'elusione di una misura restrittiva dell'Unione Europea.

Esempio di modalità attuativa reato: in violazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea, al momento in vigore, vengono esportati o importati beni listati.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275 ter c.p.)**

*"E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.*

*La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.*

*Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.*

*Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico."*

Fatto salvo l'esonero dagli obblighi informativi previsto dallo stesso decreto legislativo, la norma punisce le persone fisiche designate o i rappresentanti legali di enti soggetti a tali misure restrittive che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione Europea, omettono di comunicare alle autorità competenti l'esistenza di fondi o risorse economiche su cui esercitano diritti di proprietà, controllo, possesso, o detenzione all'interno del territorio dello Stato.

Esempio di modalità attuativa reato: in violazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea, al momento in vigore, non vengono rispettati gli obblighi informativi nei confronti degli Organismi UE.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275 quater c.p.)**

*"Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.*

*Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.*

*Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico".*

L'art. 275 quater c.p. punisce la condotta di chi effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in violazione degli obblighi prescritti nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente quando la stessa è richiesta da una misura restrittiva dell'Unione Europea.

Esempio di modalità attuativa reato: in violazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea, al momento in vigore, la Società non rispetta le condizione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs 286/1998)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.*

*1-bis Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata".*

*omissis*

Il reato punisce colui promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, in violazione di misure restrittive dell'UE.

Esempio di modalità attuativa reato: l'Amministratore della Società compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di immigrati, da destinare al lavoro, in violazione anche delle misure restrittive UE.

Sanzioni per l'Ente: vedi estratto D.Lgs 231/2001 allegato.

## V.2 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti della SICA S.r.l. che operano nelle aree e nelle attività a rischio reato di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie previste e punite dall'art. 25 octies 2 del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a conformare i loro comportamenti ed attività ai sistemi di procedure e controllo ivi previsti, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## V.3 Individuazione delle aree aziendali e delle attività a rischio reato

L'analisi dei processi aziendali della SICA S.r.l. ha consentito di individuare le aree e le attività nel cui ambito potrebbero, in astratto, realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies 2 del D.Lgs. 231/01.

Le aree e le attività a rischio commissione dei reati previsti dall'art. 25 octies 2 del D.Lgs. 231/01 rientrano nel settore **AMMINISTRAZIONE**.

In particolare:

- **Esportazione/importazione beni (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta della gestione dei rapporti commerciali (esportazione/importazione) con soggetti esteri. Tale attività può, potenzialmente, essere a rischio di compimento di uno dei reati di cui alla presente parte speciale, ove si consideri che i beni in oggetto potrebbero essere colpiti da misure restrittive dell'UE.

- **Gestione risorse economiche (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta della gestione delle risorse finanziarie della SICA S.r.l. nei rapporti con soggetti esteri. Tale attività può, potenzialmente, essere a rischio di compimento di uno dei reati di cui

alla presente parte speciale, ove si consideri che i soggetti coinvolti potrebbero essere colpiti da misure restrittive dell'UE.

- **Gestione intermediari (RISCHIO MEDIO)**

Si tratta dell'attività di selezione, qualifica e gestione di intermediari commerciali, in particolare agenti di commercio, nonché trade company. Tale attività si presenta a rischio qualora la medesima sia strumentalizzata per favorire il conferimento di incarichi ad intermediari che possano violare misure restrittive dell'UE.

## V.4 Il sistema di procedure e controlli preventivi idonei ad impedire la realizzazione dei reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

### Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- osservanza dei principi generali contenuti nel Codice Etico della SICA S.r.l., con particolare riferimento al rispetto dei doveri di trasparenza, correttezza e legalità relativamente alla gestione dei rapporti commerciali e finanziari con soggetti esteri eventualmente colpiti da misure restrittive dell'UE.

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge (D.Lgs. 211/2025 s.m.i.), dello Statuto e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione degli acquisti e delle risorse finanziarie, con specifico riferimento ad ipotetiche condotte in violazione delle misure restrittive dell'UE, anche elusive;

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- tracciabilità: ogni operazione relativa alle aree ed alle attività sensibili deve essere adeguatamente documentata e registrata;

- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- previsione di sanzioni disciplinari.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25 octies 2 del D.Lgs. 231/01).

**Procedure e controlli preventivi specifici**

Si indicano qui di seguito le procedure ed i controlli specifici individuati per le singole aree ed attività a rischio reato, in aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al punto precedente che trovano sempre applicazione.

**Esportazione/importazione beni**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

**Qualifica beni:**

- individuazione di una figura aziendale tenuta verifica e classificazione dei beni oggetto di esportazioni/importazioni, nello specifico: Responsabile Acquisti o eventuali consulenti esterni;

- previsione di processi per reperire informazioni aggiornate sulle misure restrittive dell'UE in vigore al momento dell'operazione commerciale;

- verifica anticipata della corretta classificazione doganale e della natura specifica dei beni esportati/importati;

- monitoraggio anticipato delle liste di beni sottoposti a misure restrittive dell'UE (compresi beni c.d. dual use) attraverso canali informativi ufficiali UE e Governo italiano (ad es. sito ufficiale UE/Commissione Europea, Consolidated Sanctions List dell'UE, sito ufficiale Ministero Esteri Italia);

- costante aggiornamento delle verifiche di cui ai punti precedenti;

- tracciabilità del percorso dei beni dal produttore al consumatore finale, inclusi i Paesi di origine, transito e destinazione, per prevenire deviazioni verso entità sanzionate;

- divieto di operazioni commerciali (esportazione/importazione) di beni oggetto di misure restrittive UE;

- blocco delle operazioni commerciali (esportazioni/importazioni) di beni sottoposti a misure restrittive UE successivamente all'instaurazione del rapporto commerciale;

- formazione di elenchi aggiornati dei beni oggetto di misure restrittive UE.

**Qualifica clienti/fornitori:**

- individuazione di una figura aziendale tenuta all'identificazione delle controparti commerciali in esportazioni/importazioni (ad es. sede legale, struttura di proprietà, assetto societario per individuare eventuali partecipazioni, controlli o influenze, ecc.) nello specifico: Responsabile Acquisti o eventuali consulenti esterni;

- previsione di processi per reperire informazioni aggiornate sulle misure restrittive dell'UE in vigore al momento dell'operazione commerciale;

- verifica tempestiva e costante di eventuali collegamenti, diretti o indiretti, della controparte commerciale con Paesi o soggetti sottoposti a misure restrittive UE attraverso canali informativi ufficiali UE e Governo italiano (ad es. sito ufficiale

UE/Commissione Europea, Consolidated Sanctions List dell'UE, sito ufficiale Ministero Esteri Italia);

- costante aggiornamento delle verifiche di cui ai punti precedenti;

- in caso di dubbio su collegamenti della controparte commerciale con Paesi o soggetti sottoposte a misure restrittive UE, acquisizione di dichiarazioni formali dalla controparte in merito alla propria posizione rispetto alle liste di sanzione e all'assenza di collegamenti con soggetti sanzionati;

- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con controparti commerciali collegate, direttamente o indirettamente, a Paesi o soggetti sottoposti a misure restrittive UE;

- divieto di elusione delle misure restrittive UE tramite pratiche di re-export e transshipment (il bene viene esportato verso un paese terzo non sanzionato, che funge da paese di transito, per poi essere re-esportato verso la destinazione finale vietata);

- redazione ed aggiornamento di un elenco dei clienti/fornitori collegati a Paesi o soggetti sottoposte a misure restrittive UE;

**Gestione risorse economiche**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione delle risorse economiche della SICA S.r.l.; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Contabilità);

- individuazione della figura aziendale tenuta alla gestione delle risorse economiche della SICA S.r.l.; nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (Responsabile Contabilità e/consulenti esterni);

- previsione di processi per reperire informazioni aggiornate sulle misure restrittive dell'UE in vigore al momento dell'operazione finanziaria;

- verifica anticipata di tutti i soggetti, organismi e enti coinvolti nelle operazioni finanziarie poste in essere dalla Società, con specifico riferimento all'eventuale collegamento con Paesi, organismi o altri soggetti sottoposti a misure restrittive UE, con Paesi o soggetti sottoposti a misure restrittive UE attraverso canali informativi ufficiali UE e Governo italiano (ad es. sito ufficiale UE/Commissione Europea, Consolidated Sanctions List dell'UE, sito ufficiale Ministero Esteri Italia);

- verifica anticipata dei dati identificativi bancari e contabili collegati ai soggetti, organismi e enti coinvolti nelle operazioni finanziarie poste in essere dalla Società;

- costante aggiornamento delle verifiche di cui ai punti precedenti;

- divieto di porre in essere operazioni finanziarie con soggetti, organismi e enti collegati, direttamente o indirettamente, a Paesi o soggetti sottoposti a misure restrittive UE;

- blocco delle operazioni finanziarie con soggetti, organismi e enti collegati, direttamente o indirettamente, a Paesi o soggetti sottoposti a misure restrittive UE successivamente all'inizio dell'operazione;

**Gestione intermediari**

Il sistema di procedure e controlli preventivi prevede:

- individuazione di una figura aziendale tenuta alla selezione degli intermediari, nello specifico: Amministratore, o, per suo conto, soggetto da lui incaricato (settore amministrativo);

- le procedure per la selezione e nomina degli intermediari si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (onorabilità e professionalità del soggetto, esperienza nel settore di riferimento, precedenti esperienze professionali con la SICA S.r.l., politica dei compensi, ecc.);

- definizione di una contrattualistica standard;

- obbligo per gli intermediari di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nelle operazioni commerciali (esportazioni/importazioni) e secondo i principi del Codice Etico della SICA S.r.l;

- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o porre in esecuzione contratti o atti con controparti commerciali collegate, direttamente o indirettamente, a Paesi o soggetti sottoposti a misure restrittive UE.

**V.5 Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure e dei controlli preventivi, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Parte Speciale.